

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	28
DIFESA (IV)	»	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	53
FINANZE (VI)	»	64
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	68
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	75
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	76
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	86
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	89

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Nuovo Centrodestra: (NCD); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	132
AGRICOLTURA (XIII)	»	142
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	167
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	171
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	173

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Testo integrale della proposta del Relatore</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 19.15.

Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo su cui – da ultimo – il presidente ha reso comunicazioni il 13 novembre 2014.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che lo scorso 14 ottobre la Giunta aveva convenuto – in via preliminare rispetto alla deliberazione di sua competenza – di acquisire elementi documentali dalla Corte d'appello di Milano, concernenti lo svolgimento del giudizio di primo grado, con particolare riguardo all'elevazione della eccezione di parte sull'applicabilità dell'ar-

ticolo 68, primo comma, della Costituzione ed alla eventuale omissione da parte del giudice di ogni pronuncia in merito, che sarebbe stata invece doverosa.

Alla nota è stato dato sollecito riscontro da parte del Presidente della Corte di Appello di Milano, dott. Canzio, che ha segnalato come nell'udienza del 29 ottobre, la II Sezione civile avrebbe deciso « anche in tema di eventuale sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 3, comma IV, legge n. 140/2003, per effetto di valida eccezione di applicabilità dell'articolo 68, comma 1, Costituzione ».

Con successiva comunicazione, il Presidente Canzio ha trasmesso alla Giunta l'ordinanza emessa dal giudice competente in data 29 ottobre 2014 che: « 1) dispone la trasmissione degli atti relativi al giudizio di primo e secondo grado alla Camera dei Deputati; 2) sospende il procedimento fino alla deliberazione della Camera di appartenenza dell'appellante Farina e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta ».

Il rilievo di carattere procedurale mosso dalla Giunta appare dunque essere stato condiviso dall'autorità giudiziaria, come emerge chiaramente dalla parte mo-

tiva dell'ordinanza trasmessa, che si configura come rimedio all'omissione del giudice di prime cure.

Nella scorsa seduta era emerso l'orientamento – che, se non vi sono obiezioni, può essere confermato – di evidenziare tale anomala circostanza, informandone – per sua opportuna conoscenza – la Presidenza della Camera, trattandosi di una questione che concerne l'effettivo esercizio di prerogative parlamentari.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi richieste di intervento, invita il relatore a formulare una proposta da sottoporre al voto della Giunta.

Matteo BRAGANTINI (LNA), *relatore*, preannuncia di voler limitare il proprio intervento ai soli elementi essenziali della sua proposta, chiedendo alla presidenza di poter allegare al resoconto della seduta odierna il testo integrale (*vedi allegato*).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, accoglie tale richiesta.

Matteo BRAGANTINI (LNA), *relatore*, evidenzia che la questione di merito che si pone all'attenzione della Giunta consiste essenzialmente nel verificare se sia ravvisabile un nesso funzionale tra le opinioni espresse nel libro dal parlamentare e la proposta di legge, di cui è primo firmatario, presentata il 16 maggio 2011, dal titolo «*Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia*» (A.C. n. 4359), richiamata da Renato Farina nel corso della sua audizione presso la Giunta.

Appare, al riguardo, opportuno ricordare la restrittiva interpretazione della Corte costituzionale – ormai consolidata ancorché non pienamente condivisa dalle Assemblee parlamentari – ribadita nella recentissima sentenza n. 221 dell'8 luglio 2014, secondo cui perché sussista il nesso funzionale «è *necessario il concorso di due requisiti: a) un legame di ordine tem-*

porale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna [...], tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate [...], non essendo sufficiente né una semplice comunanza di argomenti né un mero 'contesto politico' entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi [...], né il riferimento alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento [...], né, infine, un generico collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale» (da ultimo, sentenza n. 55 del 2014)».

Nel caso di specie il legame temporale tra le due azioni è plausibile: la pubblicazione del libro, databile al 13 luglio 2011, segue di poco la presentazione della citata proposta di legge.

Quanto al secondo requisito – ovvero la sostanziale corrispondenza di significato – esso risulta però difficilmente ravvisabile nel caso di specie.

La costante giurisprudenza della Corte costituzionale ritiene che la prerogativa della insindacabilità non sia invocabile quando tra l'atto tipico e l'opinione espressa vi sia solo un generico collegamento tematico ovvero quando la corrispondenza contenutistica sia parziale.

Al riguardo, richiama le recenti sentenze n. 55 e 221 del 2014, ma anche le pronunce n. 82 del 2011 e 313 del 2013: «*Il nesso che deve, dunque, sussistere tra "la dichiarazione divulgativa extra moenia e l'attività parlamentare propriamente intesa, non può essere visto come un semplice collegamento di argomento o di contesto politico fra l'una e l'altra, ma come identificabilità della dichiarazione quale espressione della attività parlamentare, postulandosi anche, a tal fine, una sostanziale contestualità tra i due momenti, a testimonianza dell'unitario alveo 'funzionale' che le deve, appunto, correlare*».

Non sembra quindi possibile ritenere che alle dichiarazioni dell'onorevole rese con il mezzo del libro stampato, per quanto in ipotesi contestuali alla presen-

tazione della proposta di legge, possa riconoscersi quella finalità divulgativa di attività tipica del parlamentare che, per il giudice delle leggi (sentenza n. 222 del 2014), ne consentirebbe la collocazione nell'alveo dell'insindacabilità.

La sua proposta è pertanto di deliberare nel senso che alle opinioni espresse dall'onorevole Renato Farina non si applichi la prerogativa dell'insindacabilità parlamentare.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, prima di passare al voto, al quale non intende partecipare, avverte che il collega Chiarelli, nel comunicargli di essere impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna, si è riservato di assumere le funzioni di relatore di minoranza.

Pone, quindi, ai voti la proposta formulata dal relatore di deliberare che ai fatti oggetto del procedimento non si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

La Giunta approva, con 11 voti favorevoli, la proposta del relatore.

Al relatore è quindi conferito il mandato di predisporre il documento per l'Assemblea.

La seduta termina alle 19.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 19.40.

ALLEGATO

Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso.

TESTO INTEGRALE DELLA PROPOSTA DEL RELATORE

Nel formulare la mia proposta, ritengo utile soffermarmi sulle precisazioni fornite da Renato Farina nel corso della sua audizione.

In primo luogo, egli ha ribadito che i contenuti del libro derivano dalle dichiarazioni rese dal Presidente Cossiga e che tale circostanza troverà conferma nelle registrazioni delle conversazioni, prodotte in Appello. Ciò può assumere rilievo per il giudizio, il cui *thema decidendum* ruota sulla natura diffamatoria delle dichiarazioni riportate nel libro e sulla esimente del diritto di cronaca.

Secondo la difesa di Farina si tratta di affermazioni che, in quanto interamente attribuibili a Cossiga, sono dotate di un intrinseco interesse pubblico alla loro divulgazione. La difesa di Mancuso osserva invece che « *Farina ne aggrava il senso, aggiungendo delle frasi, interpolandole* ».

La questione costituisce oggetto della esclusiva cognizione del giudice.

La Giunta non è competente infatti a valutare se siano o meno fedelmente riprodotte le parole di Cossiga, né se le opinioni di quest'ultimo siano sindacabili o meno, atteso che la prerogativa parlamentare può essere invocata solo da chi ne sia titolare e non da chi riporta frasi di altri. Così almeno secondo l'orientamento prevalente, che rileva come una diversa interpretazione estenderebbe l'immunità a soggetti estranei all'esercizio delle funzioni che costituiscono il fondamento della prerogativa stessa, determinando una sorta di « immunità da contagio » (Cass. pen. V sez., sentenza del 5.03.2010 n. 13198).

Nella medesima audizione, Renato Farina ha tuttavia inteso rivendicare la sua esclusiva responsabilità per quanto riportato nel libro, di cui è unico autore, e ciò legittima la sua richiesta di apprezzare l'insindacabilità delle sue opinioni.

In questa prospettiva, occorre dunque valutare l'eventuale sussistenza del loro nesso con l'esercizio della funzione parlamentare.

Sul punto, gli atti processuali acquisiti dalla Giunta, portano ad una prima considerazione. Pur essendo stata pur ritualmente avanzata nella comparsa di costituzione e risposta, mai è stata trattata in quella sede l'eccezione di insindacabilità.

Non lo ha fatto il giudice, che pure aveva il dovere di esprimersi sul punto – ma la questione è stata esaustivamente affrontata dal presidente La Russa – ma nemmeno la parte interessata, in nessun momento processuale, ha prospettato la sussistenza del nesso funzionale tra opinioni espresse e specifici momenti di attività parlamentare tale da supportare l'eccezione di insindacabilità.

Invero, nel corso dell'audizione, Renato Farina ha richiamato una sua specifica iniziativa parlamentare: la proposta di legge, di cui è primo firmatario, presentata il 16 maggio 2011, dal titolo « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia » (A.C. n. 4359).

A suo dire, tale iniziativa legislativa si muove in stretta connessione tematica con l'oggetto dei passaggi del libro contestati, volendo in realtà far luce sulla gestione dei

collaboratori di giustizia in termini di denaro corrisposto, vantaggi offerti ed altro ancora.

Le parti del libro controverse, infatti, riguarderebbero proprio le modalità di acquisizione di confidenze rese da un mafioso divenuto collaboratore di giustizia, tale Giuseppe Pellegriti.

Si adombra, quindi che la gestione di quest'ultimo – da parte del pubblico ministero Libero Mancuso – sia avvenuta con azioni non pienamente trasparenti: l'affiancamento in cella con una persona di sua fiducia che potesse riferirgli le confidenze; la mancata condivisione delle informazioni con altri organi giudiziari, il possibile uso strumentale delle dichiarazioni del pentito, anche in ragione delle ripercussioni sui rapporti con le vicende politiche del tempo, quale, in particolare, l'omicidio di Piersanti Mattarella e la ricerca dei mandanti di quell'azione criminosa.

Tali argomenti, ad avviso di Renato Farina, sarebbero strettamente legati alle finalità della proposta di legge citata esplicitate nella relazione illustrativa.

In essa si evidenzia l'esigenza di far luce sulla non corretta gestione dei cosiddetti « pentiti » e sul conseguentemente inquinamento di indagini e di processi vertenti sui rapporti tra mafia e politica ad opera di magistrati cui verrebbe permesso di fondare strumentali teoremi accusatori su dichiarazioni di pentiti compiacenti.

Da ultimo, la relazione rileva che l'iniziativa legislativa si pone in linea di continuità con l'analogo disegno di legge (atto Senato n. 1848) della medesima legislatura, firmato anche dal Presidente emerito Francesco Cossiga.

La questione di merito che si pone all'attenzione della Giunta consiste nel verificare se sia ravvisabile un nesso funzionale tra le opinioni espresse nel libro dal parlamentare e la citata proposta di legge, di cui è primo firmatario.

Vale la pena ricordare la restrittiva interpretazione della Corte costituzionale – ormai consolidata ancorché non piena-

mente condivisa dalle Assemblee parlamentari – ribadita nella recentissima sentenza n. 221 dell'8 luglio 2014.

« Le dichiarazioni rese (come nel caso in esame) extra moenia da un parlamentare sono coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, Cost., a condizione che esse siano legate da un nesso funzionale con l'esercizio di funzioni parlamentari.

A tal fine, questa Corte ha ancora di recente ribadito che è « necessario il concorso di due requisiti:

a) un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna [...], tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima;

b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate [...], non essendo sufficiente né una semplice comunanza di argomenti né un mero "contesto politico" entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi [...], né il riferimento alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento [...], né, infine, un generico collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale » (da ultimo, sentenza n. 55 del 2014) ».

Nel caso di specie il legame temporale tra le due azioni è plausibile: la pubblicazione del libro, databile al 13 luglio 2011, segue di poco la presentazione della citata proposta di legge.

Quanto al secondo requisito – ovvero la sostanziale corrispondenza di significato – ritengo però che sia difficilmente ravvisabile nel caso di specie.

La costante giurisprudenza della Corte costituzionale ritiene che la prerogativa della insindacabilità non sia invocabile quando tra l'atto tipico e l'opinione espressa vi sia solo un generico collegamento tematico ovvero quando la corrispondenza contenutistica sia parziale.

Al riguardo, si richiamano le più recenti sentenze n. 55 e 221 del 2014, ma anche le pronunce n. 82 del 2011 e 313 del 2013: «*Il nesso che deve, dunque, sussistere tra “la dichiarazione divulgativa extra moenia e l’attività parlamentare propriamente intesa, non può essere visto come un semplice collegamento di argomento o di contesto politico fra l’una e l’altra, ma come identificabilità della dichiarazione quale espressione della attività parlamentare, postulandosi anche, a tal fine, una sostanziale contestualità tra i due momenti, a testimonianza dell’unitario alveo ‘funzionale’ che le deve, appunto, correlare”*».

Non sembra quindi possibile ritenere che alle dichiarazioni dell’onorevole rese con il mezzo del libro stampato, per quanto in ipotesi contestuali alla presentazione della proposta di legge, possa riconoscersi quella finalità «divulgativa di attività tipica del parlamentare» che per il giudice delle leggi (sentenza n. 222 del 2014) ne consentirebbe la collocazione nell’alveo dell’insindacabilità.

La proposta è pertanto di deliberare nel senso che alle opinioni espresse dall’onorevole Renato Farina non si applichi la prerogativa dell’insindacabilità parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 Governo

9

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 3 dicembre 2014.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.
C. 2577 Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti *CashlessWay*, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti, n. 7-00433 Causi e n. 7-00465 Capezzone, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico

10

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 dicembre 2014.

Audizione dei rappresentanti *CashlessWay*, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti, n. 7-00433 Causi e n. 7-00465 Capezzone, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.

L'audizione informale si è svolta dalle 14 alle 14.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da <i>handicap</i> in situazione di gravità. Emendamenti C. 631-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. Emendamenti C. 2577 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	17
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, adottata a New York il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	14
Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.50.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità.

Emendamenti C. 631-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.

Emendamenti C. 2577 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.

C. 2659 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge, evidenziando che l'Accordo in oggetto – siglato a Roma il 7 giugno 2012 – è volto a definire la cornice giuridica della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La relazione illustrativa richiama peraltro la circostanza che l'Accordo mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, in chiave di stabilizzazione di un'area o regione di particolare valore strategico e di alta valenza politica.

In particolare, fa presente che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1

e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, adottata a New York il 20 dicembre 2006.

C. 2674 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra il disegno di legge, evidenziando che la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. La Convenzione è il risultato dell'attività del Gruppo di lavoro ad hoc sulle sparizioni forzate, creato nel 2002 dall'allora Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, proprio per elaborare uno strumento normativo internazionale vincolante per la protezione delle persone dal fenomeno delle sparizioni forzate. L'Italia ha partecipato attivamente al Gruppo di lavoro ed ha altresì cosponsorizzato la

risoluzione dell'Assemblea Generale che ne ha adottato il testo.

Sottolinea che il progetto di Convenzione è stato approvato per consenso dal Consiglio dei diritti umani, subentrato alla precedente Commissione per i diritti dell'uomo, il 29 giugno 2006 e, sempre per consenso, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre dello stesso anno. La Convenzione è stata aperta alla firma il 6 febbraio 2007 a Parigi, ed è entrata in vigore il 23 dicembre 2010. Alla data del 24 novembre 2014 ne sono firmatari 94 Stati – tra i quali l'Italia, che l'ha firmata il 3 luglio 2007 – e 43 Paesi, di cui 8 (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo) sono membri dell'Unione europea, hanno proceduto alla ratifica o all'accesso.

Fa presente che le sparizioni forzate, che l'articolo 2 della Convenzione individua in pratiche quali l'arresto, la detenzione, il rapimento od ogni altra forma di privazione della libertà posti in essere da agenti dello Stato e da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, rientrano tra le più gravi violazioni dei diritti umani.

Ricorda che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 si compone di tre articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 dicembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.35 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.45.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che il deputato Gennaro Migliore, appartenente al gruppo Partito Democratico, ha cessato di far parte della I Commissione.

Comunica, altresì, che per il gruppo Scelta Civica Per L'Italia è entrato a far parte della Commissione, il deputato Giovanni Monchiero.

Revisione della parte seconda della Costituzione.

Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757

cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che la deputata Centemero ritira la propria firma dall'emendamento Bianconi 7.1 e che i deputati Narduolo e Prina sottoscrivono gli emendamenti Ascani 30.20 e 30.142.

Avverte, quindi, che la Commissione riprenderà l'esame a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, presidente Sisto, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Fraccaro 14.1 e Lattuca 14.2 mentre propone l'accantonamento degli emendamenti Giorgis 14.3, Nuti 14.4, Giorgis 14.5, Gasparini 14.6, Dorina Bianchi 14.7 e Piccione 14.8. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Scotto 14.9 e Costantino 14.10.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come, alla luce dei pareri testé espressi dal relatore e dal Governo, sia necessario, ai

fini di una discussione compiuta sugli emendamenti riferiti all'articolo 14, svolgere preliminarmente un esame del complesso delle disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Emanuele FIANO (PD) fa presente come la proposta di accantonamento di alcune delle proposte emendative riferite all'articolo 14 derivi dalla volontà del Governo di effettuare una nuova valutazione circa le proposte presentate dalle diverse forze politiche sui due aspetti dell'articolo 14 del provvedimento relativi alla possibilità per il Presidente della Repubblica di rinviare, ovvero di promulgare, anche solo specifiche disposizioni contenute in una legge.

Andrea GIORGIS (PD), preso atto della disponibilità manifestata dai relatori, ritira il suo emendamento 14.5, volto a recare modifiche al testo del nuovo articolo 74 della Costituzione, mantenendo invece il suo emendamento 14.3 con il quale si intende sopprimere la possibilità per il Presidente della Repubblica di chiedere alle Camere una nuova deliberazione limitata a specifiche disposizioni prima di promulgare una legge.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ribadisce la richiesta di una discussione sul complesso dell'articolo 14 del provvedimento, affinché la Commissione possa pervenire all'approvazione di un testo coerente alla luce dei rilievi svolti dalle diverse forze politiche.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nel confermare il proprio parere contrario sugli emendamenti che prevedono la soppressione dell'articolo 14, ribadisce, altresì, l'intenzione di riformulare il testo dell'articolo 74 della Costituzione, escludendo la possibilità, a seguito di un rinvio parziale di una legge alle Camere, della promulgazione delle sole disposizioni di legge che non abbiano costituito oggetto del rinvio.

Danilo TONINELLI (M5S) evidenzia in primo luogo come la riforma dell'articolo

74 della Costituzione debba essere concepita con riferimento a un esercizio fisiologico della funzione legislativa da parte del Parlamento e non in relazione al frequente utilizzo dei provvedimenti cosiddetti « *omnibus* », i quali contengono disposizioni tra loro fortemente eterogenee. Sottolinea, inoltre, come l'attuale formulazione dell'articolo 14 del provvedimento introduca il rischio di un incisivo nuovo ruolo del Presidente della Repubblica nell'agone politico, attribuendogli una facoltà di intervento nell'ambito dell'esercizio della funzione legislativa da parte del Parlamento.

Enzo LATTUCA (PD) ritira il suo emendamento 14.2, dichiarando di accogliere con favore la parte dell'articolo 14 del provvedimento che introduce una modifica dell'articolo 74 della Costituzione nel senso di consentire un differimento del termine di scadenza per l'approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, qualora essi siano rinviati alle Camere per una nuova deliberazione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, a fronte dei rischi prospettati da parte di alcuni deputati intervenuti nel dibattito, fa presente che il potere del Presidente della Repubblica di promulgare una legge anche limitatamente a specifiche disposizioni, ponendo così in atto un'«attività creativa», sarebbe neutralizzato dalla possibilità da parte delle Camere di effettuare una nuova deliberazione sull'intero provvedimento, senza limitazioni.

Danilo TONINELLI (M5S) concordando con alcune delle considerazioni svolte dal deputato Lattuca, condivide l'esigenza di ampliare il termine a disposizione per la conversione in legge di un decreto, qualora la richiesta del Presidente della Repubblica riguardi un decreto-legge, in quanto nei fatti accade spesso che il Capo dello Stato non rinvii alle Camere un decreto in prossimità di scadenza per evitare di assumersi la responsabilità della relativa decadenza.

Ritira, pertanto, l'emendamento Fraccaro 14.1, di cui è cofirmatario, auspicando che i relatori riformulino la disposizione nel nuovo articolo 74 della Costituzione nel senso indicato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) fa presente che il suo intervento ha avuto effetti positivi poiché ha avviato la discussione sul merito dell'articolo 14 del provvedi-

mento, contribuendo a individuare una soluzione migliorativa della disposizione del nuovo articolo 74 della Costituzione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, stante l'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 (C. 2659 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2659 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, adottata a New York il 20 dicembre 2006 (C. 2674 Governo ed abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2674 Governo ed abb., recante « Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, adottata a New York il 20 dicembre 2006 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità. Esame emendamenti C. 631-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato 19

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in relazione all'esame della proposta di legge C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.
Audizione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali (*Svolgimento e conclusione*) 20

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi, C. 2140 Cirielli e C. 2738, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 990 Gozi, C. 2140 Cirielli e C. 2738, approvata dal Senato*) 20

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi, C. 2140 Cirielli e C. 2738, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 26

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1609 Dambruoso, recante l'istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo.
Audizione di Lamberto Giannini, Direttore del Servizio centrale antiterrorismo presso il Ministero dell'interno (*Svolgimento e conclusione*) 26

AVVERTENZA 27

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 3 dicembre 2014.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26

luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità. Esame emendamenti C. 631-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.50 alle 10.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 10.15.

Indagine conoscitiva in relazione all'esame della proposta di legge C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.

Audizione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Antonello SORO, *Presidente del Garante per la protezione dei dati personali*.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Franco VAZIO (PD).

Risponde ai quesiti posti Antonello SORO, *Presidente del Garante per la protezione dei dati personali*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.

C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi, C. 2140 Cirielli e C. 2738, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 990 Gozi, C. 2140 Cirielli e C. 2738, approvata dal Senato).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alle proposte di legge C. 1735 Leva e C. 1850 Brunetta sono state abbinare le proposte di legge C. 990 Gozi, C. 2140 Cirielli e C. 2738, approvata dal Senato.

In sostituzione del relatore, onorevole Leva, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto delle proposte di legge abbinare.

La proposta di legge C. 2738, approvata dal Senato, è composta da sette articoli che introducono modifiche agli articoli 2, 4, 7, 9 e 23 della legge 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati.

Gli elementi principali sono: il mantenimento dell'attuale principio della responsabilità indiretta del magistrato (l'azione risarcitoria rimane azionabile nei confronti dello Stato); la limitazione della clausola di salvaguardia che esclude la responsabilità del magistrato; la ridefinizione delle fattispecie di colpa grave; l'eliminazione del filtro endoprocessuale di ammissibilità della domanda; una più stringente disciplina della rivalsa dello Stato verso il magistrato.

L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità dell'intero progetto di legge: rendere effet-

tiva la disciplina della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

L'articolo 2 interviene in più punti sull'articolo 2 della legge 117, relativo alla responsabilità del giudice per dolo o colpa grave.

Anzitutto, al comma 1 dell'articolo 2 viene estesa la risarcibilità del danno non patrimoniale anche al di fuori dei casi delle ipotesi di privazione della libertà personale per un atto compiuto dal magistrato. La novità costituisce un adeguamento a ormai costanti orientamenti della giurisprudenza (v. tra le altre, Cass. SS.UU., sent. 26972/2008 e la recente Corte cost., sent. 235/2014) che riconducono la tutela risarcitoria della persona al danno patrimoniale e a quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo oltre che del danno biologico in senso stretto, anche del danno morale soggettivo nonché dei pregiudizi diversi ed ulteriori costituenti lesione di un interesse costituzionalmente protetto.

In base al comma 1 così modificato il danno, patrimoniale e non patrimoniale, deve rappresentare l'effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con « dolo » o « colpa grave » nell'esercizio delle sue funzioni ovvero conseguente a « diniego di giustizia ».

Il comma 2 dello stesso articolo 2 della proposta di legge limita l'applicazione della cd. clausola di salvaguardia, che attualmente prevede che « non possono dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove ».

Pur confermando che il magistrato non è chiamato a rispondere per l'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove, il nuovo comma 2 esclude espressamente da tale ambito di irresponsabilità i casi di dolo, di colpa grave (come individuati dal nuovo comma 3) e di violazione manifesta della legge e del diritto della UE (come definite dal nuovo comma 3-bis). Nelle citate ipotesi,

quindi, anche l'attività interpretativa e valutativa può dare luogo a responsabilità del magistrato.

L'articolo 2 ridefinisce, poi, le fattispecie di colpa grave individuate dall'articolo 2, comma 3, della legge Vassalli.

Ai sensi del nuovo comma 3, i comportamenti del magistrati che costituiscono colpa grave sono tali *ope legis*, essendo stato soppresso ovunque il riferimento (di natura soggettiva) alla « negligenza inescusabile », che la giurisprudenza della Cassazione aveva ritenuto consistere in un *quid pluris* rispetto alla colpa grave.

Costituiscono nuove fattispecie di colpa grave: la « violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea » (tale formulazione sostituisce la « grave violazione di legge »); il « travisamento del fatto o delle prove »; l'adozione *extra legem* o senza motivazione di un provvedimento cautelare reale.

Il nuovo comma 3 stabilisce, infatti, che costituisce colpa grave del magistrato: a) la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea; b) il travisamento del fatto o delle prove; c) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; d) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; e) l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi previsti dalla legge oppure senza motivazione.

In particolare, le fattispecie di colpa grave previste dal nuovo comma 3 non sono più caratterizzate dall'elemento soggettivo della « negligenza inescusabile », oggi previsto per la grave violazione di legge, l'affermazione di un fatto inesistente, la negazione di un fatto esistente.

Il nuovo comma 3-bis dello stesso articolo 2 è disposizione chiarificatrice che stabilisce i presupposti di cui tenere conto per la determinazione dei casi in cui può rinvenirsi la sussistenza della violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea che, ai sensi del nuovo comma 3, costituiscono ipotesi di colpa grave del magistrato. Si tratta di una casistica non esaustiva; la disposizione

infatti precisa che si tiene conto « in particolare »: del grado di chiarezza e precisione delle norme violate; dell'inescusabilità e gravità della inosservanza.

In particolare, per il caso della sola violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si dovrà tenere conto anche: dell'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; del contrasto interpretativo, cioè del contrasto dell'atto o del provvedimento emesso dal giudice con l'interpretazione adottata dalla stessa Corte di giustizia.

Resta fermo, ai sensi del comma 3-*bis*, l'eventuale giudizio di responsabilità del magistrato per danno erariale davanti alla Corte dei conti ai sensi del DL 543/1996.

L'articolo 3 della proposta di legge aumenta da due a tre anni i termini previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 4 della legge 117 per la proposizione della domanda di risarcimento contro lo Stato, da esercitare nei confronti del Presidente del Consiglio (comma 1).

Il comma 2 dell'articolo 3 abroga l'articolo 5 della stessa legge 117 relativo al filtro di ammissibilità della domanda di risarcimento davanti al tribunale.

L'articolo 5 vigente prevede che vi sia una delibazione preliminare di ammissibilità della domanda di risarcimento verso lo Stato (controllo presupposti, rispetto termini e valutazione manifesta infondatezza) da parte del tribunale distrettuale.

Tale giudizio, ritenuto in dottrina e tra gli operatori del diritto uno degli elementi di maggior criticità della legge Vassalli, ha esercitato, di fatto, una funzione deflativa finendo per ridurre al minimo le possibilità di risarcimento per i cittadini. Dai dati che lo stesso Ministero della giustizia ha consegnato alla Commissione giustizia del Senato emerge che – dal 1988 ad oggi – su oltre 400 ricorsi per risarcimento proposti dai cittadini, solamente 7 si sono conclusi con un provvedimento che ha riconosciuto il risarcimento per dolo o colpa grave da parte di magistrati.

L'articolo 4 modifica l'articolo 7 della legge 117/1988 relativo all'azione di rivalsa dello Stato verso il magistrato, spettante al Presidente del Consiglio dei ministri.

Le novità rispetto all'attuale disciplina del comma 1 dell'articolo 7 sono le seguenti: l'azione deve essere esercitata entro 2 anni (anziché, uno come attualmente) dal risarcimento avvenuto sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale nei riguardi dello Stato; la rivalsa verso il magistrato è stata espressamente resa obbligatoria; per coordinamento con l'abrogazione dell'articolo 5 è eliminato il riferimento alla domanda di ammissibilità dell'azione; sono stati ancorati i presupposti della rivalsa al diniego di giustizia, alla violazione manifesta della legge e del diritto della UE o al travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-*bis*, stabilendosi, tuttavia, che l'elemento soggettivo della condotta dannosa del magistrato debba essere esclusivamente il dolo o la negligenza inexcusabile.

La proposta di legge conferma poi il vigente comma 2 dell'articolo 7 della legge 117, sull'inopponibilità della transazione al magistrato nel giudizio di rivalsa e disciplinare.

Viene poi modificato il successivo comma 3: è espunto il riferimento alla soppressa figura del conciliatore; viene confermata la sola responsabilità dolosa dei giudici popolari (delle corti d'assise); si prevede che gli estranei alla magistratura membri di organi giudiziari collegiali (ad es., gli esperti dei tribunali dei minorenni) rispondono, oltre che per dolo, per negligenza inexcusabile per travisamento del fatto o delle prove (attualmente tale responsabilità è stabilita per dolo e colpa grave, quest'ultima solo se derivante dall'affermazione, determinata da negligenza inexcusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento nonché dalla negazione, determinata da negligenza inexcusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento).

Inoltre, l'articolo 5 della proposta di legge interviene sull'articolo 8 della legge 117 ridefinendo i limiti quantitativi della

rivalsa. Essa non può eccedere una somma pari alla metà di un'annualità di stipendio (la normativa vigente prevede un terzo), al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui è proposta l'azione risarcitoria. Questo limite non si applica al fatto commesso con dolo, nel qual caso ovviamente l'azione risarcitoria è totale. L'esecuzione della rivalsa, invece, se effettuata mediante trattenuta sullo stipendio non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto (attualmente non può superare un quinto).

L'articolo 6 della proposta di legge 2738 modifica poi l'articolo 9 della legge Vassalli, coordinando la disciplina dell'azione disciplinare a carico del magistrato (conseguente all'azione di risarcimento intrapresa) con la soppressione del filtro di ammissibilità della domanda disposto dall'articolo 3, comma 2.

È, in tal senso, espunto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 117/1988 il riferimento al termine di due mesi dalla comunicazione del tribunale distrettuale (che dichiara ammissibile la domanda di risarcimento) entro il quale il PG della cassazione deve proporre l'azione disciplinare.

L'articolo 7, infine, integra con un comma aggiuntivo *2-bis* il contenuto dell'articolo 13 della legge 117/1988 (Responsabilità civile per fatto costituente reato) prevedendo la responsabilità contabile per il mancato esercizio dell'azione di regresso dello Stato verso il magistrato.

Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, il comma *2-bis* stabilisce, in capo al Presidente del consiglio e al Ministro della giustizia, oneri informativi annuali nei confronti della Corte dei conti in relazione alle condanne emesse nell'anno precedente per risarcimento del danno derivante da reato ed alle conseguenti azioni di regresso verso il magistrato.

Per quanto attiene alla proposta di legge C. 990 (Gozi ed altri), questa si compone di un articolo unico che interviene sugli articoli da 2 a 8 della legge 117 del 1988 modificando il sistema della re-

sponsabilità civile del magistrato con la finalità di assicurare maggiore concretezza ed efficacia.

Gli strumenti utilizzati a tal fine sono sostanzialmente, nel quadro di una estrema semplificazione del quadro normativo, l'eliminazione delle previsioni limitative della responsabilità.

In particolare: la lettera *a*) riformula il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 117 (responsabilità per dolo o colpa grave) introducendo le seguenti modificazioni: la previsione della risarcibilità del danno non patrimoniale per atti compiuti dal magistrato, anche al di fuori dei casi delle ipotesi di privazione della libertà personale; l'espressa previsione secondo cui chi vuole ottenere il risarcimento dei danni « deve » agire contro lo Stato (anziché, come attualmente, « può »). Tale ultima modifica, più che avere contenuti sostanziali, sembra volere rafforzare l'attuale sistema della responsabilità diretta dello Stato (e quella del magistrato a seguito di rivalsa). Sono poi abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2 ovvero la clausola di salvaguardia (le ipotesi di irresponsabilità del magistrato per attività di interpretazione della legge o di valutazione del fatto e delle prove) nonché la tipizzazione dei casi di colpa grave (comma 3); la lettera *b*) abroga l'intero articolo 3 della legge 117 relativo, in particolare, agli elementi costitutivi del diniego di giustizia; la lettera *c*) interviene sull'articolo 4 della legge 117 che detta disposizioni procedurali relative all'azione contro lo Stato. In particolare, mentre il nuovo primo periodo del comma 1 reca una più puntuale formulazione (si precisa che l'azione va esercitata contro lo Stato nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri), la sostituzione del comma 2 subordina l'avvio dell'azione di risarcimento verso lo Stato alla definitiva conclusione del procedimento cui l'atto, il comportamento o il provvedimento giudiziale dannoso del magistrato si riferisce (in modo simile, la p.d.l. C. 1850 si riferisce al provvedimento giudiziario pronunciato in ultima istanza); sono, inoltre abrogati dalla lettera *c*) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 relativi ai

termini di esercizio dell'azione civile di risarcimento; la lettera *d*) abroga gli articoli 5 e 6 della legge 117 relativi, rispettivamente, al giudizio di ammissibilità della domanda di risarcimento davanti al tribunale del distretto nonché all'eventuale intervento in causa del magistrato; la lettera *e*) modifica l'articolo 7 relativo all'azione di rivalsa. In particolare, viene riformulato il comma 1 da un lato, con l'esplicitazione dell'obbligo dello Stato all'azione di recupero; dall'altro, con l'eliminazione del termine attuale di un anno entro il quale va esercitata la rivalsa.

È in particolare, stabilito che con l'azione di rivalsa lo Stato deve vedersi rimborsare l'intero onere sostenuto (attualmente il limite è fissato ad 1/3 di un'annualità di stipendio). Sono poi soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 ovvero: la previsione dell'opponibilità al magistrato della transazione nel giudizio di rivalsa e in quello disciplinare; l'equiparazione alla responsabilità dei magistrati della responsabilità dei giudici popolari e dei cittadini estranei alla magistratura che concorrono alla formazione di collegi giudicanti. La lettera *f*), infine, sostituisce il comma 2 dell'articolo 8 individuando nella Corte dei conti il giudice competente per la proposizione dell'azione di rivalsa (attualmente il giudice naturale è il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello).

L'articolo unico della proposta C. 2140 Cirielli interviene sulla legge 117/1988 soltanto in relazione alla disciplina dell'azione di rivalsa. Elementi fondanti della proposta sono: la previsione, in sostituzione di tale azione, di un'azione di responsabilità amministrativo-contabile, che intende equiparare il magistrato agli altri funzionari dello Stato; la conseguente individuazione nella Corte dei conti del giudice competente per l'azione di regresso verso il magistrato, in sostituzione del tribunale distrettuale.

Alla sostituzione dell'azione di rivalsa corrisponde, anzitutto, la nuova denominazione della rubrica dell'articolo 8 della

L. 117 che da « azione di rivalsa » diventa « azione di responsabilità amministrativo-contabile ».

L'attuale comma 1 dell'articolo 7 è sostituito (articolo 1, lettera *a*)) con sei nuovi commi (da 1 a 1-*sexies*). Il primo stabilisce che il tribunale del distretto, una volta passata in giudicato la sentenza di risarcimento a carico dello Stato, contestualmente all'avvenuto risarcimento, deve trasmettere la decisione al competente procuratore regionale della Corte dei conti.

Della trasmissione alla indicata Procura regionale della sentenza e dell'intera documentazione afferente al giudizio è titolare il Presidente del tribunale del distretto. La Corte dei conti notifica con decreto al magistrato condannato la fissazione del giudizio (comma 1-*bis*).

Il successivo comma 1-*ter* prevede il possibile intervento in causa del magistrato « per presentare le sue giustificazioni » in base alle modalità stabilite dal regolamento di procedura dei giudizi della Corte dei conti (ovvero il RD 1038 del 1933).

Antonio MAROTTA (FI-PdL) con riferimento alla proposta di legge approvata dal Senato, esprime perplessità sul fatto che non sia prevista un'ipotesi di responsabilità per i magistrati che si discostino dagli orientamenti della Cassazione.

Il Viceministro della giustizia Enrico COSTA, ritiene il provvedimento in esame di fondamentale importanza e osserva come anche dall'esame svoltosi al Senato emerga una sostanziale convergenza circa la necessità di modificare la Legge Vassalli del 1988 che, anche alla luce degli interventi della Corte di giustizia dell'Unione europea, presenta talune lacune. Ritiene condivisibili i correttivi apportati dal testo approvato dal Senato. Ricorda come la procedura di infrazione n. 2009/2230, avviata dalla Commissione europea per la non conformità al diritto dell'Unione europea della legge n. 117 del 1988 sia attualmente allo stadio di messa in mora e come sia verosimile che a breve la

Commissione europea decida il deferimento in Corte di Giustizia, con il rischio di pesanti sanzioni pecuniarie. Esprime quindi l'invito a procedere con tempestività all'approvazione del provvedimento, così come imposto dai tempi della procedura di infrazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prende atto dell'intervento del Viceministro Costa, ricordando come il Governo, ai fini di una rapida calendarizzazione in Assemblea, debba farsi carico di rappresentare, nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo, che il provvedimento in esame rappresenta una sua priorità. Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori della Commissione, assicura che acquisirà l'orientamento dei gruppi nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per oggi.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ricorda come il Movimento 5 Stelle al Senato abbia votato a favore del provvedimento, ciò a dimostrazione di come il Movimento non si sottragga ad un dibattito importante. Nel replicare al collega Marotta, ritiene che non possa essere messa in dubbio la libertà del giudice di distaccarsi dagli orientamenti della Corte di cassazione. Osserva, tuttavia, come il testo approvato dal Senato necessiti di alcuni aggiustamenti ed esprime, in particolare, perplessità sulle nuove fattispecie di colpa grave rappresentate dal « travisamento del fatto o delle prove » e dall'adozione *extra legem* o senza motivazione di un provvedimento cautelare reale.

Anche in considerazione delle notizie apparse oggi sulla stampa, che evidenziano come nel nostro Paese vi sia un elevato livello di corruzione ed un'intensa ramificazione della mafia anche nell'ambito della politica nazionale, ritiene assurdo, inaccettabile e offensivo nei confronti dei magistrati, che il Governo consideri prioritario un provvedimento sulla responsabilità civile di questi ultimi.

Si domanda, piuttosto, che fine abbia fatto il disegno di legge governativo di

riforma della disciplina della prescrizione del reato, preannunciato prima nel DEF, poi alla fine di agosto e, infine, sia pure a sproposito, in occasione della vicenda Eternit.

Il Viceministro della giustizia Enrico COSTA ribadisce come, al di là del merito, nella valutazione del carattere prioritario del provvedimento incida la pendenza di una procedura di infrazione che può comportare, a breve, l'applicazione di sanzioni particolarmente gravose per l'Italia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2014 — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.

C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi, C. 2140 Cirielli e C. 2738, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Giuseppe BERRETTA (PD) ritiene che l'integrazione della relazione fatta nella seduta antimeridiana della Commissione in merito al testo trasmesso dal Senato sia stata chiara ed esaustiva, avendo messo in rilievo le importanti novità apportate da quel testo alla disciplina della responsabilità dei magistrati. Tuttavia, sente l'esigenza di intervenire per replicare alle

considerazioni fatte in quell'occasione dal deputato Bonafede, secondo cui il Senato avrebbe approvato un testo contro i magistrati, che ora il Governo rappresenterebbe alle Commissione Giustizia come una priorità, quando i problemi dell'Italia sarebbero ben diversi. In realtà, il testo in esame non è una sorta di clava contro la magistratura, quanto piuttosto uno strumento a tutela dei diritti dei cittadini nel caso in cui i loro diritti dovessero essere violati nel corso di un procedimento giudiziario. Non si tratta, quindi, di punire i magistrati, ma di garantire gli utenti della giustizia. L'esigenza di intervenire celermente su questa materia non deriva tanto da una valutazione discrezionale del Governo in merito a diverse priorità possibili, quanto invece dalle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha condannato l'Italia proprio per le carenze della legislazione in materia di responsabilità civile dei magistrati. A questa giurisprudenza si affianca quella della Corte Costituzionale, che in varie occasioni si è soffermata sulla materia della responsabilità civile dei magistrati.

Bisogna quindi guardare con grande attenzione al testo trasmesso dal Senato, che deve essere valutato come un provvedimento equilibrato, che segue le indicazioni della giurisprudenza europea.

Non condivide, pertanto, le critiche riportate a questo testo, comprese quelle, che in alcuni casi sembrano abnormi, del Consiglio superiore della magistratura, considerato che il testo è stato redatto anche a garanzia per i magistrati stessi. Ad esempio, non sono condivisibili i rilievi critici in relazione al travisamento del fatto e delle prove, in quanto non si tiene conto della giurisprudenza amministrativa sul vizio dell'eccesso di potere, che delinea anche la fattispecie del travisamento del fatto. Questa interpretazione potrebbe essere utilizzata anche nella materia che si sta esaminando, pur rapportandola alla questione particolare della responsabilità del magistrato. Non condivide assolutamente la nozione di travisamento che viene suggerita dal Consiglio superiore della magistratura nel suo parere. Non è

condivisibile neanche la tesi secondo cui i termini di decadenza per la presentazione del risarcimento del danno sarebbero eccessivi, poiché non si tiene conto che il termine di tre anni previsto è inferiore a quelli previsti in casi simili dall'ordinamento per altre situazioni. Il testo, a suo parere, contiene una serie di misure che sono state poste a tutela dei magistrati come, ad esempio, quelle che parametrano la misura della rivalsa allo stipendio considerato al netto delle trattenute fiscali.

Conclude ribadendo che la proposta di legge approvata dal Senato è equilibrata, rappresentando un punto di arrivo dal quale non si discosterebbe.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 dicembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.20 alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 dicembre 2014 — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1609 Dambrosio, recante l'istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo.

Audizione di Lamberto Giannini, Direttore del Servizio centrale antiterrorismo presso il Ministero dell'interno.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Lamberto GIANNINI, *Direttore del Servizio centrale antiterrorismo presso il Ministero dell'interno*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, e Nicola MOLTENI (LNA).

Risponde ai quesiti posti Lamberto GIANNINI, *Direttore del Servizio centrale antiterrorismo presso il Ministero dell'interno*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di François Crepeau, Relatore Speciale dell'ONU sui diritti dei migranti	28
SEDE CONSULTIVA:	
DL 168/2014 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	29
RISOLUZIONI:	
7-00538 Cicchitto: Sulle iniziative della comunità internazionale in merito alla crisi in Siria.	
7-00540 Scagliusi: Sulle iniziative della comunità internazionale in merito alla crisi in Siria (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00089 e 8-00090</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	39
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 2676 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	34
Sui lavori della Commissione	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
COMITATO PERMANENTE ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Comitato di presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero	36
ERRATA CORRIGE	36

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

Audizione di François Crepeau, Relatore Speciale dell'ONU sui diritti dei migranti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 168/2014 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione — Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, segnala che, a seguito dell'approvazione presso la I Commissione dell'emendamento Sibilina 1.1, nella sua nuova formulazione, è stato soppresso l'articolo 1 del decreto-legge in titolo, che recava le norme di competenza di questa Commissione, relative al rinnovo dei COMITES. Conseguentemente, è stato modificato anche il titolo del provvedimento che non opera più il riferimento alla proroga del termine previsto da disposizioni legislative concernenti tale materia.

Ricorda che i COMITES sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali o nominati, nel caso non raggiungano tale soglia, dall'autorità diplomatico-consolare. Ricorda altresì che le ultime elezioni si erano svolte il 26 marzo 2004 per 124 Comitati diffusi in 38 Paesi e che il prossimo rinnovo riguarderà 16 Comitati.

Segnala che il voto della Commissione Affari costituzionali è da porre in relazione al recepimento da parte della Commissione Bilancio di un emendamento del

Governo al disegno di legge di stabilità, attualmente all'esame del Senato, recante identico contenuto e finalizzato a prevedere che le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, siano rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione di tali disposizioni si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente; le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Conseguentemente, propone che la Commissione esprima un nulla osta sul provvedimento in titolo.

Mario MARAZZITI (PI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di nulla osta testé avanzata dal relatore, segnalando di avere già sostenuto in altre sedi l'opportunità di un rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES.

La Commissione approva quindi la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 13.45.**RISOLUZIONI**

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.45.

7-00538 Cicchitto: Sulle iniziative della comunità internazionale in merito alla crisi in Siria.

7-00540 Scagliusi: Sulle iniziative della comunità internazionale in merito alla crisi in Siria.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00089 e 8-00090).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che le risoluzioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente.

In qualità di primo firmatario della risoluzione n. 7-00538, procede ad illustrarla segnalando che tale atto di indirizzo è stato definito in risposta all'incontro informale con l'Inviato Speciale dell'ONU per la Siria, Staffan De Mistura, svoltosi la scorsa settimana presso l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle omologhe Commissioni esteri di Camera e Senato. Dall'incontro è, infatti, derivato un quadro assai preoccupante sulla situazione in atto in Siria, connessa all'intrecciarsi del conflitto interno a tale Paese tra sostenitori e oppositori al regime ad Assad, aggravato ulteriormente dall'espansione di *Daesh* che in Siria ed Iraq ha la sua espressione più significativa.

Sottolinea che le premesse della risoluzione danno conto dell'evolvere della crisi siriana, iniziata nella primavera del 2011, trasformatasi in una guerra civile di crescente intensità, che mette a rischio l'integrità del Paese e costituisce un potente fattore di destabilizzazione dell'intera area mediorientale. Tale crisi è all'origine di uno straordinario flusso di milioni di rifugiati diretto verso tutti i Paesi circostanti, come emerso anche in occasione delle missioni svolte dalla Commissione a Erbil, Amman e Beirut, e da cui potrebbe derivare un ulteriore rafforzamento dell'estremismo fondamentalista.

In tale contesto appare meritevole di sostegno il lavoro svolto dalle maggiori agenzie dell'ONU dedicate all'emergenza, anche in considerazione della difficoltà ulteriore derivante dall'arrivo della stagione invernale. Anche alla luce di quanto emerso in occasione delle citate missioni e in particolare in occasione dei sopralluoghi svolti presso i campi di rifugiati, riterrei utile e doveroso un rafforzamento del testo in discussione in riferimento alla necessità di assicurare fondi congrui all'azione svolta in particolare dal Programma Alimentare Mondiale.

Sottolinea che, come noto, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è espresso in modo unanime con due risoluzioni ai sensi del Capitolo VII della Carta dell'ONU, che danno sostegno sul piano giuridico all'azione svolta anche sul piano militare dalla coalizione internazionale di Stati formatasi con la Conferenza internazionale di Parigi sulla pace e sulla sicurezza in Iraq del 15 settembre 2014, alla quale l'Italia prende parte.

In questo contesto generale si colloca l'appello lanciato dalla Comunità di Sant'Egidio per Aleppo « Città Aperta » e il Piano d'Azione formulato dall'Inviato Speciale dell'ONU per la Siria, Staffan de Mistura, per abbassare l'intensità dello scontro in Siria e congelare il conflitto militare in un'area ad alto valore simbolico per la comunità internazionale, quale è la città di Aleppo.

Tutto ciò premesso, evidenzia che la risoluzione muove nella direzione di un sostegno attivo da parte nel nostro Governo in tutte le sedi internazionali alle iniziative dell'ONU e della comunità internazionale, anche in riferimento all'attuazione delle due risoluzioni citate, nel mantenimento del retroterra politico-militare rappresentato dalla scelta operata anche dal nostro Paese in sostegno della coalizione internazionale.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) illustra a sua volta l'atto di indirizzo in titolo a sua prima firma, che trova fondamento in talune audizioni svolte dalla Commissione, oltre che nelle missioni richiamate dal

presidente Cicchitto. Evidenza che la questione relativa all'intervento politico-militare rappresenta l'elemento che differenzia le due risoluzioni in titolo, oltre ad un più marcato riferimento al ruolo svolto dalla Turchia, presente nella risoluzione del suo gruppo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, richiamando la risoluzione approvata in data odierna dalla omologa Commissione del Senato, di tenore analogo a quella a prima firma del presidente Cicchitto, esprime parere favorevole su quest'ultima e avanza proposte di riformulazione riferite alla parte dispositiva della risoluzione del Movimento 5 Stelle, con particolare riferimento al primo, al quarto e al sesto punto degli impegni. Precisa, in particolare, l'opportunità di espungere la parola « straordinario » dal primo capoverso del dispositivo e di riformulare il quarto capoverso nei seguenti termini: « ad adoperarsi, in tutti i fori multilaterali, ivi incluso il gruppo informale « Amici della Siria » affinché si cessi immediatamente di fornire finanziamenti e supporto ai belligeranti in Siria e possa essere adottato in Consiglio di sicurezza un embargo su tutte le armi dirette in Siria, come auspicato dal Segretario Generale dell'ONU, Ban Ki Moon ». Propone, infine, con riferimento all'ultimo capoverso del dispositivo, di sostituire le parole: « in ultima istanza » con le seguenti: « di concerto con i partner internazionali ».

Esprime, infine, parere contrario sul quinto capoverso del dispositivo, in ragione del ruolo positivo che la Turchia svolge rispetto all'impegno internazionale contro ISIS, avendo assicurato un rilevante aiuto sul piano umanitario anche in accoglienza degli oltre cento mila rifugiati provenienti da Kobane, e per le posizioni che lo stesso Governo turco ha assunto nei confronti della regione autonoma siriana del Rojava, ritenuta da Ankara ancora vicina al PKK e a Damasco. Inoltre, tale regione non fa parte della coalizione internazionale istituita in occasione della Conferenza di Parigi e notoriamente am-

bisce ad un riconoscimento come autorità statale per il quale non sussistono i presupposti.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) accoglie le proposte di riformulazione avanzate dal rappresentante del Governo e mantiene il quinto capoverso del dispositivo per il quale chiede che la Commissione voti separatamente rispetto al restante testo della risoluzione a sua prima firma.

Vincenzo AMENDOLA (PD) esprime perplessità sulla risoluzione a prima firma Scagliusi malgrado le proposte di riformulazione formulate dal Governo e accolte dal proponente, in quanto basata su assiomi di principio non condivisibili. Quanto alla risoluzione di cui è cofirmatario, si associa alle parole del presidente Cicchitto in merito al contesto in cui tale atto di indirizzo è nato e alla esigenza che la comunità internazionale si muova lungo i due fronti rappresentanti, da un lato, dal contrasto a *Daesh* e, dall'altro, dalla soluzione della crisi in Siria. Segnala che la risoluzione prende spunto dal fallimento rappresentato da Ginevra I e II e dall'inopportunità di procedere al lancio di nuove conferenze internazionali e propone di ricostruire un contesto di dialogo politico a partire dalla realtà di Aleppo attraverso il sostegno al piano delle Nazioni Unite, senza sottacere i crimini commessi dal regime di Assad. Non vi è dubbio, infatti, che la soluzione del conflitto siriano consentirebbe alla coalizione internazionale di risolvere definitivamente il problema rappresentato dall'ISIS, né si può dubitare che la stessa coalizione internazionale sia priva di legittimità internazionale alla luce del chiaro mandato conferito dall'ONU ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Sottolinea che in tale contesto l'Italia ha compiuto una scelta ulteriore, non limitando la propria azione al piano militare ma estendendola a quello umanitario, e ciò a differenza di altri Paesi che pur fanno parte e contribuiscono attivamente alla coalizione.

Alla luce di tali considerazioni, ribadisce la contrarietà del suo gruppo sulla

risoluzione del MoVimento 5 Stelle, in quanto nega i presupposti giuridici internazionali citati e, conseguentemente, si oppone alle operazioni militari. Sottolinea la centralità della questione della legittimità internazionale che è alla base della linea seguita dal Governo e dal Parlamento italiani a partire dalle deliberazioni assunte il 20 agosto scorso. Ritiene consigliabile una linea di maggiore attenzione nei confronti della Turchia, che registri il passaggio delicato che il Governo di Ankara ha dovuto superare rispetto alla possibilità di entrare in territorio siriano nel contrasto a *Daesh*.

Conclusivamente, ricorda che se il cosiddetto Califfato ha come unico vantaggio quello di coagulare l'impegno della comunità internazionale e di tutti i Paesi dell'area, non sussiste tale unanimità di vedute rispetto al regime di Assad e al futuro della Siria, su cui il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha una visione articolata.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si associa convintamente all'intervento del collega Amendola.

Mario MARAZZITI (PI), intervenendo in qualità di cofirmatario della risoluzione n. 7-00538, evidenzia che tale atto di indirizzo muove innanzitutto nella direzione di favorire la cessazione delle violenze e di avviare una iniziativa innovativa intorno alla simbolica città di Aleppo, nei termini proposti dall'appello della Comunità di Sant'Egidio e recepiti dal Piano d'azione dell'Inviato Speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura. Osserva che la strategia innovativa si fonda su un approccio dal basso, finalizzato ad instaurare una pace separata ed un dialogo possibile tra i diversi interlocutori.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, oltre che sulla risoluzione n. 7-00538, sui capoversi contenuti sia nella premessa che nel dispositivo della risoluzione a prima firma Scagliusi dedicati alla trattazione dei profili umanitari, che dichiara di condividere,

associandosi alla proposta di voto per parti separate avanzata dal collega Scagliusi.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) esprime soddisfazione per l'avvio della discussione odierna, che valorizza il ruolo internazionale e diplomatico assolto dalla Comunità di Sant'Egidio con la meritevole iniziativa relativa ad Aleppo. Esprime, inoltre, un consenso di massima sulla risoluzione a prima firma Cicchitto, in quanto mostra di recepire l'elemento politico saliente emerso in occasione del recente incontro informale con l'Inviato Speciale De Mistura, relativo alla rimozione delle cause che hanno comportato l'emergere di *Daesh*. La risoluzione affronta, infatti, il tema del conflitto siriano e appare finalizzata ad una strategia nei confronti di *Daesh* che impedisca l'ulteriore degenerazione della guerra civile. Inoltre, l'atto in discussione tende sul piano politico a superare o integrare l'approccio esclusivamente militare, anche se non giunge a contemplare il ruolo svolto dall'Iran. Rispetto a tale Paese, sottolinea che allo stato attuale Teheran contribuisce all'azione militare contro ISIS in totale autonomia a causa di un *embargo* politico ormai privo di ragioni. Si tratta, a suo giudizio, di un profilo meritevole di approfondimento, strettamente connesso agli equilibri regionali e senza il quale l'azione militare della coalizione internazionale è del tutto inefficace. Auspica un approccio più cauto nei riguardi della Siria, tenendo conto che le risoluzioni dell'ONU non contemplano un intervento militare sul suo territorio e non essendo mai stato espresso in modo esplicito da parte di Damasco un assenso in tale direzione, a differenza di quanto è avvenuto in Iraq. D'altra parte un'iniziativa militare in territorio siriano rappresenterebbe un'aggressione ad uno Stato sovrano e richiamerebbe veementi reazioni da parte di attori quali l'Iran o la Russia. Ribadisce, infine, l'opportunità di una discussione su Aleppo e la piena condivisione sugli elementi di analisi e sulla necessità di un fermo impegno sul piano umanitario, senza cedere

a forzature che andrebbero ben oltre il piano d'azione delle Nazioni Unite.

Per tali motivi, associandosi alla proposta di voto per parti separate, preannuncia il voto favorevole sul complessivo testo della risoluzione n. 7-00538 con l'eccezione del secondo capoverso del dispositivo, su cui preannuncia il voto contrario del suo gruppo. Preannuncia altresì il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione n. 7-00540, per quanto non del tutto in tema rispetto alla iniziativa intorno ad Aleppo.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) condivide le considerazioni del collega Amendola e, rivolgendosi all'onorevole Palazzotto, ritiene che non vi sia contraddizione tra i due impegni previsti dalla risoluzione di cui è cofirmataria. Tali impegni descrivono, infatti, due livelli di strategia che muovono però verso lo stesso obiettivo e che guardano, da un lato, alla giusta contrapposizione a *Daesh* sulla base del diritto internazionale e, dall'altro, alla sperimentazione di un percorso nuovo intorno ad Aleppo, da estendere auspicabilmente all'intera regione.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, in considerazione della discussione in corso, si rimette alla Commissione quanto alla valutazione sulla risoluzione a prima firma Scagliusi.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la Commissione procederà al voto per parti separate sulla risoluzione n. 7-00538 a partire dalla premessa e dal primo impegno dell'atto di indirizzo per poi deliberare sul secondo impegno della risoluzione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi all'unanimità la parte motiva unitamente al primo capoverso della parte dispositiva, nonché, a maggioranza dei presenti, il secondo capoverso della parte dispositiva della risoluzione n. 7-00538, come riformulata, che assume il n. 8-00089 (*vedi allegato 1*).

Vincenzo AMENDOLA (PD) ritiene che la risoluzione del Movimento 5 Stelle, essendo fondata su presupposti non condivisibili, non possa essere votata per parti separate.

Manlio DI STEFANO (M5S), in qualità di cofirmatario, manifesta la disponibilità del suo gruppo allo stralcio del sesto punto della premessa della risoluzione n. 7-00540, in accoglimento delle perplessità segnalate dal collega Amendola.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ribadisce la proposta affinché la Commissione proceda alla deliberazione per parti separate sulla risoluzione n. 7-00540, condividendo la disponibilità manifestata dal collega Di Stefano, e in riferimento al quinto capoverso della parte dispositiva, che conferma di volere mantenere in difformità rispetto alla proposta avanzata dal sottosegretario Della Vedova.

Vincenzo AMENDOLA (PD) mantiene la valutazione contraria del suo gruppo sulla risoluzione del Movimento 5 Stelle, ritenendo preferibile una deliberazione complessiva e più conforme alla posizione politica tenuta dai singoli gruppi.

Manlio DI STEFANO (M5S) ritiene che il suo gruppo abbia compiuto passi significativi nella direzione indicata dal collega Amendola e che l'unico ostacolo alla presentazione di un unico atto di indirizzo sottoscritto dai gruppi di maggioranza e di opposizione era rappresentato dal secondo capoverso della parte dispositiva della risoluzione a prima firma Cicchitto, non condivisa dal suo gruppo.

Mario MARAZZITI (PI), a maggior chiarezza, sottolinea che il secondo capoverso del dispositivo della risoluzione a prima firma Cicchitto, testé approvato, non contempla alcun riferimento alla Siria.

Vincenzo AMENDOLA (PD), alla luce di quanto affermato dal collega Di Stefano e a temperamento di un orientamento già da

lui manifestato, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulle parti della risoluzione n. 7-00540 su cui il parere del Governo è favorevole, preannunciando un voto contrario sulle restanti parti.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la Commissione procederà alla votazione parti separate della risoluzione n. 7-00540.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi la premessa e il dispositivo della risoluzione n. 7-00540 come riformulata, e che pertanto assume il numero 8-00090 (*vedi allegato 2*), e respinge il quinto capoverso del dispositivo della medesima risoluzione.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

C. 2676 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, segnala che l'Accordo con il Kazakistan è inteso a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità organizzata ed i reati ad essa

connessi, in particolare quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti, all'immigrazione clandestina e al terrorismo, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali riconosciuti dai nostri due Paesi. L'articolo 2 dell'Accordo definisce, le diverse figure di reato connesse alla criminalità organizzata come il terrorismo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, crimini riferibili ad attività economiche, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, i reati contro la proprietà, la falsificazione di documenti, la fabbricazione e la diffusione di denaro e di altri mezzi di pagamento falsi, il traffico di armi e di sostanze nucleari e radioattive, il traffico illecito di opere d'arte, i reati ambientali e quelli informatici (articolo 2).

Sottolinea poi come gli organi competenti al contrasto delle varie tipologie di reati previsti nell'Accordo sono, per il nostro Paese, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per la parte kazaka, gli organismi preposti alla sicurezza, agli affari internazionali e alla prevenzione dei crimini economici, come previsto dall'articolo 3 dell'Accordo in esame. La cooperazione tra i due Paesi avviene attraverso uno scambio sistematico di informazioni, atti normativi, esperienze e tecnologie di lavoro, nonché il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità. Tali obiettivi si realizzano, tra l'altro, mediante lo scambio di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di aggiornamento comuni in specifiche tecniche investigative e operative e lo scambio di esperienze e di conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti di comunicazione telematica e alla sicurezza dei trasporti.

Ricorda che nel contrasto del traffico illecito di stupefacenti, in conformità alle convenzioni internazionali sul controllo delle droghe, l'articolo 5 dell'Accordo assicura il mantenimento di un'analoga collaborazione reciproca, che prevede adeguato scambio di dati, informazioni ed esperienze. Le Parti si impegnano infatti ad adottare misure comuni per la lotta

contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e relativi nuovi tipi, ricorrendo, ove previsto dalla legislazione nazionale delle Parti, alla tecnica delle « consegne controllate » e delle « attività sotto copertura ».

Ai fini del contrasto del terrorismo, rileva che gli organi competenti delle Parti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, scambieranno informazioni, in particolare su atti terroristici pianificati e compiuti, sui relativi preparativi, sulle forme e sui metodi del loro compimento, sui gruppi terroristici, nonché sulle persone che, nel territorio dello Stato dell'altra Parte, pianificano, compiono o hanno compiuto reati contro gli interessi dello stesso, come previsto dall'articolo 6. Per il contrasto degli atti terroristici è previsto lo scambio, esclusivamente fra le unità di antiterrorismo dei competenti organi delle Parti, delle informazioni su persone sospettate di appartenere ad organizzazioni estremiste limitatamente a casi concreti, qualora sussista la necessità di contrastare gli atti terroristici o di prevenire i reati, che si connotano per la potenziale minaccia alla sicurezza nazionale e pubblica.

Ai fini della lotta all'immigrazione clandestina, l'articolo 7 dell'Accordo dispone che lo scambio di informazioni si focalizzi sull'attraversamento clandestino dei confini delle Parti, sul possesso di falsa documentazione e sulle organizzazioni criminali coinvolte.

Ulteriori disposizioni pattizie, previste dagli articoli 8-14, disciplinano l'intensificazione della collaborazione tra gli uffici centrali nazionali dell'Interpol, le modalità di utilizzo e di tutela dei dati personali; la possibilità di respingimento delle richieste di assistenza, qualora possano nuocere alla sovranità o alla sicurezza delle Parti o siano in contrasto con le rispettive normative nazionali; l'assunzione delle rispettive spese riguardanti l'esecuzione dell'intesa; la risoluzione, per via diplomatica, delle eventuali controversie originate dall'interpretazione o dall'applicazione dell'atto internazionale; la possibilità di mo-

difica o integrazione dell'Accordo con un protocollo aggiuntivo e le modalità di entrata in vigore.

Ricorda che, come riportato nel disegno di legge di ratifica all'articolo 3, l'onere totale derivante dall'Accordo ammonta a euro 99.530 annui a decorrere dal 2014, dettagliati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Conclude raccomandando l'approvazione di questo disegno di legge, che si affianca agli altri due provvedimenti di ratifica degli accordi sottoscritti con Astana recentemente esaminati da questa Commissione, aventi ad oggetto, rispettivamente, il trasferimento delle persone condannate e la cooperazione militare, e costituisce un ulteriore tassello nella strategia di rafforzamento della cooperazione con un *partner* strategico in Asia centrale come il Kazakhstan.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) manifesta profonda contrarietà ad un sollecito *iter* di esame del provvedimento in titolo in quanto relativo ad un Paese non rispettoso degli *standard* internazionali di diritto umanitario, come attestano i rapporti delle maggiori agenzie specializzate come *Human Rights Watch* o *Amnesty International*. Peraltro, il Kazakhstan ha dimostrato in più occasioni di essere un Paese che ha adottato una nozione estensiva di terrorismo, che giunge ad includere ogni manifestazione di dissenso antigovernativo. Come già osservato in occasione dell'esame in sede referente di un analogo provvedimento attualmente all'esame dell'Assem-

blea, ribadisce l'opportunità di rallentare il percorso di ratifica di accordi con Paesi conculcatori dei diritti umani.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) concorda sulla necessità di considerare in via prioritaria i temi della legalità internazionale, ma anche di guadagnare consapevolezza sui punti di debolezza che anche il nostro Paese ha in tema i diritti umani, come dimostra la condizione media all'interno delle nostre carceri. Ritiene che il contributo del collega Palazzotto abbia il merito di promuovere una riflessione doverosa, finalizzata all'individuazione di un punto di equilibrio tra le diverse istanze.

Andrea MANCIULLI (PD) non condivide sul piano metodologico l'approccio dell'onorevole Palazzotto, poiché in tema di terrorismo non è praticabile escludere *a priori* accordi con Paesi non del tutto in linea con gli *standard* democratici.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di martedì 9 dicembre prossimo.

Sui lavori della Commissione.

Carlo SIBILIA (M5S), non essendo potuto sopraggiungere tempestivamente alla seduta odierna, interviene in riferimento al decreto-legge n. 168 del 2014, su cui la Commissione ha espresso in data odierna il proprio nulla osta, per ribadire il profondo dissenso del suo gruppo in ragione

della disomogeneità delle norme contenute nel provvedimento e della anomala solerzia con cui la maggioranza ha provveduto ad inserire nel disegno di legge di stabilità le norme di cui all'articolo 1 del provvedimento.

Marco FEDI (PD) ricorda al collega Sibilìa che per effetto di un emendamento da lui presentato è stato soppresso l'articolo 1 del citato decreto-legge, al fine di consolidare la fissazione dell'appuntamento elettorale al momento dell'entrata in vigore della legge di stabilità.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Fabio PORTA.

Audizione del Comitato di presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero.

L'audizione è stata svolta dalle 15.10 alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 344 del 26 novembre 2014, a pagina 316, prima colonna, ultima riga deve leggersi « 14.05 » in luogo di « 15.05 ».

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00538 Cicchitto: Sulle iniziative della Comunità internazionale in merito alla crisi in Siria.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

la crisi siriana, iniziata nella primavera del 2011, si è trasformata in una guerra civile di crescente intensità, che mette a rischio l'integrità del Paese e costituisce un potente fattore di destabilizzazione dell'intera area mediorientale;

il bilancio della crisi, ancora provvisorio, è di 215 mila morti di oltre 3 milioni di profughi esterni verso la Turchia, il Libano, la Giordania, l'Iraq, l'Egitto e l'Europa, di 7 milioni di profughi interni; inoltre, più della metà della popolazione siriana è dipendente dagli aiuti per la sua sopravvivenza, tanto che l'UNHCR ha definito la situazione siriana la « più grande emergenza umanitaria del nostro tempo »;

vi sono evidenti rischi per la stabilità di Paesi vicini, in alcuni dei quali (Iraq, Giordania o Libano) i profughi costituiscono ormai quasi un quarto della popolazione;

la condizione dei profughi rischia di peggiorare ulteriormente, proprio in coincidenza con il periodo invernale, a causa dell'annunciata sospensione, per mancanza di fondi, dell'assistenza finora assicurata dal Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite;

la crisi siriana costituisce il terreno ideale per il rafforzamento dell'estremismo fondamentalista armato, in particolare di quello del cosiddetto Daesh, che ha raggiunto inedite dimensioni militari organizzate, fino a rappresentare una minaccia all'integrità territoriale di paesi del-

l'area, oltre che una delle maggiori sfide contemporanee alla sicurezza, alla democrazia e alla libertà, in primo luogo quella religiosa;

il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è espresso in maniera molto chiara sulla crisi siriana, approvando all'unanimità le risoluzioni n. 2170 del 15 agosto 2014 e n. 2178 del 24 settembre 2014 ai sensi del Capitolo VII della Carta dell'ONU;

in attuazione di tali risoluzioni e contro la grave minaccia alla stabilità regionale rappresentata da *Daesh*, anche ad esito della Conferenza internazionale di Parigi sulla pace e sulla sicurezza in Iraq del 15 settembre 2014, si è attivata una coalizione internazionale di Stati, alla quale l'Italia prende parte, finalizzata ad una strategia di contrasto ad ampio spettro sul piano politico-diplomatico, sul piano militare ed umanitario;

in generale, ad oltre tre anni dall'inizio del conflitto, dopo il fallimento di alcune iniziative diplomatiche, e nel nuovo scenario segnato dall'avanzare della minaccia terroristica, emerge con forza la necessità di riattivare l'iniziativa della comunità internazionale per una soluzione politica che metta fine al più presto allo scontro militare, superando l'emergenza umanitaria e prospettando una transizione e un processo di riconciliazione attivamente sostenuti dalla comunità internazionale;

richiamate le proposte dell'appello *Save Aleppo* per Aleppo « Città Aperta », lanciato dalla Comunità di Sant'Egidio il

22 giugno 2014, sottoscritto da autorità internazionali e premi Nobel, sottoposto al Segretario Generale dell'ONU il 7 novembre 2014, con l'obiettivo di salvare il milione e duecentomila abitanti siriani della grande città ormai assediata e con essa la convivenza tra gruppi ed etnie diverse grazie alla presenza dell'ONU e al mantenimento di un corridoio umanitario, prima dello scontro ormai possibile tra *Daesh*, forze governative e altri gruppi armati;

l'Inviato Speciale dell'ONU per la Siria, Staffan de Mistura, ha recentemente formulato un Piano d'azione per abbassare l'intensità dello scontro in Siria e congelare il conflitto militare a partire da un'area ad alto valore simbolico per la comunità internazionale, quale è la città di Aleppo;

tale piano sta raccogliendo i primi necessari consensi da alcuni degli attori coinvolti e può dunque rappresentare una seria prospettiva verso la soluzione della crisi;

l'Unione europea è chiamata a contribuire in tale direzione, svolgendo un ruolo più forte nella regione mediorientale e affermandosi come soggetto attivamente impegnato per la pace e la soluzione politica dei conflitti;

l'Italia, per la sua collocazione geopolitica, può svolgere un importante ruolo di stimolo a tale prospettiva di pace,

impegna il Governo:

a sostenere attivamente, nelle relazioni bilaterali, nella cornice di politica estera dell'Unione europea e in tutte le sedi internazionali, l'iniziativa dell'Inviato Speciale dell'ONU per la Siria finalizzata a salvare Aleppo quale « Città aperta » e simbolo della convivenza tra culture e religioni, nonché ogni altro sforzo utile a favorire il successo di una soluzione politica utile a mettere fine al conflitto siriano e a contrastare la minaccia terroristica;

a sostenere in tutti i modi, in un quadro di contrapposizione anche politico-militare, l'azione della coalizione internazionale, istituita ai sensi della citata risoluzione dell'ONU n. 2170, e di tutti i soggetti impegnati nella lotta contro il terrorismo di *Daesh* e di altri gruppi armati e/o terroristici, sollecitando tutti gli attori e i Governi della regione a collaborare appieno nel contrastare tale minaccia, essendo tale cooperazione fondamentale per la sicurezza della regione.

(8-00089) « Cicchitto, Manciuoli, Amendola, Marazziti, Alli, Locatelli, Rabinò, Valentini ».

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00540 Scagliusi: Sulle iniziative della Comunità internazionale in merito alla crisi in Siria.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,
premessò che:

è stato accolto, in fase di discussione del decreto-legge di proroga delle missioni internazionali (decreto-legge 109 del 1° agosto 2014, n. 141, convertito dalla legge n. 141 del 1° ottobre 2014), l'ordine del giorno 9/02598-AR/033, a prima firma Luca Frusone, ove si richiedeva espressamente « a chiedere nelle sedi opportune che ogni iniziativa sul territorio siriano della coalizione anti-Isis sia autorizzata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con il più largo consenso della comunità internazionale e che siano evitate iniziative unilaterali che possano mettere a rischio la compattezza stessa del fronte anti-Isis »;

il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è espresso in maniera molto chiara sulla crisi siriana, approvando all'unanimità le risoluzioni n. 2170 del 15 agosto 2014 e n. 2178 del 24 settembre 2014, ai sensi del capitolo VII della Carta dell'ONU;

dalle autorità della regione autonoma siriana del Rojava, della quale fanno parte la provincia e la città di Kobane, si apprende come risultino mancare autoambulanze, strutture mediche e medicinali, mentre l'imminente arrivo dell'inverno espone oltre 1 milione e mezzo di profughi e sfollati ospitati nella regione in condizioni di drammatico disagio;

una delegazione della III Commissione della Camera dei deputati ha svolto una missione a Erbil dal 2 al 5 novembre

2014 con l'obiettivo di approfondire le dinamiche connesse alla crisi in atto nella regione del Kurdistan iracheno; in particolare, con un sopralluogo al campo sfollati di Baharka la delegazione ha potuto constatare in quali condizioni precarie e al limite della dignità umana vivano gli oltre 3000 sfollati, in campi di accoglienza ormai insufficienti e messi alla prova dall'arrivo dell'inverno e dai fenomeni di sfruttamento di donne e bambini in una rete criminale di mercati di schiavi;

è stato possibile, sempre durante la citata missione a Erbil, incontrare componenti delle forze peshmerga, che hanno richiesto alle forze internazionali, tra le altre cose, un particolare supporto di *intelligence*, equipaggiamenti difensivi e possibilità di formazione del loro personale per lo sminamento;

sul piano umanitario l'impegno che attende la comunità internazionale riveste un carattere straordinario, alla luce della condizione in cui versano i circa 1,5 milioni di sfollati affluiti in Kurdistan. Al riguardo, occorre evidenziare il particolare disagio che segna la condizione della minoranza yazida che, a differenza di quella cristiana, non può contare su alcuna forma di organizzazione interna o rete di assistenza; attualmente, sarebbero 400 mila i rifugiati yazidi in Kurdistan, per lo più fuggiti in regioni di montagna; inoltre, sarebbero circa 3 mila le donne attualmente rapite e sotto il controllo dell'Isis, destinate al mercato degli schiavi, dove il prezzo medio di ogni singola donna è fissato in 650 dollari, elevato a 20 mila dollari

qualora ONG o soggetti intermediari intendano riscattare le donne yazide;

il 30 novembre 2014, nel corso dell'approvazione della legge di stabilità 2015 nel suo primo passaggio alla Camera dei deputati, è stato accolto un ordine del giorno a prima firma Spadoni in cui si impegna il Governo «ad assicurare un pieno sostegno all'azione italiana in termini di aiuti umanitari, all'azione dell'Unhcr e un contributo specifico in termini di strutture specializzate nell'accoglienza e nel supporto soprattutto psicologico alle vittime delle violenze»,

impegna il Governo:

a prevedere un piano di aiuti umanitari, di mezzi di soccorso e di attrezzature mediche, da concordare con le organizzazioni umanitarie internazionali e con le organizzazioni non governative italiane ed europee, da inviare in Iraq e in Siria, nelle zone interessate dal conflitto o che ospitano campi di accoglienza dei profughi e degli sfollati dalle città teatro della guerra, senza distinzioni tra minoranze religiose;

a prevedere l'avvio di progetti di sostegno psicologico per le donne fatte

oggetto di compravendita e vittime di violenza sessuale;

ad assumere un'iniziativa internazionale per il cessate il fuoco, la smilitarizzazione delle città contese, l'apertura di corridoi umanitari, il ripristino delle forniture di acqua potabile e di energia elettrica, il sostegno e l'accoglienza ai profughi come preconditione per il ritorno in sicurezza degli stessi nei loro villaggi e case;

ad adoperarsi, in tutti i fori multilaterali, ivi incluso il gruppo informale « Amici della Siria » affinché si cessi immediatamente di fornire finanziamenti e supporto ai belligeranti in Siria e possa essere adottato in Consiglio di sicurezza un embargo su tutte le armi dirette in Siria, come auspicato dal Segretario Generale dell'ONU, Ban Ki Moon;

a promuovere, di concerto con i partner internazionali, un'indagine in sede ONU per la ricerca e la tracciabilità di tutte le fonti monetarie che finanziano forze armate irregolari e/o non riconosciute ufficialmente nell'area oggetto della risoluzione.

(8-00090) « Scagliusi, Spadoni, Manlio Di Stefano, Grande, Di Battista, Sibilìa, Del Grosso ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Su una variazione nella composizione della Commissione	41
Sui lavori della Commissione	41
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 116 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Frusone</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. C. 2679- <i>quater</i> Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.

Su una variazione nella composizione della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché delle sedute odierne sia data pubblicità anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica, quindi, che a decorrere dal 1° dicembre 2014 i deputati Andrea Cecconi, del gruppo Movimento 5 Stelle, e

Gennaro Migliore, del gruppo Partito Democratico, entrano a far parte della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Donatella DURANTI (SEL) fa presente che alle ore 15 si svolgerà in Assemblea una seduta di *question time* alla quale interverrà eccezionalmente il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi. Poiché i lavori della Commissione prevedono alla stessa ora, nell'ambito della discussione delle risoluzioni sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto Predator, l'audizione informale del Capo del III Reparto dello stato maggiore dell'Aeronautica, generale Candotti, invita la presidenza a valutare l'opportunità di rinviare l'audizione, ancorché la stessa sia già programmata da tempo.

Elio VITO, *presidente*, preso atto che la Commissione condivide la proposta della deputata Duranti, avverte che l'audizione informale sarà rinviata ad altra data.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa.

Atto n. 116.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del programma pluriennale in titolo, rinviato nella seduta del 26 novembre 2014.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 novembre il relatore, onorevole Scanu, ha illustrato i contenuti del programma pluriennale in esame e che il 25 novembre scorso la Commissione ha svolto, nell'ambito dell'esame del programma, l'audizione del Capo di stato maggiore della Difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli.

Avverte quindi che la Commissione Bilancio ha deliberato questa mattina i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario dell'atto in esame e ricorda che gli stessi saranno comunicati alla Presidente della Camera, unitamente al parere espresso dalla Commissione, per essere trasmessi al Governo.

Gian Piero SCANU (PD) presenta una proposta di parere favorevole con condizioni, che illustra (*vedi allegato 1*), sottolineando il rilievo posto su alcuni obblighi nascenti dalle stesse disposizioni di legge vigenti.

Chiarisce, con riferimento alla prima condizione, che la richiesta dell'elenco delle navi da dismettere nel prossimo decennio non nasce dal desiderio di stilare una sorta di anagrafe delle unità navali, bensì da quella di ottenere precisi elementi di informazione relativi alle esigenze manifestate dai vertici politici e militari in più occasioni nel corso delle loro audizioni presso le Commissioni difesa della Camera e del Senato.

Quanto alla seconda condizione, osserva che questa prende le mosse dalla necessità di fare sistema allo scopo di garantire sia la massima trasparenza, sia il mantenimento di costi contenuti.

Sottolinea, quindi, come con la quarta condizione intenda ribadire l'esigenza che sia rispettato il principio più volte affermato in base al quale le risorse relative al bilancio della Difesa devono ripartirsi tra i settori del personale, dell'esercizio e dell'investimento secondo le percentuali del 50, 25 e 25 per cento.

Nel rimarcare, infine, l'atteggiamento di laicità con il quale ha maturato la proposta di parere testé formulata, che ha redatto nel più assoluto e rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la materia dei programmi d'armamento, esprime l'auspicio che il Governo possa accoglierla favorevolmente.

Luca FRUSONE (M5S) ringrazia il relatore per aver svolto un lavoro che, sotto alcuni profili, ritiene interessante e condivisibile: si riferisce, in particolare, alla condizione con cui si chiede l'elenco delle singole unità navali da dismettere, nonché al richiamo al rispetto dei principi della legge di riforma dello strumento militare.

Dichiara, tuttavia, che il suo gruppo non può condividere una proposta di parere favorevole, per quanto critica e corredata da condizioni molto consistenti. Infatti, ad avviso del gruppo del Movimento 5 Stelle, le criticità del programma navale in esame sono tali che su di esso non si può esprimere altrimenti che un parere contrario.

Evidenzia, innanzitutto, che il limite del 25 per cento per gli investimenti risulta già ampiamente superato, se si prendono in considerazione anche i programmi sostenuti attraverso stanziamenti appostati sui capitoli del bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

In secondo luogo, manifesta contrarietà rispetto all'utilizzo strumentale che viene fatto del Libro bianco della difesa. Osserva, infatti, che mentre per il programma relativo agli F-35 si afferma che occorre aspettare una puntuale definizione

degli indirizzi prima di procedere alle successive acquisizioni, altrettanto non viene detto per il programma navale.

Infine, pur concordando sulla necessità di rinnovare una flotta oramai datata anche sotto il punto di vista tecnologico, esprime contrarietà sulla scelta di sostituire le unità navali ormai obsolete con navi dalla tipologia completamente differente, le cui caratteristiche tecniche, peraltro, sono state illustrate alla Commissione in maniera fumosa e parziale, e questo nonostante il fatto che vengono esposte in modo più preciso sulle riviste specializzate, anche in rete, a disposizione di tutti.

Tutto ciò premesso, ribadisce la contrarietà del Movimento 5 Stelle alla proposta di parere del relatore e presenta una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 2*).

Donatella DURANTI (SEL) manifesta preliminarmente apprezzamento per le parole del relatore, riconoscendone l'onestà intellettuale e la coerenza con l'atteggiamento assunto sin dall'inizio della legislatura a favore di una battaglia per il rigore, la chiarezza, la trasparenza e il rispetto delle prerogative del Parlamento.

Sottolinea quindi positivamente come le motivazioni alla base della proposta del parere del relatore siano frutto del dibattito parlamentare che è stato svolto sul tema dei programmi d'armamento e delle prerogative delle Camere. Tuttavia, preannuncia che non voterà a favore della proposta di parere del relatore, in ragione della contrarietà del suo gruppo al programma navale.

Ricorda, infatti, che il proprio gruppo aveva a suo tempo, in occasione dell'esame della legge di stabilità per il 2014, aveva votato in dissenso rispetto alle norme che istituivano i contributi ventennali per il programma navale e ribadisce la forte contrarietà del gruppo al finanziamento di ulteriori programmi pluriennali che vanno a sommarsi a quelli già in corso, impegnando risorse pubbliche che dovrebbero, a suo giudizio, andare a beneficio di altri settori dell'attività pubblica.

Esprime, peraltro, preoccupazione per la tipologia di navi che verranno costruite, la cui grandezza fa presupporre che serviranno più alle ambizioni di una grande potenza militare che al soccorso dei migranti ed alla salvaguardia delle vite umane.

Conclude auspicando di poter al più presto discutere con il Ministro della difesa, in merito agli obiettivi da individuare nell'ambito del Libro bianco della difesa, e di non dover invece ancora discutere delle esigenze di rafforzamento militare manifestate dagli Stati maggiori della Difesa e delle diverse Forze armate.

Marco MARCOLIN (LNA) rileva che la proposta di parere del relatore è per certi versi assai dura e si oppone a quella che rischia di configurarsi come una richiesta di autorizzazione in bianco da parte del Governo. Apprezza, in particolare, la condizione riferita all'elenco delle unità navali da dismettere, anche se lamenta la mancanza di un riferimento alla tempistica sull'immissione in esercizio delle nuove unità.

Ritiene che sarebbe stato preferibile sottoporre al parere del Parlamento un programma così vasto e importante solo dopo l'approvazione del Libro bianco della difesa e preannuncia che il suo gruppo appoggerà la proposta di parere favorevole del relatore, evidenziando in ogni caso che la finalità delle navi militari non può essere quella di servire per il trasbordo dei migranti.

Andrea CAUSIN (SCpI) manifesta, a sua volta, un orientamento favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando come il programma navale rappresenti una risposta alla scelta politica della NATO, preannunciata nelle dichiarazioni dello scorso anno, di procedere progressivamente in direzione di un mutamento dello scenario operativo navale, spostandolo dal Mediterraneo all'Oceano Indiano.

Ritiene condivisibile l'obiettivo di sostituire le 51 unità navali non più efficienti con le nuove unità previste nel pro-

gramma, dichiarandosi interessato all'apertura di una discussione sugli aspetti tecnici, anche in ragione del fatto che il Parlamento dovrebbe avere il diritto ed il dovere di essere adeguatamente informato sulla effettiva destinazione finale della spesa pubblica.

Conclude sottolineando come le schede illustrative allegate al programma siano estremamente laconiche riguardo alle possibilità che le nuove unità navali possano opportunamente interfacciarsi e interoperare con i sistemi d'armamento degli altri Paesi alleati e chiede al relatore se sia disponibile a introdurre nella proposta di parere un riferimento specifico su tale punto.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) condivide la proposta di parere del relatore, pur ritenendo che le condizioni in essa contenute rappresentino il minimo che era possibile fare. Appoggia, inoltre, la richiesta del collega Causin, ritenendo senz'altro necessario che le nuove unità navali – in quanto navi da guerra, e non mezzi da adibire al trasbordo di migranti – possano interoperare con i sistemi d'armamento degli altri Paesi dell'Unione europea e della NATO.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, riservandosi di intervenire successivamente, sviluppa alcune riflessioni che ritiene possano essere utili al prosieguo del dibattito. Premesso che non intende intervenire sul merito del provvedimento, ricorda che l'altro ramo del Parlamento si è già espresso sul programma in senso favorevole, e in maniera tale da non rendere necessario un ulteriore passaggio parlamentare. Dichiarando quindi che si impegnerà affinché alle condizioni poste nel parere della Commissione Difesa della Camera sia data la necessaria attenzione, nonostante il parere favorevole espresso dal Senato.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, ringrazia il sottosegretario Alfano per aver fatto presente, con estrema schiettezza, la possibilità che si sviluppino elementi di criticità a seguito del diverso tenore dei

pareri espressi dalle Commissioni Difesa della Camera e del Senato. Nel ricordare quindi che l'autonomia dei due rami del Parlamento è tale da rendere assolutamente paritarie le rispettive deliberazioni, ribadisce che le condizioni che ha ritenuto di introdurre nella sua proposta di parere non recano nessuna innovazione riguardo a quanto già previsto dalla disciplina vigente in materia di programmi d'armamento. Si dichiara, dunque, tranquillizzato dalle parole del rappresentante del Governo che scongiurano l'eventualità che deliberazioni difformi tra i due rami del Parlamento possano essere prese a pretesto per evitare il confronto con la Camera e l'applicazione delle nuove procedure previste dalla legge di riforma Di Paola.

Nel manifestare, quindi, la propria disponibilità ad integrare la proposta di parere nel senso indicato dall'onorevole Causin, assicura che leggerà con attenzione la proposta di parere alternativa presentata dal Movimento 5 Stelle, precisando che le informazioni acquisite dalla Commissione nel corso delle audizioni svolte e riportate nella sua proposta di parere sono state rese dai soggetti auditi in piena consapevolezza.

Invita, infine, a prendere in considerazione il significato effettivo del vincolo della percentuale del 25 per cento per gli investimenti, il quale potrà essere rispettato soltanto se le risorse assegnate al programma in esame oppure ad altri programmi d'armamento saranno debitamente ridimensionate.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.45.

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania.

C. 2679-quater Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 novembre 2014.

Elio VITO, *presidente*, dopo aver avvertito che sostituirà per la seduta la relatrice, on. Scopelliti, che è impossibilitata a prendere parte ai lavori odierni della Commissione, ricorda che lunedì scorso è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e comunica che sono stati presentati due emendamenti: l'emendamento della relatrice 17.2 e l'emendamento Basilio 17.1 (*vedi allegato 3*).

Prima di passare all'espressione dei pareri sugli emendamenti, ricorda che nella precedente seduta ha segnalato come presso la Commissione Bilancio fosse stato presentato al disegno di legge di stabilità l'emendamento del Governo 32.54, che prevedeva, tra l'altro, l'inserimento nella Tabella A della voce « Ministero della difesa », con un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, da destinare alla copertura finanziaria della prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di controllo del territorio nella terra dei fuochi.

Nella seduta del 26 novembre scorso tale emendamento è stato approvato dalla Commissione Bilancio insieme all'emendamento 17.498 del relatore, con il quale è stata inserita nel disegno di legge di stabilità una nuova disposizione: si tratta dell'articolo 1, comma 139, del testo trasmesso al Senato.

La nuova disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il finanziamento, tra l'altro, della prosecuzione nel triennio 2015-2017 del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio fina-

lizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania.

Per tale finalità viene previsto un finanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, vale a dire lo stesso importo previsto nel disegno di legge in esame, che – come noto – risulta dallo stralcio dell'articolo 17, comma 20, del disegno di legge di stabilità presentato dal Governo.

La disposizione introdotta nel disegno di legge di stabilità dalla Commissione bilancio non reca tuttavia una nuova disciplina sostanziale per l'utilizzo dei militari nella terra dei fuochi e neanche fa espressamente rinvio all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, limitandosi a demandare a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri – da adottare di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità – il compito di ripartire il fondo anzidetto tra le varie finalità indicate dalla legge di stabilità, compresa quella oggetto del disegno di legge in titolo.

Ciò premesso, chiarisce che, per portare avanti il disegno di legge in titolo, in modo da individuare espressamente a livello legislativo la disciplina da applicarsi per l'utilizzo dei militari nella terra dei fuochi, occorre che la Commissione individui una nuova copertura finanziaria, a legislazione vigente, diversa da quella inizialmente prevista nel complesso delle risorse della legge di stabilità, che ormai non è più disponibile.

A questo fine, la relatrice ha presentato il suo emendamento 17.2, che prevede una possibile copertura finanziaria – che dovrà naturalmente essere verificata dalla Commissione bilancio – e che si riferisce al solo anno 2015.

Alla luce di questa copertura, l'emendamento della relatrice riformula il disegno di legge in esame riferendolo al solo anno 2015; con l'occasione viene eliminato dal testo del provvedimento in esame il riferimento al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 136 del 2013, il quale comma contiene una disposizione supe-

rata, vale a dire che il personale militare sia « posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014 ».

Tatiana BASILIO (M5S), dopo aver confermato come il suo gruppo ritenga utile utilizzare i droni per la vigilanza nella terra dei fuochi, ritira il suo emendamento 17.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, eventualmente con altra formulazione, dopo aver ascoltato il generale Candotti, che la Commissione ha programmato audire in qualità di esperto nell'ambito della discussione delle risoluzioni sull'impiego di *Predator* nei territori della Campania interessati dal fenomeno dei roghi di rifiuti.

Elio VITO, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.2 della relatrice Scopelliti.

Il sottosegretario Giocchino ALFANO esprime parere favorevole sull'emendamento 17.2 della relatrice Scopelliti, a condizione che sia riformulato in modo da aggiungervi un periodo inteso a precisare che « Il personale di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 136 del 2013 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2015 ». In tale modo si recupera, aggiornandolo, anche il contenuto del comma 2-ter dell'articolo 3 citato.

Elio VITO, *presidente e relatore*, certo di interpretare anche gli intendimenti della relatrice, on. Scopelliti, riformula il suo emendamento nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tatiana BASILIO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, anche alla luce di quanto emerso nel corso della missione svolta dalla Commissione stessa nella terra dei fuochi e del giudizio favorevole

espresso nel corso della sua audizione informale dal dottor Cafagna, incaricato del Governo per il fenomeno dei roghi in Campania, in merito all'esperienza dell'utilizzo dei militari in questa operazione.

Marco MARCOLIN (LNA) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, auspicando che l'utilizzo dei militari sia esteso anche ad altri ambiti, compresa l'assistenza alle popolazioni in caso di calamità naturali.

Gian Piero SCANU (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento della relatrice 17.2, come riformulato.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Donatella DURANTI (SEL) dichiara il voto contrario del suo gruppo, motivato dalla contrarietà rispetto all'utilizzo di militari per il controllo del territorio nazionale, a presidio dell'ordine pubblico.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 17.2, come riformulato.

Elio VITO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'emendamento approvato sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei rispettivi pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO 1

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (Atto n. 116).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa, unitamente alle schede illustrative allegate dal Governo, relative ai singoli programmi;

premesso che:

ulteriori elementi informativi – la cui richiesta si è resa necessaria per la complessità e l'ampiezza del programma in esame – sono stati acquisiti attraverso audizioni che hanno avuto luogo presso la Commissione Difesa del Senato (Capo di Stato maggiore della Marina, Ammiraglio De Giorgi) e presso la Commissione Difesa della Camera (Capo di Stato maggiore della Difesa, Ammiraglio Binelli Mantelli);

il « Programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa » è presentato nei documenti in esame come scelta indispensabile con la seguente motivazione: « per arrestare il processo di rapida scomparsa della flotta, è necessario avviare con la massima urgenza un programma navale di emergenza finalizzato alla salvaguardia della capacità dello strumento militare, mediante l'acquisizione di nuove piattaforme performanti e all'avanguardia, con equipaggiamento contenuto e modulare, di adeguate dimensioni, con elevata autonomia logistica e rapidità di dislocazione e d'intervento, versatili, flessibili e sostenibili, proiettabili e interoperabili »;

nelle schede illustrative, le caratteristiche delle diverse classi di unità navali da realizzare vengono individuate, per alcune, come caratteristiche operative e, per altre, come caratteristiche tecniche e progettuali, non consentendo una valutazione complessiva dei costi rispetto ai benefici;

le schede illustrative per le diverse classi di unità navali previste dal programma chiariscono che il Governo si propone di ottimizzare le caratteristiche operative, tecniche e progettuali e gli aspetti logistici delle unità navali che la Marina intende acquisire: al riguardo appare necessario che tali caratteristiche siano definite nel dettaglio in sede contrattuale;

le schede illustrative dei singoli programmi precisano che questi saranno sviluppati « in accordo con i moderni criteri di *procurement*, assicurando già nella fase di acquisizione, senza soluzione di continuità, l'implementazione di un sistema logistico integrato (SLI) per il supporto in servizio non inferiore a 10 anni, il mantenimento e miglioramento del livello di efficienza e prontezza operativa, il progressivo rinnovamento tecnologico di sistemi/apparati, la prevenzione delle obsolescenze e l'accrescimento della capacità di supporto *in house* tramite convergenza sinergica tra industria e stabilimenti di lavoro della Marina militare »;

secondo quanto riportato nello schema in esame « nel prossimo decennio è prevista la dismissione di 51 unità navali

(senza considerare il naviglio minore) che, per l'avvenuto superamento della vita operativa, risultano già oggi parzialmente non più impiegabili in maniera efficace e sicura »;

al riguardo appare opportuno che il Governo trasmetta alla Commissione un elenco delle singole unità da dismettere, precisando per ognuna la data di entrata in linea operativa e la data della prevista cessazione;

è sicuramente opportuno avviare il programma con tempestività e trasparenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il Governo trasmetta alla Commissione l'elenco delle singole unità navali da dismettere nel prossimo decennio, precisando per ognuna di esse la data di entrata in linea operativa e la data della prevista cessazione;

2) il Governo assicuri che le imprese che risulteranno assegnatarie dei pro-

grammi oggetto del parere parlamentare si impegnino contrattualmente con il committente a fornire tutto ciò che riguarda il supporto logistico integrato e l'accrescimento delle capacità di supporto *in house*;

3) il Governo trasmetta alla Commissione, non appena disponibili, i contenuti essenziali degli accordi negoziali tra il Ministero della difesa e le imprese assegnatarie dei programmi oggetto del parere parlamentare, comprensivi delle eventuali varianti apportabili in corso d'opera e delle eventuali penali, nonché i relativi capitolati tecnici, corredati dei costi unitari previsti e dei tempi di consegna;

4) posto che, secondo quanto previsto, da ultimo, dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, la spesa per investimenti su sistemi d'arma, comprensiva degli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, deve essere contenuta nella misura del 25 per cento della spesa complessiva per la funzione Difesa, il Governo chiarisca – prima di procedere all'adozione dell'atto in esame – in che modo intende garantire tale obiettivo, nell'intero arco temporale di riferimento del programma.

ALLEGATO 2

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (Atto n. 116).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL DEPUTATO FRUSONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa, unitamente alle schede illustrative allegate dal Governo, relative ai singoli programmi;

considerato che:

il programma in oggetto ha come presupposto l'asserita perdita di capacità operativa da parte della Marina Militare a seguito del previsto ritiro dal servizio di numerose unità navali perché giunte al termine della vita operativa;

sulla base di tale presupposto, a seguito di una martellante campagna condotta dallo stato maggiore della Marina, con la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) sono stati stanziati fondi per l'accensione di mutui finalizzati al potenziamento della flotta;

la citata legge n. 147/2013, all'articolo 1, comma 37 recita: «Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico »;

si tratta di 5.800 milioni di euro destinati al Ministero dello sviluppo economico ed essendo la somma lorda stanziata riferita a mutui da accendere, la massa spendibile è naturalmente decurtata degli interessi sui mutui stessi e si può stimare attorno ai 4,5 miliardi complessivi (stima del Capo di stato maggiore della Marina);

nella relazione che accompagna il progetto si fa riferimento a unità da sostituire, tra le quali sono state inserite anche navi già radiate da oltre un decennio, come ad esempio le navi classe Lupo, cedute alla Marina peruviana tra il 2003 e il 2004;

il programma prevede la costruzione di 6 navi (+ 4 in opzione) denominate pattugliatore polivalente d'altura; 1 unità logistica; 1 unità anfibia di tipo LHD (*Landing Helicopter Dock*) e 2 mezzi navali ad altissima velocità per gli incursori del COMSUBIN;

considerato, inoltre, che:

la relazione che accompagna la richiesta di parere è incredibilmente priva di dettagli significativi sulle unità navali da

acquisire sia sul piano delle caratteristiche tecniche e militari, sia sugli aspetti finanziari del programma. Al parere sono infatti allegate quattro schede, una per ciascun tipo di unità da acquisire, dove sono ripetuti con parole pressoché identiche solo generici enunciati di principi progettuali e altrettanto generici riferimenti alle missioni di ciascuna nave con una sottolineatura delle capacità duali delle navi in termini di possibilità di interventi per operazioni umanitarie o di soccorso;

non vi è nessuna specifica né dimensionale (in particolare di dislocamento, un dato che definisce capacità operative della nave), né di armamento o della dotazione elettronica, informazione necessaria per capire i probabili e prevalenti impieghi della nave stessa;

in assenza di tali elementi, la Commissione non può ragionevolmente esprimere alcun parere informato sul progetto né tantomeno è possibile sapere quali siano i reali impegni finanziari perché i costi delle singole unità non possono essere determinati se non in presenza di un progetto almeno di massima;

la Commissione si chiede perché il Ministero non intenda fornirne gli essenziali elementi di conoscenza alle Camere, così come è sempre stato doverosamente in passato come per esempio nella scheda presentata nel 2002 alle Commissioni per le Fregate classe FREMM;

l'assenza di informazioni è tanto più significativa in quanto di questi progetti si parla da anni, con particolare insistenza sui Pattugliatori polivalenti d'altura, di cui il Capo di stato maggiore Ammiraglio De Giorgi, ha più volte parlato, soprattutto su riviste specializzate straniere, in particolare *DefenseNews*, che nella sua edizione online del 26 ottobre scorso fornisce molti dettagli sulle caratteristiche delle unità;

inoltre, all'ultima edizione del salone specializzato francese Euronaval, tenutasi alla fine di ottobre, Fincantieri ha presentato un modello di Pattugliatore poliva-

lente d'altura (PPA) che ragionevolmente riflette scelte progettuali della Marina Militare;

i PPA dovrebbero avere un dislocamento superiore alle 4500 tonnellate ed essere realizzati in due versioni, una con dotazioni elettroniche e armamento ridotti e una versione «full» con capacità di comando e controllo sostanzialmente analoghe a quelle delle fregate FREMM;

le ipotesi di costo per queste unità variano dai 350 milioni di euro a nave per la versione base, ai 500 per la versione maggiore. Costo, quest'ultimo, sostanzialmente allineato a quello delle FREMM;

suscita inoltre forte perplessità il divario di dislocamento e di armamento rispetto alle navi che dovrebbero sostituire e che sono prevalentemente delle unità leggere di seconda linea con dislocamenti tra le 1200 (corvette classe Minerva) e le 1500 tonnellate dei pattugliatori classe Comandanti, costruiti dieci anni fa e che hanno dunque una vita operativa residua di almeno quindici anni. I pattugliatori classe Costellazioni sono di tonnellaggio ancora minore. In base alle notizie disponibili, ma non fornite alla Commissione, le future PPA sarebbero dunque destinate a missioni diverse dalle navi che dovrebbero asseritamente sostituire;

al di là del nome, pattugliatori d'altura, le navi sono in realtà vere e proprie fregate, quasi sovrapponibili in termini di capacità operative e di costo, alle fregate classe FREMM;

tuttavia, nel documento fornito nessuno di questi dati è reso esplicito. La descrizione parla di capacità duale per possibili partecipazioni a operazioni di protezione civile e di soccorso, il che è tuttavia rappresenta un non senso, sia in termini di capacità che di economicità. Il costo operativo di una nave del genere è infinitamente maggiore di una nave specializzata come sono quelle in dotazione alla Guardia costiera. Le dimensioni, attorno alle cinquemila tonnellate di dislocamento, rende queste navi idonee ad

operare per lunghi periodi di tempo in mari lontani dall'Italia, non certo per sostituire unità da 1500 tonnellate come affermato nel documento;

di fatto, autorizzando questo programma il Parlamento lascerebbe completamente scoperta l'attività di pattugliamento nell'area del Mediterraneo, oppure, in subordine, saremmo costretti a svolgerla con navi il cui costo, sia di acquisizione che operativo, è molte volte superiore a quello delle unità che dovrebbe sostituire;

analogo ragionamento riguarda le altre navi incluse nella richiesta di parere. Per quanto riguarda in particolare la nave anfibia, la relazione non lascia capire di che cosa si tratti perché, a parte il solito riferimento all'impiego duale e alla protezione civile, l'unità potrebbe avere qualsiasi dimensione anche se alcuni elementi lasciano pensare che lo stato maggiore della Marina punti ad una nave di dimensioni e dislocamento simili se non superiori a quelli della portaerei Cavour (27 mila tonnellate). Nel documento dello stato maggiore della Difesa si fa riferimento infatti a un bacino allagabile capace di trasportare mezzi d'assalto anfibio a cuscino d'aria di tipo LCAC che hanno grandi dimensioni (si tratta di mezzi da 185 tonnellate, lunghi oltre 26 metri e larghi quasi 15). Inoltre, e questo è l'aspetto più preoccupante, a pagina 15 del documento ministeriale, si parla di «elevata capacità di supporto alle forze aeree, esprimibile grazie al ponte di volo attrezzato e compatibile per l'appontaggio e il ricovero di molteplici assetti aerei». Tale frase lascia intendere che dalla nave po-

tranno operare non solo elicotteri ma anche velivoli del tipo F-35 o convertiplani V-22 Osprey di cui da tempo si parla di un interesse della Marina Militare. Se questa ipotesi si confermasse, la nuova nave sarebbe dunque una seconda portaerei con capacità anfibia e non una semplice portaelicotteri;

i Governi che si sono succeduti d'altronde non sono nuovi a questa pratica di offuscamento. Alla fine degli anni Settanta, nave Garibaldi venne descritta per anni come portaelicotteri, quando invece era stata progettata per portare aerei V/STOL Harrier e la Marina continuò a pubblicare disegni della stessa priva di *sky-jump* (la zona di ponte angolata in elevazione per consentire il decollo degli aerei) anche quando lo stesso era già visibile nel cantiere di costruzione;

altrettanto opaca è la scheda relativa alle cosiddette imbarcazioni superelevate per le forze speciali. Poiché non si conoscono esempi di mezzi analoghi in servizio in altre marine, è anche difficile solo immaginare a quale tipo di mezzi pensi la Marina Militare;

non essendo ammissibile che il Parlamento rinunci alle proprie prerogative d'indirizzo e controllo stabilite dalla legge n. 244 del 2012 con una sostanziale delega in bianco in atti che hanno un forte impegno economico per le casse dello Stato e una forte valenza politica nella politica di difesa del Paese,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania (C. 2679-quater Governo).

EMENDAMENTI

Sostituire il comma 20 con i seguenti:

1. Per le esigenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015. Continuano ad applicarsi anche per l'anno 2015 le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-quater del citato articolo 3 del decreto-legge n. 136 del 2013.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 2. Il Relatore.

Sostituire il comma 20 con i seguenti:

1. Per le esigenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015. Continuano ad applicarsi anche per l'anno 2015 le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-quater del citato

articolo 3 del decreto-legge n. 136 del 2013. Il personale di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 136 del 2013 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 2. (Nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 20, primo periodo, dopo la parola: 2017 inserire il seguente periodo: Il Governo è altresì autorizzato a impiegare aeromobili a pilotaggio remoto (APR) delle Forze armate, anche di classe TUAV (*Tactical Unmanned Aerial Vehicle*) e MALE (*Medium Altitude Long Endurance*), per il monitoraggio, la sorveglianza e il controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia e militari, per la prevenzione e la repressione dei crimini ambientali nell'area in questione.

17. 1. Basilio.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	54
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da <i>handicap</i> in situazione di gravità, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni. C. 631-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	54
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	54
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. Nuovo testo C. 2515 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	60
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 116 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 10.15.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Cinzia Maria Fontana, che ringrazia per il lavoro svolto.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni. C. 631-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Nulla osta — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, evidenzia che la proposta di legge, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, è stata già esaminata dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 novembre 2014. Ricorda che, in quell'occasione, la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta e che, successivamente, la Commissione di merito ha apportato delle modifiche al testo che non appaiono presentare profili di carattere finanziario.

Evidenzia inoltre che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti e segnala che le proposte emendative in esso contenute non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con le osservazioni del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 631-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio

2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.

C. 2577-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, sottolinea innanzitutto l'importanza del provvedimento, che si inserisce in un più ampio disegno politico antielusivo, volto a eliminare le pratiche di ottimizzazione e pianificazione fiscale, anche attraverso il superamento del segreto bancario.

Fa poi presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica dell'Accordo intergovernativo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (USA) per migliorare la *tax compliance* internazionale e per applicare la normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*), fatto a Roma il 10 gennaio 2014.

Rileva che la relazione illustrativa chiarisce che l'Accordo risponde alla duplice esigenza di ridurre gli oneri gravanti sulle istituzioni finanziarie italiane connessi all'applicazione della disciplina FATCA, nonché di assicurare reciprocità nello scambio di informazioni tra Italia ed USA con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale internazionale.

Osserva che l'Accordo intergovernativo consentirà, tra l'altro, alle istituzioni finanziarie italiane di disapplicare o limitare l'applicazione di specifici obblighi previsti dal FATCA (ad esempio, circoscrivere l'ambito applicativo della ritenuta del 30 per cento, disapplicare l'obbligo di chiusura dei conti dei clienti che non consentono la divulgazione delle informazioni), nonché di avere un più agevole utilizzo e scambio delle informazioni.

In merito alla verifica delle quantificazioni, con riguardo agli articoli 4-11 del disegno di legge e agli articoli da 2 a 7 dell'Accordo, concernenti gli adempimenti a carico delle istituzioni finanziarie italiane, non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione della clausola recata dall'articolo 11, in base alla quale all'attuazione delle disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Reputa tuttavia opportuno che siano forniti i seguenti chiarimenti:

andrebbe confermata l'effettiva possibilità, per gli enti interessati, di far fronte ai nuovi adempimenti mediante utilizzo delle risorse disponibili. Ciò con riferimento sia all'Agenzia delle entrate, quale soggetto destinatario delle comunicazioni obbligatorie da parte degli intermediari finanziari, sia agli obblighi che dovessero gravare su altri soggetti inclusi nel perimetro della Pubblica Amministrazione;

in merito al profilo sanzionatorio, andrebbe precisato a carico di quale Stato andranno poste le spese relative allo svolgimento dei controlli, all'applicazione delle sanzioni e alla riscossione delle somme dovute dagli intermediari finanziari inadempienti. Inoltre, per quanto concerne più specificatamente la ritenuta alla fonte, andrebbero chiariti gli effetti finanziari conseguenti ad un'eventuale mancata applicazione della stessa ritenuta – ove necessaria – da parte dell'intermediario e le conseguenze in merito all'obbligo di corresponsione dei relativi importi alla Parte contraente;

andrebbe altresì confermato che l'esplicito rinvio all'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007 non debba intendersi come preclusivo dell'applicazione di altre disposizioni presenti nell'ordinamento ed aventi la medesima finalità di contrasto al riciclaggio di denaro illecito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in riferimento all'articolo 11, ritiene

necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di integrare, in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica, la clausola di invarianza finanziaria già prevista dall'articolo 11, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Segnala infine che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti e che le proposte emendative in esso contenute non presentano profili problematici da punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI conferma che gli enti interessati faranno fronte agli adempimenti derivanti dall'attuazione del provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, concorda sull'opportunità di integrare la clausola di invarianza finanziaria già prevista dall'articolo 11, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2577-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che gli enti interessati faranno fronte agli adempimenti derivanti dall'attuazione del provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata pertanto la necessità di integrare, in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica e alla prassi contabile vigente, la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 11,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

Nuovo testo C. 2515 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 ottobre 2014 il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

C. 2574 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 e che, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 1, dell'Accordo in esame, quest'ultimo sostituirà il precedente Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada firmato nel 1977 ed entrato in vigore nel 1979 (legge di ratifica n. 869 del 1978).

Osserva che l'Accordo è composto da 33 articoli, cui si aggiunge il relativo Protocollo (di 8 articoli), con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo, e che il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato.

Passando all'esame delle norme dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che – nel confronto con l'Accordo attualmente in vigore – presentano profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che la quantificazione degli oneri relativi alle disposizioni in esame presuppone l'entrata in vigore dell'Accordo nell'esercizio 2014. Ritiene che andrebbe chiarito se, alla luce delle disposizioni riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 33), la stima degli oneri riferita agli esercizi 2014 e 2015 possa considerarsi ancora attuale.

Ciò premesso, osserva che la relazione tecnica individua maggiori oneri – fra l'altro – in virtù delle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 15 e 19 dell'Accordo, che introducono un regime di totalizzazione più favorevole rispetto a quello attualmente in vigore. Con riferimento alle prestazioni pensionistiche, segnala che la quantificazione della relazione tecnica presuppone che l'incremento dei trattamenti corrisponda a circa il 5 per cento annuo. Rileva che la predetta relazione non fornisce, tuttavia, i dati e gli elementi sottostanti la scelta di tale parametro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 313.600 per l'anno 2014, in euro 521.600 per l'anno 2015 e in euro 2.555.500 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Rileva che il comma 2 reca una esplicita clausola di salvaguardia, secondo cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente

articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Segnala inoltre che il comma 3 dello stesso articolo 3 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2 e che il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica ad esso allegata, alle modifiche previste alla disciplina in materia di totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in Canada e Quebec e all'esportabilità delle prestazioni economiche per la tubercolosi previste dall'Accordo. In merito alla norma di copertura finanziaria fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 appare idoneo solo nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2014.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2 dell'articolo 3, giudica opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali, in via prioritaria, ed eventualmente del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi fondi. Ritiene necessario tale chiarimento, con particolare riguardo al Fondo nazionale per le politiche sociali, in considerazione della natura non rimodulabile del relativo capitolo. Con riguardo alla formulazione dell'autorizzazione di spesa segnala l'opportunità di specificare che l'onere, pari a euro 2.555.500 a decorrere dal 2016, ha carattere annuo.

Infine, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare la decorrenza degli oneri del provvedimento e della relativa copertura finanziaria dal 2014 al 2015, giacché l'Accordo entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 33, « il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica ».

Sottolinea infine l'opportunità che vengano forniti ai competenti uffici parlamentari, per questo, come per altri provvedimenti, i dati sulla base dei quali effettuare la verifica delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

C. 2575 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. Fa presente altresì che il provvedimento è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento agli articoli da 1 a 28 dell'Accordo, rileva che andrebbe preliminarmente chiarito se, alla luce delle disposizioni riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo stesso (articolo 28), la quantificazione degli oneri riferita agli esercizi 2014 e 2015 possa considerarsi ancora attuale.

Osserva inoltre che la relazione tecnica fornisce un quadro di sintesi delle stime riferite agli oneri derivanti dall'Accordo in rapporto alla platea dei potenziali beneficiari, coprendo un orizzonte temporale che va dal 2014 al 2028. Analogamente, è fornita l'indicazione dei risparmi stimati per il medesimo periodo, rispetto alle proiezioni di spesa già incorporate nei tendenziali, derivanti dall'applicazione della legge n. 189 del 2002.

Ai fini della verifica degli importi indicati, andrebbero peraltro forniti i parametri e gli elementi di quantificazione sottostanti tali proiezioni: in particolare, per quanto attiene agli oneri, andrebbero esplicitati i criteri sottostanti la valutazione di incremento annuo delle platee dei potenziali beneficiari e andrebbero inoltre distintamente indicate le specifiche previsioni dell'Accordo i cui effetti concorrono a determinare gli importi complessivi indicati per ciascun esercizio. Tali indicazioni andrebbero inoltre rapportate alla spesa previdenziale attualmente sostenuta in base alle regole già applicate in materia e richiamate dall'articolo 28 dell'Accordo. Detti elementi appaiono necessari anche ai fini della verifica dei minori oneri imputati dall'Accordo dalla relazione tecnica, con specifico riferimento all'applicazione della legge n. 189 del 2002.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 del disegno

di legge di ratifica dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 433.000 per l'anno 2014, in euro 490.000 per l'anno 2015 e in euro 1.719.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Rileva che il comma 2 reca una esplicita clausola di salvaguardia secondo cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Segnala inoltre che il comma 3 del medesimo articolo 3 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2 e che il comma 4

autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica ad esso allegata, alle modifiche previste alla disciplina in materia di totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in Israele previste dall'Accordo. In merito alla norma di copertura finanziaria fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 appare idoneo solo nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2014.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2 dell'articolo 3, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali, in via prioritaria, ed eventualmente del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi fondi. Tale chiarimento appare necessario, con particolare riguardo al Fondo nazionale per le politiche sociali, in considerazione della natura non rimodulabile del relativo capitolo. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa segnala l'opportunità di specificare che l'onere, pari a 1,719 milioni di euro a decorrere dal 2016, ha carattere annuo.

Infine, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare la decorrenza degli oneri del provvedimento e della relativa copertura finanziaria dal 2014 al 2015, giacché, da un lato, l'articolo 26, comma 1, dell'Accordo « non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per periodi precedenti alla sua entrata in vigore », e, dall'altro, ai sensi dell'articolo 28, lettera a), l'Accordo « entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per iscritto attraverso

i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a fornire risposta alle richieste di chiarimento del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Atto n. 113.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame reca disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 247 del 2012, che reca la disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Osserva che il provvedimento è corredato di una clausola di non onerosità per

la finanza pubblica, nonché di una relazione tecnica del Ministero della giustizia, non vidimata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si rappresenta che gli adempimenti previsti, per lo più espletati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli degli ordini circondariali, non determinano profili di onerosità per il Ministero. La relazione segnala altresì che le disposizioni di cui all'articolo 7, nel contemplare specifici percorsi formativi, prevedono di porre a carico degli avvocati interessati la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza dei corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute. Pertanto la relazione tecnica conferma la validità della clausola di invarianza finanziaria prevista all'articolo 14 del provvedimento.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, con riferimento agli articoli 7, 8 e 14, concernenti i corsi di specializzazione, reputa opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione volti a suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria prevista all'articolo 14 del decreto in esame, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione e svolgimento dei corsi nonché all'istituzione e al funzionamento dei due comitati, sulla base delle convenzioni previste dall'articolo 7. Osserva in proposito che il testo non esclude espressamente la corresponsione di compensi o rimborsi per i componenti dei comitati, mentre, per quanto riguarda i corsi, si limita a prevedere che la quota di iscrizione sia determinata in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza. Ritiene che andrebbe quindi confermato che le quote di partecipazione siano idonee ad assicurare la copertura integrale delle spese per i corsi, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra gli oneri e le entrate con cui farvi fronte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI comunica di aver acquisito conferma, da

parte del Ministero della giustizia, che le spese per i corsi di specializzazione previsti dal decreto in esame, nonché le spese relative al comitato di gestione e al comitato scientifico, saranno integralmente coperte con le quote di iscrizione di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (atto n. 113);

rilevata l'opportunità, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi diretti e indiretti derivanti dallo svolgimento dei corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, di specificare, al comma 10 del medesimo articolo, che le spese di gestione cui si deve provvedere con la quota di iscrizione ricomprendono anche gli oneri derivanti dal funzionamento del comitato scientifico e del comitato di gestione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 7, comma 10, sostituire le parole: delle spese di gestione, funzionamento e docenza con le seguenti: delle spese di funzionamento e docenza, nonché delle spese di gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa.

Atto n. 116.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che il Ministro della difesa, in data 21 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (atto n. 116). Al riguardo, ricorda che, al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi della Difesa nazionale, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, i commi 37 e 38 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), hanno complessivamente autorizzato contributi ventennali di 80 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Ciò premesso, ricorda che il programma in esame, secondo quanto riportato nella scheda tecnica predisposta dallo Stato Maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, attraverso l'acquisizione e l'entrata in servizio di nuove Unità Navali, è finalizzato ad avviare un progressivo rinnovamento e adeguamento dello strumento aeronavale, adeguato in termini qualitativi e quanti-

tativi all'assolvimento delle numerose operazioni della marina militare in Italia e all'estero. In particolare, nella richiamata scheda si sottolinea come nel prossimo decennio si procederà alla dismissione di 51 unità navali, escluso il naviglio minore. Si tratta di unità navali che risultano già oggi parzialmente non più impiegabili in maniera efficace e sicura. Si reputa, pertanto, necessario avviare velocemente un programma navale idoneo a salvaguardare la capacità dello strumento marittimo, mediante l'acquisizione di nuove e moderne piattaforme performanti, con equipaggiamento contenuto e modulare, con elevata autonomia logistica e rapidità di dislocazione e d'intervento, versatili, flessibili e sostenibili, proiettabili ed interoperabili.

Nello specifico, con riferimento alla tipologia e al numero di unità navali oggetto del programma in esame, evidenzia che si tratta di sei pattugliatori polivalenti d'altura per la sorveglianza marittima tridimensionale, più quattro unità aggiuntive in opzione; una unità d'altura di supporto logistico, con capacità ad ampio spettro (trasporto e rifornimento in mare di combustibili, lubrificanti, munizionamento, pezzi di rispetto, viveri, acqua, medicinali, materiali vari) e di concorso ad attività di soccorso umanitario in caso di eventi straordinari o calamità naturali; una unità anfibia multiruolo per la proiezione di assetti operativi ad elevata prontezza, militari e umanitari, per il concorso della Difesa ad attività di soccorso umanitario in occasione di eventi straordinari o calamità naturali, con spiccati requisiti di standardizzazione e interoperabilità con gli alleati e i *partner* europei, in particolare per le capacità di imbarco, trasporto, rilascio, impiego e supporto di mezzi anfibi e aerei; 2 unità navali polifunzionali ad altissima velocità e spinto contenuto tecnologico per il supporto alle forze speciali del gruppo operativo incursori, per il contrasto della minaccia asimmetrica e per l'impiego in tutti i contesti operativi che richiedano flessibilità, incisività, massima prontezza, deterrenza e discrezione. Segnala poi che

la durata complessiva del programma pluriennale è di 19 anni a partire dal 2014, trattandosi di un programma complessivo di studio, sviluppo, acquisizione e supporto logistico destinato a svilupparsi in un arco pluriennale di tempo.

Sottolinea che il costo complessivo del Programma è stimato in 5,4 miliardi di euro, a valere sulla Missione 11 (Competitività e sviluppo delle imprese), Programma 5 (Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali. Riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione. Tutela della proprietà industriale), macro-aggregato-UPB « Investimenti » e Centro di Responsabilità Dipartimento per l'impresa e l'internalizzazione.

Rileva altresì che il Programma non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché gli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente presentano la capienza necessaria per far fronte agli oneri derivanti dal medesimo Programma.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con le osservazioni del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (atto n. 116);

rilevato che gli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente presentano la capienza necessaria per far fronte agli oneri derivanti dal Programma pluriennale in esame;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

il Programma pluriennale in oggetto ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 10.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	64
7-00424 Lodolini: Interventi sul regime tributario delle aziende di autotrasporto e cabotaggio estere operanti in Italia (<i>Discussione e rinvio</i>)	64
7-00422 Pesco: Eliminazione dell'aumento dell'accisa sulla birra previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015.	
7-00525 Pagano: Eliminazione dell'aumento dell'accisa sull'alcol etilico e sui prodotti alcolici intermedi previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015 (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) ...	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica che il deputato Fabio Lavagno ha cessato di far parte della Commissione.

7-00424 Lodolini: Interventi sul regime tributario delle aziende di autotrasporto e cabotaggio estere operanti in Italia.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Emanuele LODOLINI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale si fonda su alcuni elementi di fatto incontrovertibili,

di cui ritiene necessario acquisire piena consapevolezza.

In primo luogo l'atto di indirizzo evidenzia la fondamentale importanza per l'economia del Paese del settore dell'autotrasporto, la durissima crisi che il settore stesso sta attraversando dal 2008, essenzialmente a causa dello sfavorevole andamento dell'economia globale, nonché le particolari difficoltà con cui devono confrontarsi le imprese di autotrasporto italiane, costrette a sostenere maggiori costi di carburante e di personale rispetto a molte imprese straniere, soprattutto dell'est Europa. A questo riguardo la risoluzione sottolinea come tale divario competitivo favorisca l'ingresso nel mercato dell'autotrasporto nazionale di vettori esteri, i quali utilizzano a volte vere proprie forme di *dumping* sociale nei confronti delle imprese di autotrasporto italiane, attraverso il sempre più diffuso superamento dei limiti dell'orario settimanale di lavoro, il ricorso a turni irregolari di cabotaggio internazionale, l'uso illegale del cabotaggio e del distacco transnazionale di autisti, sottraendo in tal modo opportunità di lavoro e risorse al nostro Paese.

In considerazione di tali gravi ed evidenti distorsioni di mercato, considera evidente l'esigenza di promuovere le condizioni affinché la competitività e la sicurezza nel settore dell'autotrasporto e del cabotaggio siano garantite dal rispetto delle regole, come previsto dal Regolamento 1072/2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

In proposito rileva come una prima risposta a tali questioni possa essere individuata dando attuazione all'articolo 9, comma 1, lettera *i*), della legge n. 23 del 2014, recante delega per la riforma del sistema fiscale, la quale prevede l'introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, tenendo anche conto delle esperienze internazionali, di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.

In tale contesto la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative per estendere le norme in materia di determinazione del reddito d'impresa e di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 177 e 178, della legge n. 147 del 2013, anche alle aziende di autotrasporto e cabotaggio.

Inoltre la risoluzione impegna l'Esecutivo a valutare l'opportunità di individuare, in via presuntiva, gli elementi che indichino la creazione di una stabile organizzazione in Italia in relazione all'attività di trasporto merci esercitata da parte di imprese estere che operano continuamente in Italia entro un determinato periodo di tempo, nonché a prevedere l'indeducibilità, da parte del committente, delle fatture emesse dai vettori qualora quest'ultimi non rispettino le condizioni normative di cui al citato Regolamento 1072/2009.

Rileva, peraltro, come, al momento della presentazione dell'atto di indirizzo non fosse stato ancora approvato il decreto-legge n. 133 del 2014, il quale, all'articolo 32-*bis*, comma 4, reca una pre-

visione in materia di tracciabilità dei pagamenti effettuati nei confronti delle imprese di autotrasporto e cabotaggio che risolve, almeno in parte, una delle questioni oggetto della risoluzione.

Filippo BUSIN (LNA) sottolinea come i problemi dell'autotrasporto e del cabotaggio siano sentiti non solo in Italia, ma anche in molti altri Paesi europei, dove tuttavia sono state introdotte alcune disposizioni in materia che dovrebbero, a suo giudizio, essere adottate anche nel nostro Paese. Cita, al riguardo, l'intelligente previsione introdotta in Francia, volta ad arginare la concorrenza, spesso sleale, portata dai vettori esteri nei confronti degli autotrasportatori nazionali. In particolare, la norma stabilisce che gli autotrasportatori provenienti da altri Paesi i quali permangano sul territorio francese per più di quarantotto ore devono obbligatoriamente sostare presso aree attrezzate o altre strutture ricettive francesi, imponendo pertanto a tali soggetti di effettuare spese nel Paese in cui si trovano a transitare, risarcendo in tal modo, almeno in parte, il consumo di territorio, di infrastrutture e di servizi pubblici da essi provocato.

Sottolinea come la medesima esigenza si ponga ancor più in Italia, dove molto spesso gli organi di Polizia rinunciano addirittura a contestare agli autotrasportatori esteri le violazioni da essi commesse, in considerazione dell'estrema difficoltà ad esigere da parte loro il pagamento delle connesse sanzioni. A questo proposito ritiene che tale problematica potrebbe essere risolta prevedendo, come già fanno altri Stati europei, il fermo del veicolo fino a che non sia stata versata la sanzione dovuta.

Sotto un ulteriore profilo reputa che, per contrastare il vantaggio concorrenziale di cui godono gli autotrasportatori esteri, i quali si avvalgono di un regime fiscale sui carburanti molto più favorevole di quello italiano, si dovrebbe applicare una sorta di dazio sul gasolio da autotrazione introdotto nel territorio nazionale dai vettori esteri oltre un determinato quantitativo. Rileva,

infatti, come molti autotrasportatori stranieri abbiano fatto installare sui loro veicoli serbatoi aggiuntivi, che consentono loro di attraversare il territorio italiano senza doversi approvvigionare di carburante.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che nella seduta odierna sia opportuno acquisire i contributi di tutti i deputati che intendano intervenire sulla problematica affrontata dalla risoluzione, la quale potrebbe essere posta in votazione nella prossima settimana.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) sottoscrive la risoluzione, di cui condivide pienamente l'impostazione, evidenziando l'opportunità di affrontare anche un'altra questione molto grave per il settore dell'autotrasporto italiano, rappresentata dall'utilizzo di personale di provenienza estera reperito attraverso società di lavoro interinale.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, come già anticipato dal presentatore dell'atto di indirizzo, rileva come una parte delle problematiche affrontate dalla risoluzione sia già stata risolta dall'articolo 32-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2014.

Per quanto riguarda gli altri impegni contenuti nella risoluzione, evidenzia come il Governo stia approfondendo tali temi, anche attraverso un'analisi comparata di alcuni ordinamenti esteri, al fine di individuare gli strumenti idonei a risolvere le questioni in discussione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

7-00422 Pesco: Eliminazione dell'aumento dell'accisa sulla birra previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

7-00525 Pagano: Eliminazione dell'aumento dell'accisa sull'alcol etilico e sui prodotti alcolici intermedi previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che le risoluzioni 7-00422 Pesco e 7-00525 Pagano, vertendo su materia analoga, saranno discusse congiuntamente.

Nel segnalare l'importanza delle problematiche affrontate dalle risoluzioni, rileva come il tema degli incrementi di accisa sulla birra sia già stato affrontato dalla Commissione Finanze, la quale, in occasione dell'esame, in congiunta con la Commissione Attività produttive, del disegno di legge C. 1920, di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto decreto «destinazione Italia»), ha introdotto, nell'ambito dell'articolo 12, grazie all'approvazione di un emendamento a sua prima firma, il comma 7-*ter*, con il quale si è scongiurato l'incremento dell'accisa sulla birra decorrente dal 1° marzo 2014.

Sottolinea, tuttavia, come non si sia ancora riusciti a evitare il prossimo aumento dell'accisa su tale prodotto, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015, in quanto un emendamento in tal senso, da lui stesso presentato e condiviso anche da altre forze politiche, è stato respinto dalla maggioranza in occasione dell'esame alla Camera del disegno di legge di stabilità. Evidenzia quindi la necessità di compiere un ulteriore sforzo su tale tema, preannunciando a tal fine la presentazione del medesimo emendamento nel corso dell'esame al Senato del predetto disegno di legge di stabilità.

Daniele PESCO (M5S) illustra la propria risoluzione, evidenziando in primo luogo come la tematica affrontata dall'atto di indirizzo risulti condivisa anche da molti colleghi appartenenti ad altre Commissioni.

Passando al merito della questione, evidenzia come nel corso degli ultimi ventiquattro mesi si sia assistito a una vera e propria *escalation* di aumenti dell'accisa gravante sulla birra, che ha colpito in termini molto pesanti un settore produttivo in grande crescita, caratterizzato da un numero molto ampio di piccoli pro-

duttori artigianali sorti negli ultimi anni, ponendo in tal modo a rischio le possibilità di crescita e di redditività del settore stesso.

Ritiene quindi che l'ulteriore aumento dell'accisa sulla birra previsto a partire dal 1° gennaio prossimo risulterebbe completamente sbagliato sotto il profilo della logica economica, e debba pertanto essere scongiurato, anche in ragione del limitato onere finanziario per l'Erario che sarebbe determinato dall'eliminazione di tale incremento, ricordando a tale proposito le numerose proposte emendative in tal senso presentate nell'ambito dell'esame di legge di stabilità.

Ritiene quindi che la risoluzione costituisca l'occasione per indurre tutte le forze politiche a compiere un lavoro congiunto, al fine di individuare le risorse necessarie a risolvere tale problematica, auspicando pertanto che l'atto di indirizzo possa essere approvato a larga maggioranza.

Alessandro PAGANO (NCD) illustra la propria risoluzione, la quale evidenzia come anche il settore dei prodotti alcolici abbia subito negli ultimissimi anni una continua serie di incrementi dell'accisa, i quali hanno comportato una diminuzione dei consumi e una riduzione delle stesse entrate erariali, come sempre avviene nei casi in cui il carico fiscale risulta sproporzionato rispetto al valore del bene tassato.

Sottolinea, quindi, come tale politica di inasprimenti fiscali abbia determinato gravi danni su un settore importante dell'economia nazionale, ponendo a rischio la stessa sopravvivenza di alcune eccellenze del *Made in Italy*, nonché determinando seri problemi occupazionali.

In tale contesto la risoluzione intende innanzitutto sollecitare il Governo a prendere piena consapevolezza del problema, evitando di distruggere interi comparti del tessuto produttivo nazionale.

Sandra SAVINO (FI-PdL) evidenzia come le questioni opportunamente segnalate dalle risoluzioni risultino ulteriormente aggravate dal fatto che il nostro

Paese confina con altri Stati, nei quali vige un regime di tassazione più favorevole su tali prodotti. Cita, in particolare, il caso della regione Friuli Venezia Giulia, confinante con la Slovenia e con l'Austria, in cui l'incremento del carico fiscale, oltre a determinare una diminuzione del consumo di tali beni, incentiva altresì gli abitanti a compiere acquisti nei predetti Stati, con ulteriori ricadute negative su tali settori, analogamente a quanto avviene del resto in altri comparti.

Giovanni PAGLIA (SEL), pur dichiarandosi non favorevole ad aumenti indiscriminati della tassazione sui prodotti alcolici, non ritiene tuttavia sostenibile affermare che il calo nel consumo di tali beni, così come dei tabacchi da fumo, sia determinato esclusivamente dall'incremento del carico fiscale su di essi. Evidenzia, infatti, come questa diminuzione sia anche legata ad una generale politica volta a disincentivare tali consumi, che hanno, come è noto, anche alcune ricadute negative, ad esempio sotto il profilo della salute pubblica.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI sottolinea come il Governo stia dedicando specifica attenzione alle tematiche oggetto delle risoluzioni in discussione, ai fini dell'esame in seconda lettura al Senato del disegno di legge di stabilità.

Ritiene pertanto opportuno rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione dei predetti atti di indirizzo, al fine di completare una serie di approfondimenti in materia.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00448 Manzi: Sulla realizzazione di iniziative, anche didattiche, relative alla memoria della prima guerra mondiale (*Discussione e rinvio*) 68

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa 70

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani 70

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione del dottor Marco Travaglio 70

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 70

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. C. 1949 Molea (*Seguito dell'esame e rinvio*) 70

ALLEGATO (Emendamenti approvati) 74

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. C. 705 Argentin (*Seguito dell'esame e rinvio*) 71

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 72

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 9.45.

7-00448 Manzi: Sulla realizzazione di iniziative, anche didattiche, relative alla memoria della prima guerra mondiale.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Irene MANZI (PD) illustra la risoluzione in titolo, ricordando, in particolare, l'importanza dell'attività svolta dalla « struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale », istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di assicurare la realizzazione degli interventi connessi alle commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale, nonché di curare gli adempimenti relativi alle attività di comunicazione e promozione delle commemorazioni medesime. Richiama, altresì, la necessità che l'Unione europea e le sue istituzioni – come evidenziato dal Presidente Napolitano nel luglio scorso, in occasione dell'apertura delle celebrazioni del centenario – perseguano l'obiettivo di suscitare una memoria collettiva europea rispetto a vicende che hanno profondamente segnato la storia del nostro Paese, anche alla luce del fatto che Paesi europei che allora hanno combattuto su fronti opposti si ritrovano, oggi, a condividere il grande progetto dell'integrazione comunitaria. Auspica, quindi, che il Governo, analogamente a quanto avvenuto in occasione delle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'unità d'Italia, promuova, anche al fine di favorire la crescita di un comune patrimonio identitario, iniziative didattiche relative alla memoria della prima guerra mondiale, tra le quali l'allestimento diffuso sul territorio nazionale della mostra ad essa dedicata, attualmente situata presso il complesso del Vittoriano.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, condivide lo spirito e l'impostazione della risoluzione in esame, sia quale occasione di approfondimento didattico sia quale

strumento di raccordo e valorizzazione di un patrimonio storico comune.

Mara CAROCCI (PD) riterrebbe opportuno che il Governo, nell'ambito delle iniziative poste in essere per favorire la memoria degli eventi legati al primo conflitto mondiale, promuova anche la tutela e la conservazione delle lapidi e dei monumenti ai caduti presenti su tutto il territorio nazionale, anche al fine di assicurarne la conoscenza. A tale proposito, auspica che si possa portare a compimento il progetto di catalogazione di tali opere, già iniziato, grazie al quale è stato possibile censire circa 6.000 lapidi e monumenti in ricordo dei caduti, esistenti sul territorio nazionale.

Gianluca VACCA, condividendo nel merito l'impostazione della risoluzione, chiede chiarimenti sulle specifiche iniziative promosse dal Governo per le celebrazioni del centenario. Auspica, quindi, un coinvolgimento diretto delle scuole nella fase di elaborazione di progetti didattici predisposti al fine di preservare la memoria degli eventi della prima guerra mondiale, esprimendo altresì apprezzamento per la promozione della mostra diffusa. Chiede, infine, se siano previste iniziative e celebrazioni per tutto il periodo della commemorazione, ossia fino al 2018, anno in cui ha avuto fine il primo conflitto mondiale.

Irene MANZI (PD) auspica che il Governo fornisca il dettaglio del programma delle iniziative che intende porre in essere per le celebrazioni del centenario. Ricorda, quindi, che, ad oggi, è stato autorizzato lo stanziamento di risorse finanziarie fino al 2016 e, a tal proposito, auspica che la citata struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio si adoperi al fine di reperire le risorse necessarie per sostenere tali iniziative di promozione fino al 2018. Evidenzia, infine, l'opportunità che gli enti locali favoriscano un coinvolgimento diretto e fattivo delle scuole non solo nella fase di elaborazione,

ma anche in quella di realizzazione di progetti didattici e nella narrazione degli eventi relativi alla prima guerra mondiale.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ritiene che sarebbe opportuno che l'istituto per la storia del risorgimento italiano svolga un'azione di monitoraggio dello svolgimento delle iniziative da parte degli enti locali.

Manuela GHIZZONI (PD) auspica che siano resi noti, in un'ottica di coordinamento delle iniziative promosse, i contenuti e le modalità di erogazione dei finanziamenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei « luoghi della memoria », nonché di quelli previsti per promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale.

Irene MANZI (PD) auspica che la Commissione, anche nel corso della seduta di domani, possa continuare a raccogliere elementi utili da sottoporre al Governo al fine di poter ottenere una risposta organica e coordinata alle sollecitazioni che sono emerse nel corso della discussione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 3 dicembre 2014.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.05 alle 10.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 3 dicembre 2014.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

C. 1533 Mariani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.35 alle 11.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 dicembre 2014.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione del dottor Marco Travaglio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Graziano Delrio, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 15.05.

Sull'ordine dei lavori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno della Commissione al fine di passare subito all'esame in sede referente della proposta di legge C. 1949 Molea.

La Commissione concorda.

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.

C. 1949 Molea.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2014.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati tre emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Tamara BLAŽINA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Vezzali 1.1 e 1.2 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.3.

Il sottosegretario Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti presentati.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), dopo aver ringraziato la relatrice per il lavoro svolto e intervenendo sul complesso degli emendamenti all'articolo unico del provvedimento, raccomanda preliminarmente l'approvazione dell'emendamento 1.1 a sua firma. In particolare, evidenzia che, in ragione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, il CONI riconosce, a fini sportivi, le federazioni sportive nazionali, le discipline associate, le società sportive, le associazioni e gli enti di promozione sportiva, stabilendo i principi fondamentali dei loro statuti. In virtù di tale riconoscimento, segnala l'opportunità di specificare con chiarezza che anche gli enti di promozione sportiva rientrano nella regolamentazione dettata dal provvedimento in esame. Raccomanda, quindi, anche l'approvazione dell'emendamento 1.2 a sua firma, ritenendo opportuno che dall'applicazione di tali disposizioni non derivino dubbi interpretativi, in ragione del fatto che per la conclusione del procedimento per l'acquisizione della cittadinanza italiana potrebbe anche non essere sufficiente il termine di un anno indicato nel secondo comma dell'articolo 1.

Bruno MOLEA (SCpI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Vezzali 1.2, in considerazione delle possibili lungaggini della procedura di acquisizione

della cittadinanza da parte degli atleti che ne sono privi.

Simone VALENTE (M5S), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli emendamenti presentati.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Vezzali 1.1, l'emendamento 1.3 del relatore e l'emendamento Vezzali 1.2.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che il testo del provvedimento, così come risultante dall'approvazione degli emendamenti esaminati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

C. 705 Argentin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 novembre 2014.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, dopo aver ricordato che nel corso della precedente seduta si è svolta un'ampia discussione sul provvedimento in esame,

chiede al sottosegretario D'Onghia quali siano gli intendimenti del Governo in merito.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA comunica che il Ministero, dopo aver svolto gli approfondimenti necessari, sarà in grado di delineare la propria posizione al riguardo nel corso della prossima settimana.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Umberto D'OTTAVIO (PD) *relatore*, segnala che il provvedimento d'urgenza in

esame, assegnato alla I Commissione in sede referente, consta di tre articoli, di cui solo il secondo rientra nell'ambito di interesse per la VII Commissione. Ricorda quindi che l'articolo 1 del testo del decreto concerne il rinnovo delle elezioni dei Comitati degli italiani residenti all'estero (COMITES): la disposizione è diretta ad intervenire sulla procedura di rinnovo in corso la quale, a seguito delle modifiche recentemente introdotte dal decreto-legge n. 109 del 2014 le quali prevedono che all'elezione partecipino solo gli elettori che abbiano, entro i trenta giorni antecedenti la data del voto, manifestato la propria intenzione di partecipare alle consultazioni elettorali, aveva registrato un tasso di adesione molto basso. Fa presente che, in particolare, a due settimane dalla scadenza del termine risultavano avere effettuato la cosiddetta « opzione » per partecipare al voto solo poco più di 60.000 elettori, corrispondenti a meno del 2 per cento degli aventi diritto. Evidenzia quindi che il decreto interviene in materia disponendo un prolungamento dei termini per l'opzione sino al 18 marzo 2015 (con conseguente rinvio della data delle elezioni al 17 aprile 2015). Fa presente, inoltre, che sul punto è peraltro intervenuto il disegno di legge di stabilità per il 2015, approvato la scorsa settimana dalla Camera, il quale, a seguito di un emendamento approvato in Commissione bilancio e confermato dal voto dell'Assemblea, contiene una disposizione analoga a quella recata dal decreto al nostro esame. In particolare, segnala che il comma 75 dell'articolo 2 prevede, conformemente al testo del decreto-legge, sia il rinvio al 17 aprile 2015 delle votazioni per il rinnovo dei COMITES, sia il differimento al 18 marzo 2015 del termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale. Evidenzia che, pertanto, la I Commissione ha soppeso l'intero articolo 1 del decreto-legge.

Osserva che l'articolo 2, poi, differisce al 31 dicembre 2015 il termine – scaduto il 5 novembre scorso – previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2013, noto come « Correttivo armi », entro il quale i soggetti interessati

avrebbero dovuto sottoporre alla verifica del Banco nazionale di prova le armi per uso scenico, destinate ad essere utilizzate nelle produzioni cinematografiche, nonché le armi ad aria compressa o gas compresso, destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici (cosiddetto *paintball*), utilizzate per attività amatoriale e sportiva. Ricorda quindi che per le armi per uso scenico, il differimento della scadenza dell'adempimento si rende necessario per consentire la prosecuzione dell'attività del comparto interessato, evitando – come ricorda la relazione illustrativa – i gravi pregiudizi che altrimenti ne deriverebbero. Ricorda altresì che per le armi ad aria compressa o gas compresso, destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici (cosiddetto *paintball*) il differimento si correla all'esigenza di completare l'iter istruttorio, ancora in corso, finalizzato all'adozione del decreto del Ministro dell'interno previsto dal terzo comma, ultimo periodo, dell'articolo 2 della legge n. 110 del 1975, come modificato recentemente, con il quale dovranno essere definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo di detti stru-

menti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica. Precisa, quindi, che la disposizione di cui all'articolo 2 non ha impatti finanziari e, in generale, dal presente decreto-legge non derivano – secondo la relazione tecnica – nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roberto RAMPI (PD) ritiene opportuno distinguere il differimento del termine per la verifica delle armi per uso scenico, destinate ad essere utilizzate nelle produzioni cinematografiche, che considera opportuno, da quello previsto con riferimento alle armi ad aria compressa o gas compresso utilizzate per attività amatoriale e sportiva, che reputa invece inopportuno, in quanto sintomo evidente di una « cultura delle armi » che una società matura quale la nostra dovrebbe superare.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali (C. 1949 Molea).

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, dopo la parola: associazioni aggiungere le seguenti: ed enti.

1. 1. Vezzali.

Al comma 1, dopo la parola: nazionali aggiungere le seguenti: o alle discipline associate,.

1. 3. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: per un anno dal con le seguenti: , dopo il e sostituire le parole: nelle more della conclusione con le seguenti fino al completamento.

1. 2. Vezzali.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 1560 Terzoni sui limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche, di rappresentanti della Lipu	75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 dicembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 dicembre 2014.

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 1560 Terzoni sui limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche, di rappresentanti della Lipu.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.05 alle 14.15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	76
Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti di WRA – Web Radio Associate (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76
Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti di REA (Radiotelevisioni Europee Associate) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	77

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
ALLEGATO (<i>Proposte emendative del Relatore</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che l'onorevole Cinzia Maria Fontana, appartenente al gruppo Partito Democratico, è entrata a far parte della Commissione, in sostituzione dell'onorevole Teresa Bellanova, nominata Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle politiche sociali.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di WRA – Web Radio Associate.

(*Svolgimento e conclusione*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Patrick DOMANICO, *Presidente di WRA – Web Radio Associate*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Ivan CATALANO (Misto-PSI-PLI), Diego DE

LORENZIS (M5S) e Nicola BIANCHI (M5S).

Patrick DOMANICO, *Presidente di WRA – Web Radio Associate*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di WRA – Web Radio Associate per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di REA (Radiotelevisioni Europee Associate).

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio DIOMEDE, *Presidente di REA (Radiotelevisioni Europee Associate)* e Gabriele BETTI, *Segretario Nazionale TV di REA (Radiotelevisioni Europee Associate)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Settimo NIZZI (FI-PdL), Romina MURA (PD) e Diego DE LORENZIS (M5S).

Antonio DIOMEDE, *Presidente di REA (Radiotelevisioni Europee Associate)* e Gabriele BETTI, *Segretario Nazionale TV di REA (Radiotelevisioni Europee Associate)* rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di REA (Radiote-

levisioni Europee Associate) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.20.

Revisione della parte seconda della Costituzione.

Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge di revisione costituzionale C. 2613, già approvato in prima deliberazione dal Senato. Sottolinea che il provvedimento, come è noto, ha per oggetto principale il superamento del bicameralismo paritario, attraverso la modifica delle funzioni e della composizione del Senato. Evidenzia inoltre che una parte importante del disegno di legge riguarda anche la revisione del Titolo V della Costituzione, mediante la soppressione dei riferimenti alle province e la ridefinizione delle competenze

legislative dello Stato e delle regioni. È altresì prevista la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Con riferimento al superamento del bicameralismo paritario, rileva che la riforma intende trasformare il Senato in camera di rappresentanza delle autonomie. A tal fine si modifica la composizione del Senato, riducendo il numero ed eliminando l'elezione diretta dei senatori. Il Senato sarà infatti composto da 95 senatori designati dalle regioni. Ciascun consiglio regionale designerà un numero di rappresentanti proporzionale alla popolazione regionale, e comunque non inferiore a due; dei rappresentanti regionali uno dovrà essere un sindaco scelto tra i sindaci dei comuni del territorio regionale, gli altri saranno componenti del consiglio regionale. Ai senatori elettivi si affiancheranno cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica con un mandato di sette anni e, come componenti di diritto a vita, gli ex Presidenti della Repubblica (articolo 2, che sostituisce l'articolo 57 della Costituzione). Fa presente che contestualmente si delinea una profonda riforma del procedimento legislativo (articolo 10, che sostituisce l'articolo 70 della Costituzione): l'attuale sistema di bicameralismo paritario, con identici poteri delle due Camere nell'approvazione delle leggi è mantenuto per un numero limitato di leggi, quali le leggi di riforma costituzionale, le leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum popolari, la legislazione elettorale per le regioni, i comuni e le città metropolitane. Il procedimento prevalente diviene quello monocamerale, in base al quale i progetti di legge sono sempre approvati in prima lettura dalla Camera; il Senato può richiedere, con richiesta avanzata da un terzo dei componenti entro il termine di dieci giorni, di esaminare le proposte di legge già approvate dalla Camera e può approvare, entro i trenta giorni successivi, proposte di modifica su cui la Camera si esprime con voto finale e definitivo.

Nel caso di leggi che intervengano su questioni di preminente interesse a livello regionale, quali le leggi recanti disposizioni

generali in materia di governo del territorio e quelle relative alla protezione civile, gli interventi legislativi dello Stato nelle materie di competenza regionale, i rapporti tra le regioni e l'Unione europea o altri Stati, le leggi finalizzate all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, concernente l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, le leggi che disciplinano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo, le leggi che modificano i confini regionali, nonché per quanto concerne la legge che disciplina il bilancio dello Stato e la legge che stabilisce le modalità di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, la Camera può discostarsi dalle proposte di modifica deliberate dal Senato solo con voto a maggioranza assoluta. I disegni di legge di stabilità e di bilancio sono sempre esaminati anche dal Senato, senza che sia necessaria l'apposita richiesta di un terzo dei senatori. In questo caso la Camera si esprime in modo definitivo sulle proposte di modifica avanzate dal Senato entro quindici giorni dalla data di trasmissione. È richiesta la maggioranza assoluta dei componenti della Camera per non conformarsi alle proposte del Senato relative ai disegni di legge di stabilità e di bilancio che intervengano nella materie di interesse regionale sopra richiamate.

Per quanto riguarda in modo specifico le competenze della Commissione, rileva che esse si riferiscono alle disposizioni del provvedimento in esame che modificano il Titolo V della Costituzione, intervenendo sul riparto delle competenze tra Stato e regioni. Il disegno di legge, all'articolo 30 (che sostituisce interamente l'articolo 117 della Costituzione), sopprime la previsione di materie affidate alla legislazione concorrente (attualmente individuate dal terzo comma del medesimo articolo), vale a dire materie per le quali alle leggi dello Stato è riservata la definizione dei principi fondamentali, mentre la disciplina legislativa, nel rispetto di tali principi, è definita dalla legislazione regionale. Di conseguenza la proposta di riforma individua, al secondo comma dell'articolo 117, le materie di competenza esclusiva dello Stato,

ampliandone l'ambito rispetto al testo della Costituzione vigente. Al terzo comma del medesimo articolo reca quindi un elenco di materie di competenza regionale, che tuttavia non deve ritenersi esaustivo, dal momento che il medesimo comma attribuisce alla legislazione regionale ogni materia non riservata alla competenza esclusiva dello Stato (competenza residuale regionale).

Al tempo stesso il nuovo quarto comma dell'articolo 117 del progetto di riforma introduce una « clausola di supremazia » dello Stato, ovvero la possibilità per la legge statale, su proposta del Governo, di intervenire comunque in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Il progetto di legge in esame prende pertanto atto delle difficoltà registratesi nell'attuazione della riforma del Titolo V approvata nel 2001, con particolare riferimento ai numerosi conflitti tra Stato e regioni su cui la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi.

Osserva che la soluzione individuata dal progetto di riforma, attraverso il superamento delle materie di competenza concorrente, risulta coerente con la giurisprudenza costituzionale in materia, che ha riconosciuto ampi spazi di intervento per il legislatore statale, a tutela della necessità di un esercizio unitario delle funzioni pubbliche in ambiti di significativo interesse nazionale, anche se formalmente attribuiti alla competenza concorrente o a quella esclusiva regionale. Rimane peraltro a suo giudizio valida l'esigenza, costantemente sottolineata dalla medesima giurisprudenza della Corte costituzionale, di prevedere, oltre ad un Senato configurato come camera di rappresentanza delle autonomie, adeguate procedure di concerto tra lo Stato e le regioni, sulla base del principio di leale collaborazione.

Ricorda che, tra le materie che attualmente la Costituzione attribuisce alla competenza concorrente e che il disegno di legge in esame affida alla competenza

esclusiva dello Stato, sono comprese anche materie di interesse specifico della Commissione. Si tratta, in particolare, delle materie concernenti, per un verso, le infrastrutture strategiche, le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e le relative norme di sicurezza, e, per l'altro, i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale (nuova lettera z) del secondo comma dell'articolo 117). Fa presente che è riconducibile alle competenze della nostra Commissione anche la previsione della competenza esclusiva dello Stato per quanto riguarda l'ordinamento della comunicazione (associato all'ordinamento delle professioni nella nuova lettera t) del secondo comma dell'articolo 117).

Ribadisce che, sulla base del testo vigente della Costituzione, le materie « porti e aeroporti civili », « grandi reti di trasporto e di navigazione » e « ordinamento della comunicazione » sono indicate tra le materie di competenza concorrente. Ritiene che debba essere valutato positivamente il ripristino della competenza legislativa dello Stato sulle materie in questione, proprio in quanto si tratta di materie in cui le decisioni politiche e legislative coinvolgono interessi di rilievo nazionale. Al tempo stesso giudica opportuno segnalare che l'introduzione nel testo della Costituzione del riferimento a reti di trasporto e di navigazione « d'interesse nazionale » e a porti e aeroporti civili « di interesse nazionale e internazionale » comporta l'esigenza che, a livello legislativo e amministrativo, siano individuate in modo inequivocabile, nell'ambito di procedure concertative con le regioni, le reti e le infrastrutture portuali e aeroportuali che, per le loro dimensioni, la loro collocazione e l'attività che in esse si svolge, assumono rilevanza nazionale e internazionale.

Il disegno di legge in esame inserisce invece, al nuovo terzo comma dell'articolo 117, tra le materie espressamente ricondotte alla potestà legislativa esclusiva delle regioni, la mobilità all'interno del territorio regionale. Osserva che anche questa previsione può ritenersi condivisibile, dal momento che si fa esplicito riferimento ai

servizi di trasporto che si svolgono nell'ambito del territorio regionale; in tal senso, la disposizione in questione risulta coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale che già con la sentenza n. 222 del 2005 aveva affermato che il trasporto pubblico locale dovesse ritenersi materia di competenza residuale regionale.

L'attribuzione della materia del trasporto pubblico locale all'esclusiva competenza regionale implica, sotto il profilo del procedimento legislativo, che un eventuale intervento legislativo statale in questa materia, giustificato dall'esigenza di tutela dell'interesse nazionale, rientrerebbe tra i provvedimenti per i quali la Camera si potrebbe discostare dalle proposte di modifica deliberate dal Senato solo con votazioni a maggioranza assoluta.

Più in generale, occorre tuttavia osservare che l'attribuzione alla competenza esclusiva regionale della normativa in materia di servizi di trasporto all'interno del territorio della regione non è sufficiente a offrire un pieno inquadramento costituzionale della materia del trasporto pubblico. È, infatti, possibile individuare servizi di trasporto pubblico, come il trasporto ferroviario, che sono effettuati in ambiti territoriali tali da oltrepassare i confini regionali. Sottolinea che assai più importante, peraltro, è il fatto che l'intervento dello Stato, anche sotto il profilo finanziario, è reso necessario dall'esigenza di assicurare, su tutto il territorio nazionale, livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla mobilità. Ritiene che sotto questo profilo il trasporto pubblico sia riconducibile alla competenza statale, dal momento che, anche sulla base del testo vigente della Costituzione, spetta allo Stato determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, comma secondo, lett. *m*). Rileva che un compiuto inquadramento costituzionale del tema del trasporto pubblico richiederebbe pertanto l'esplicita qualificazione del diritto alla mobilità come diritto di rilevanza costituzionale.

Ricorda in proposito che in tal senso si è espresso il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale svolta dalla Commissione, approvato lo scorso 8 aprile, nella parte in cui segnala che «in relazione a ipotesi di modifica della prima parte della Costituzione, si potrebbe anche prospettare l'introduzione di un diritto alla mobilità, come diritto distinto dal diritto, di carattere civile, alla libera circolazione delle persone in qualsiasi parte del territorio nazionale e inteso come diritto di carattere socio-economico, che si configura nella possibilità concreta di spostarsi per motivi fondamentali, quali il lavoro o lo studio, in modo sicuro, con costi e tempi ragionevoli, in condizioni idonee».

Fa presente che il disegno di legge in esame reca modifiche riferite esclusivamente alla Parte II della Costituzione, mentre non interviene sulla Parte I. Invita tuttavia i colleghi a una riflessione sull'opportunità di inserire un'analoga valutazione nel parere sul provvedimento in esame, in modo da riconoscere esplicitamente, quale diritto tutelato dalla Costituzione, il diritto alla mobilità.

Osserva che, di interesse per la materia del trasporto pubblico locale, risulta anche il testo del nuovo articolo 119 della Costituzione proposto dal disegno di legge che, in sostanza, costituzionalizza il principio dei costi *standard*, introdotto dalla legge delega per il federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009). Modificando il testo del quarto comma del suddetto articolo, si stabilisce infatti che le risorse proprie degli enti territoriali, le compartecipazioni al gettito di tributi erariali e le risorse del fondo perequativo previsto dal medesimo articolo 119 devono «assicurare il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza».

Al riguardo ritiene auspicabile che la proposta di inserire in Costituzione il principio dei costi *standard* possa indurre a una loro tempestiva individuazione, in modo da dare seguito alle previsioni già

vigenti che fanno riferimento a tale parametro per la determinazione degli importi da attribuire alle singole regioni ed enti locali per il finanziamento delle funzioni essenziali, comprese quelle relative al trasporto pubblico locale. Per quanto concerne, in particolare, tale settore, segnala che finora sono rimaste prive di attuazione le previsioni dei commi 84 e 85 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), ai sensi dei quali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i costi *standard* per il trasporto pubblico locale e regionale. Fa presente peraltro che da quanto risulta da notizie di stampa diffuse nella giornata odierna, il citato schema di decreto è stato trasmesso alla Conferenza Unificata il 4 novembre scorso.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base delle osservazioni svolte in questa relazione e degli elementi che potranno emergere dal dibattito.

Paolo GANDOLFI (PD), nel concordare con la necessità di qualificare il diritto alla mobilità come un diritto di rilevanza costituzionale, invita i colleghi ad una riflessione sulla mobilità urbana, che a suo giudizio, pur avendo una dimensione locale, rappresenta una questione che travalica i confini delle città e che dovrebbe essere regolata nel suo complesso, anche al fine di permettere un recupero generale di efficienza nel trasporto. Rileva, infatti, che il principio generale di attribuire la competenza legislativa a livello costituzionale in base all'ambito territoriale del fenomeno di riferimento non trova un'applicazione corretta nel caso della mobilità urbana, che rappresenta un fenomeno di dimensioni assai vaste, dal momento che l'ottanta per cento degli spostamenti avvengono all'interno di aree urbane. Ritiene pertanto che gli indirizzi in materia debbano essere attribuiti alla competenza legislativa dello Stato, che deve provvedere ai relativi finanziamenti, destinando al riguardo risorse anche in

concorrenza con quelle previste per le grandi infrastrutture.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 15.40.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 agosto scorso la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti e che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nel fare presente che tutte le Commissioni hanno reso il proprio parere, avverte di aver predisposto, in qualità di relatore del provvedimento, alcuni emendamenti finalizzati al recepimento delle condizioni e, in alcuni casi, delle osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva (*vedi allegato*).

Passando ad una breve sintesi del contenuto degli emendamenti predisposti, segnala che l'articolo aggiuntivo 1.0100 recepisce la seconda condizione del parere della Commissione Attività produttive, che, in coerenza con una normativa dell'Unione europea che dovrà essere comunque recepita, aumenta il limite di sagoma

per gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone.

L'emendamento 6.100 recepisce la prima condizione del parere della Commissione Attività produttive, che aumenta da 80 a 100 km/h il limite di velocità in autostrada per gli autoveicoli che trainano rimorchi. Si tratta del limite di velocità adottato comunemente per questi veicoli negli altri Paesi dell'Unione europea. Come indicato nel parere della Commissione Attività produttive, l'intervento è opportuno anche per eliminare un elemento di penalizzazione per la produzione e il mercato in Italia dei rimorchi in questione.

Gli emendamenti 6.200 e 10.100 e l'articolo aggiuntivo 12.0100 recepiscono le due condizioni soppressive e la clausola generale di invarianza degli effetti finanziari richieste nel parere della Commissione Bilancio.

L'articolo aggiuntivo 7.0100 recepisce la condizione del parere della Commissione Ambiente, che ha chiesto di ripristinare le disposizioni già contenute nel testo iniziale con cui si consente alle biciclette la circolazione in senso opposto a quello di marcia degli altri veicoli nelle zone 30. Tale possibilità deve comunque essere espressamente prevista nei singoli comuni con apposita ordinanza.

L'articolo aggiuntivo 7.0200 recepisce le condizioni del parere della Commissione Giustizia che, senza modificare i contenuti del testo predisposto dalla nostra Commissione, precisano le disposizioni in materia di ergastolo della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale per i conducenti che abbiano commesso omicidio in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ricorda che la Commissione Giustizia ha sottolineato che devono essere precisate tutte le per-

tinenti disposizioni del codice della strada, nel senso di chiarire in modo indubitabile che deve sussistere un nesso causale tra l'assunzione di sostanze stupefacenti e lo stato di alterazione psicofisica e che ha inoltre richiesto che in questo modo sia modificato l'articolo 589 del codice penale, dove si prevede semplicemente che l'omicidio sia compiuto « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ». Segnala quindi che, per tale motivo, nel nuovo articolo 7-bis sono contenute sia le previsioni degli articoli 11 e 12 del testo della nostra Commissione, che di conseguenza vengono soppressi, sia la modifica all'articolo 589 del codice penale, richiesta dalla Commissione Giustizia.

L'emendamento 9.100, infine, recepisce l'osservazione del parere della Commissione Finanze, che ha sollecitato un opportuno intervento di coordinamento tra le disposizioni proposte nel nostro testo, per quanto concerne l'accertamento mediante strumenti automatici del mancato rispetto dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile, e le previsioni già vigenti all'articolo 193 del codice della strada.

Il viceministro Riccardo NENCINI si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.).**PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE****ART. 1.**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica all'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di sagoma limite).

Al comma 2 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m » sono sostituite dalle seguenti: « possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m ».

1. 0100. Il Relatore.

ART. 6.

Anteporre il seguente comma:

01. Alla lettera *e*) del comma 3 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nel caso di treni, di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 54, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2, come definiti dal comma 2 dell'articolo 47: 70 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; ».

6. 100. Il Relatore.

Sopprimere il comma 1.

6. 200. Il Relatore.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifica all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi).

1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, può essere consentita, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli. La facoltà di cui al periodo precedente è adeguatamente segnalata mediante l'aggiunta, ai segnali verticali di divieto e di obbligo generico, di un apposito pannello integrativo di eccezione per i velocipedi. »;

b) al comma 9, dopo la parola: « loro », è inserita la seguente: « esclusivamente ».

7. 0100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 187, 219 e 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca a tempo indeterminato della patente, e consequenziale modifica all'articolo 589 del codice penale).

1. All'articolo 187, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope »;

b) al comma 5-bis, le parole: « in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope » sono sostituite dalle seguenti: « in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ».

2. All'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

« 3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida. Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla ».

3. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Se il fatto di cui al secondo periodo è commesso da sog-

getto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di cui all'articolo 219, comma 3-ter. In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente, ai sensi dell'articolo 219, comma 3-ter.1, e di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza ».

4. All'articolo 589, comma 3, lettera b) del codice penale le parole: « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti » sono sostituite dalle seguenti: « in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11 e 12.

7. 0200. Il Relatore.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) anteporre il seguente comma:

« 01. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono abrogati »;

b) al comma 1, lettera a), capoverso g-ter), dopo le parole: « di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento » inserire le seguenti: « , ivi compresi quelli di cui alle lettere e), f) e g), »;

c) sostituire la rubrica con la seguente: « Modifiche agli articoli 193 e 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile e di notificazione delle violazioni ».

9. 100. Il Relatore.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 100. Il Relatore.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni finanziarie).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. 0100. Il Relatore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di KiteGen, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00281 Della Valle, riguardante le iniziative a favore del riconoscimento del vento troposferico quale fonte di energia rinnovabile 86

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. C. 1899 Pisano (Parere alla VI Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) .. 86

DL 168/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 88

Mercoledì 3 dicembre 2014.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti di KiteGen, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00281 Della Valle, riguardante le iniziative a favore del riconoscimento del vento troposferico quale fonte di energia rinnovabile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifica all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.

C. 1899 Pisano.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre scorso.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO, *relatore*, preannuncia che nella prossima seduta proporrà ai colleghi una proposta di parere sul provvedimento in titolo una proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 168/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guido GALPERTI, *relatore*, illustra il provvedimento in titolo che, nel testo presentato dal Governo, si componeva di tre articoli, di cui due di natura sostanziale, volti alla proroga di termini.

L'articolo 1, soppresso nel corso dell'esame presso la Commissione referente, disponeva il rinvio del rinnovo dei Comites, organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero. In particolare si fissava la data delle votazioni al 17 aprile 2015, posticipando ulteriormente le consultazioni programmate il 19 dicembre 2014.

L'articolo 2, recante materia di più specifico interesse della X Commissione, differisce dal 5 novembre 2014 (data fissata dal decreto legislativo n. 121 del 2013, cosiddetto « correttivo armi ») al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e le armi ad aria compressa o gas compresso per il lancio di capsule sferiche marcatrici (cosiddetto *paintball*) devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova. La relazione illustrativa e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, allegata al provvedimento in esame, sottolineano che il differimento della scadenza dell'adempimento per le armi sceniche si rende necessario al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei soggetti interessati: i titolari delle armerie che cedono armi per uso scenico e l'industria cinematografica che le utilizza. Analoga finalità è indicata per le armi tipo *paintball*: si intende infatti impedire l'interruzione degli esercizi che

ne prevedono l'utilizzo a fini amatoriali e sportivi. Per quanto riguarda queste ultime, il differimento del termine è anche correlato alla mancata adozione del decreto del Ministro dell'interno (il cui iter istruttorio è ancora in corso, come avverte la relazione illustrativa) che dovrà definire le modalità di acquisto, detenzione, trasporto, porto e utilizzo di tali armi. Il differimento del termine è volto altresì a consentire agli operatori di provvedere all'obbligo di verifica stabilito dalla legge.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 121 del 2013, ha apportato diverse modifiche alla disciplina delle armi, attraverso l'introduzione di disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 204/2010, di attuazione della direttiva 2008/51/CE in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Tra le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 121 del 2013, vi è la fissazione del termine del 5 novembre 2014 per la sottoposizione, a spese dell'interessato, alla verifica da parte del Banco nazionale di prova, di due particolari tipologie di armi: le armi da fuoco per uso scenico e le armi tipo *paintball*, ossia le armi, anche da sparo, ad aria compressa o a gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici. Per quanto riguarda le armi sceniche, fino al 2010 la legge si limitava a consentire la locazione e il comodato delle armi da guerra e delle armi comuni da sparo, se destinate esclusivamente all'uso scenico; le modalità di utilizzo di tali armi erano definite a livello di prassi amministrativa. Successivamente, il decreto legislativo n. 204/2010, ha introdotto alcune specifiche tecniche per le armi sceniche, prevedendo che esse debbano avere occlusa parzialmente la canna, in modo tale da impedire l'espulsione del proiettile, e che il loro impiego debba avvenire costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. A seguito di tali modifiche, il Ministero dell'interno ha fornito agli operatori del settore alcuni chiarimenti sugli adempimenti e le procedure da seguire per il corretto utilizzo di tale

tipologia di armi, tra cui l'indicazione degli interventi tecnici da eseguire sulle armi comuni per renderle idonee all'uso scenico. È stato previsto come obbligatorio l'invio di questa tipologia di armi presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia per la verifica delle operazioni effettuate e l'apposizione di uno specifico punzone su ogni parte essenziale dell'arma (Ministero dell'interno, circolare 7 luglio 2011, n. 50). A seguito delle difficoltà di adeguamento alle nuove disposizioni segnalate dagli operatori del settore, connesse a problematiche sia tecniche sia di natura economica, l'amministrazione dell'Interno ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine per il completamento degli interventi e per l'adeguamento alle nuove disposizioni (Ministero dell'interno, circolare 19 giugno 2012, n. 557). Successivamente è intervenuto il decreto correttivo n. 121/2013 che, da un lato, ha introdotto l'obbligo della verifica da parte del Banco di prova e, dall'altro, ha prorogato ulteriormente il termine di tale verifica al 5 novembre 2014. Relativamente alle armi tipo *paintball*, si ricorda che esse sono state riconosciute nel nostro ordinamento, in considerazione della nascita di numerose associazioni che promuovono questa pratica ludico-sportiva, con il più volte citato decreto legislativo n. 121/2013. Tale provvedimento ha definito queste armi quali strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, non contenenti sostanze pericolose (infiammabili, tossiche o comunque nocive), che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule e di calibro compreso tra 12,7 e 17,27 mm. Pur non essendo considerate armi comuni da sparo, esse devono ugualmente essere controllate dal Banco nazionale di prova che ne verifica la

conformità dei prototipi. Il decreto pone inoltre un vincolo all'utilizzo di queste armi: quelle che erogano energia cinetica superiore a 7,5 *joule* possono essere utilizzate esclusivamente per l'attività agonistica, consentendo per l'utilizzo ludico-amatoriale solamente le armi di energia inferiore. La norma demanda poi a un decreto del Ministero dell'interno (che non risulta ancora adottato) la definizione delle disposizioni relative.

L'articolo 3, dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Carlo SIBILIA (M5S) intende svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul provvedimento in esame evidenziando l'insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza; segnala inoltre, che le disposizioni dell'articolo 1, sono state trasfuse nel disegno di legge di stabilità per il 2015 e conseguentemente l'articolo 1 del decreto-legge è stato infatti soppresso dalla Commissione di merito. Rileva quindi che riterrebbe opportuno che il relatore inserisse tali considerazioni, che il suo gruppo ha già svolto nel corso della discussione in Aula della questione pregiudiziale a tal fine presentata, quanto meno nelle premesse della proposta di parere favorevole che si accinge a presentare alla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	89
Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
Modifica all'articolo 16- <i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. Nuovo testo C. 1899 Pisano (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	100
Sull'ordine dei lavori	97
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	98
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	102

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che a decorrere dal 1° dicembre 2014 ha cessato di fare parte della Commissione la deputata Gessica Rostellato, alla quale rivolge un ringraziamento per il contributo offerto ai lavori della Commissione.

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina PARIS (PD), *relatore*, ricorda che, trattandosi di un disegno di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, esso deve essere approvato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere approvato nella seconda votazione a maggioranza assoluta dei componenti di cia-

scuna Camera. Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 138, tale legge potrà essere sottoposta a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Fa altresì presente che, in base al terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Rileva, quindi, che il testo, originariamente composto da 35 articoli, contiene – nel testo all'esame della Camera – 40 articoli, ripartiti in sei Capi. I primi trentasette articoli recano novelle alle disposizioni della parte seconda della Costituzione, mentre gli articoli 38, 39 e 40 prevedono, rispettivamente, norme transitorie, disposizioni finali e norme sull'entrata in vigore. Sintetizzando il contenuto del provvedimento, osserva che il Capo I contiene disposizioni che modificano il titolo I della parte seconda della Costituzione. In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale sostituisce l'articolo 55 della Costituzione, in materia di « funzioni delle Camere », inserendo nuovi commi, che rivisitano profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento. Si dispone, in sostanza, il superamento del bicameralismo paritario e perfetto, configurando un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui Camera e Senato hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti. Il rapporto fiduciario e la funzione di indirizzo politico restano in capo alla sola Camera, i cui membri rappresentano la Nazione, mentre al Senato spetta la rappresentanza delle istituzioni territoriali. Il Senato, oltre a concorrere alla funzione legislativa nei termini stabiliti dalla Costituzione, esercita inoltre funzioni di raccordo tra Unione europea, Stato ed enti territoriali, nonché partecipa

alla fase ascendente e discendente del processo normativo europeo, svolgendo altresì funzioni di controllo e di valutazione delle politiche e delle amministrazioni pubbliche. Rileva, quindi, che l'articolo 2 del disegno di legge, modificando l'articolo 57 Costituzione, definisce una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica: in particolare, il Senato sarà composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali tra i propri componenti e tra i sindaci dei rispettivi territori, con un mandato di durata pari a quella delle istituzioni territoriali dalle quali sono stati eletti. A questi si aggiungono cinque senatori che « possono essere nominati dal Presidente della Repubblica ». L'articolo 3 modifica il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, specificando che i senatori di nomina presidenziale durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. In relazione alle modifiche descritte, l'articolo 4 modifica l'articolo 60 della Costituzione, in materia di durata delle Camere, limitandone l'applicazione alla sola Camera, mentre l'articolo 5 inserisce, nell'articolo 63 della Costituzione, un nuovo secondo comma che rimette al Regolamento del Senato l'individuazione dei casi nei quali l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitati in ragione dell'esercizio di funzioni di governo, regionali o locali. L'articolo 6 modifica l'articolo 64 della Costituzione prevedendo, in particolare, che i regolamenti parlamentari debbano garantire i diritti delle minoranze e affermando il carattere doveroso della partecipazione, dai parte dei parlamentari, ai lavori delle Commissioni e dell'Assemblea, mentre l'articolo 7 modifica l'articolo 66 della Costituzione, con riferimento alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti del Senato. Il successivo articolo 8 modifica l'articolo 67 della Costituzione, al fine di escludere i senatori dalla previsione costituzionale sulla rappresentanza della Nazione, in corrispondenza con le modifiche disposte all'articolo 55 della Costituzione. Segnala,

quindi, che l'articolo 9 del disegno di legge interviene sull'articolo 69 della Costituzione limitando ai membri della Camera dei deputati la previsione del riconoscimento di una indennità stabilita dalla legge. L'articolo 10, che sostituisce l'articolo 70 della Costituzione, prevede il superamento del bicameralismo perfetto nel processo legislativo, differenziando i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi. In estrema sintesi, sulla base del contenuto dei provvedimenti da esaminare, s'individuano quattro procedimenti legislativi alternativi: il procedimento legislativo bicamerale, caratterizzato da un ruolo paritario dei due rami del Parlamento; il procedimento monocamerale ordinario, nel quale alla Camera spetta l'esame del testo, mentre il Senato può deliberare modifiche, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva; il procedimento monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, nel quale la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato solo con una votazione finale a maggioranza assoluta; l'ultimo procedimento, riferito alle leggi di bilancio, prevede il necessario intervento del Senato, che può proporre modifiche che, nella votazione finale, la Camera può respingere a maggioranza assoluta o relativa, a seconda delle materie trattate. L'articolo 11 modifica l'articolo 71 della Costituzione introducendo la possibilità per il Senato di richiedere, a maggioranza assoluta dei componenti, che la Camera esamini un disegno di legge e si pronunci entro un termine di sei mesi. S'innalza inoltre a 150.000 il numero degli elettori che devono sottoscrivere proposte di legge di iniziativa popolare, prevedendosi che i regolamenti parlamentari ne garantiscano la discussione e la deliberazione, nonché si rinvia ad una legge costituzionale la disciplina dei referendum propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione. Rileva poi che l'articolo 12 modifica l'articolo 72 della Costituzione, che riguarda il procedimento di approvazione dei progetti di legge. La modifica più rilevante attiene alla possibilità per il Governo di richiedere alla Camera di sot-

toporre alla votazione finale, entro sessanta giorni dalla richiesta, disegni di legge non rientranti nelle materie sottoposte al procedimento di approvazione bicamerale e, comunque, non riguardanti la materia elettorale, l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e materie per cui la Costituzione richieda maggioranze speciali. Alla scadenza del termine si procede al voto « bloccato » sul testo proposto o accolto dal Governo. L'articolo 13 introduce un nuovo secondo comma all'articolo 73 della Costituzione, stabilendo che le leggi che disciplinano l'elezione dei membri delle Camere possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. L'articolo 14, modificando l'articolo 74 della Costituzione, introduce la possibilità di rinvio parziale delle leggi, da parte del Presidente della Repubblica, consentendo, nel caso di rinvio delle leggi di conversione dei decreti-legge, un differimento di 30 giorni del termine per la conversione stessa. L'articolo 15 modifica l'articolo 75 della Costituzione, stabilendo che, ai fini della validità della consultazione, sia sufficiente la partecipazione della maggioranza dei votanti alle ultime elezioni, purché la richiesta referendaria sia avanzata da 800.000 elettori. L'articolo 16 modifica l'articolo 77 della Costituzione, prevedendo, in particolare, la costituzionalizzazione dei limiti al contenuto dei decreti-legge, nonché la disciplina del procedimento per la loro conversione. L'articolo 17 modifica l'articolo 78 della Costituzione, che disciplina la deliberazione dello stato di guerra, attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad assumere tale deliberazione ed a conferire al Governo i poteri necessari. Il successivo articolo 18 del disegno di legge interviene sul primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, stabilendo che l'amnistia e l'indulto siano concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera — e non di ciascuna Camera, come attualmente previsto — in ogni suo articolo e nella votazione finale. L'articolo 19 modifica l'arti-

colo 80 della Costituzione, che disciplina l'autorizzazione con legge alla ratifica dei trattati internazionali, attribuendone le competenze alla Camera. Per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza all'Unione europea si richiede, invece, una legge approvata da entrambe le Camere. L'articolo 20 interviene sull'articolo 82 della Costituzione, in tema di istituzione di commissioni di inchiesta, limitando la competenza del Senato a materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

Segnala, quindi, che il Capo II reca modifiche al titolo II della parte II della Costituzione, concernente il Presidente della Repubblica. In particolare, l'articolo 21 interviene sulla disciplina dell'elezione del Presidente della Repubblica, sopprimendo la partecipazione dei delegati regionali ed innalzando il quorum per l'elezione a partire dal quarto scrutinio. L'articolo 22 modifica l'articolo 85 della Costituzione con disposizioni relative alla composizione dell'assemblea per l'elezione del Presidente della Repubblica, alla sua presidenza e alla sua convocazione. Fa presente, quindi, che l'articolo 23 modifica l'articolo 86 della Costituzione, attribuendo al Presidente della Camera, anziché a quello del Senato, la supplenza nei casi in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere alle proprie funzioni e, specularmente, rimettendo al Presidente del Senato la competenza per la convocazione del collegio elettorale per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni. L'articolo 24 novella l'articolo 88 della Costituzione, riferendo il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica alla sola Camera dei deputati, in quanto il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento.

Fa poi notare che il Capo III reca modifiche al titolo III della parte seconda della Costituzione, che reca disposizioni relative al Governo. In particolare, l'articolo 25 modifica l'articolo 94 della Costituzione, che disciplina la fiducia al Governo, attribuendo alla sola Camera la titolarità del rapporto di fiducia con il

Governo. L'articolo 26 novella l'articolo 96 della Costituzione, limitando alla sola Camera dei deputati il potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei Ministri, per i reati « ministeriali », alla giurisdizione ordinaria. L'articolo 27 del disegno di legge abroga integralmente l'articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Rileva, quindi, che il Capo IV reca modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, che comprende le norme relative alle autonomie territoriali. Al riguardo, segnala in primo luogo che l'articolo 28 modifica l'articolo 114 della Costituzione, sopprimendo il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica. L'articolo 29 modifica il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che disciplina il cosiddetto « federalismo differenziato », riducendo sostanzialmente l'ambito della materie nell'ambito delle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie. L'articolo 30 riscrive l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra lo Stato e le regioni. L'articolo 31 modifica l'articolo 118 della Costituzione stabilendo, in particolare, che le funzioni amministrative siano esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori. L'articolo 32 modifica l'articolo 119 della Costituzione, che disciplina l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. L'articolo 33 modifica l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che disciplina il cosiddetto « potere sostitutivo » del Governo nei confronti delle autonomie territoriali, introducendo nella procedura il parere preventivo del Senato. Si rimette inoltre alla legge la potestà di stabilire cause di esclusione dei titolari di organi di governo territoriali dall'esercizio delle rispettive funzioni in caso di grave dissesto finanziario. L'articolo 34 modifica l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, al fine di porre un limite agli

emolumenti dei componenti degli organi regionali, mentre l'articolo 35 con una modifica al primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, prevede che il decreto motivato del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta deve essere adottato previo parere del Senato della Repubblica.

Osserva poi che il Capo V reca modifiche al titolo VI della parte II della Costituzione, relativa alle garanzie costituzionali. In particolare, l'articolo 36 interviene sull'articolo 135 della Costituzione, in materia di elezione dei giudici della Corte costituzionale, stabilendo in particolare che tre componenti della Corte siano eletti dalla Camera e due dal Senato.

Il Capo VI del disegno di legge reca, infine, le disposizioni finali. L'articolo 37 reca una serie di disposizioni consequenziali e di coordinamento che novellano più articoli della Carta costituzionale, mentre l'articolo 38 reca una serie di norme transitorie relative alla prima applicazione della riforma e l'articolo 39 reca alcune disposizioni finali e transitorie, relative alla soppressione del CNEL, al finanziamento dei gruppi dei consigli regionali, all'organizzazione delle amministrazioni parlamentari, ai dipendenti delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, agli enti di area vasta, al mutamento delle circoscrizioni delle città metropolitane, ai senatori di nomina presidenziale e a quelli della Provincia autonoma di Bolzano. Per quanto attiene ai rapporti di lavoro nell'ambito del Parlamento il comma 3, prevede, in particolare, che, tenuto conto di quanto disposto dalla legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera e il Senato provvedano all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione, stabilendo che a tal fine sia istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno

statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Si prevede altresì che le Camere definiscano di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano, in ogni caso, validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi. L'articolo 40 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore e all'applicabilità delle disposizioni della legge.

Per quanto concerne le materie di più diretto interesse della Commissione, fa presente che assumono rilievo, in particolare, le disposizioni dell'articolo 30, nonché quelle dell'articolo 27, al quale risultano collegati gli articoli 39, comma 1, e 40.

Con riferimento all'articolo 30, segnala che, come già accennato, esso riscrive ampiamente l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni. L'elenco delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Nell'ambito della competenza esclusiva statale sono enucleati casi che possono definirsi di competenza esclusiva « limitata », in quanto l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati, quali « disposizioni generali e comuni » o disposizioni di principio. Sono state, inoltre, espressamente individuate materie attribuite alla competenza legislativa regionale, che, allo stato, ha carattere residuale, essendo ascrivibili ad essa tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale. Permane in ogni caso l'attribuzione alla competenza legislativa regionale di ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. È, inoltre, prevista l'introduzione di una sorta di « clausola di supremazia »,

che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Sono altresì modificati i criteri di riparto della potestà regolamentare, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e regolamentari. A costituzione vigente, la potestà regolamentare è attribuita allo Stato nelle materie di competenza esclusiva, mentre è rimessa alle regioni nelle materie di competenza concorrente e residuale regionale.

Nel nuovo articolo 117, le materie attualmente di competenza concorrente sono in massima parte attribuite alla competenza esclusiva statale, nell'ambito delle quali può delinearsi, come anticipato, una distinzione tra materie integralmente attribuite alla competenza esclusiva e materia in cui la competenza statale convive in diverso modo con competenze regionali. Nello specifico, tra le materie di competenza concorrente integralmente attribuite alla competenza esclusiva statale si segnala, tra le altre, la previdenza sociale, ivi comprese la previdenza complementare e integrativa. Quanto alla materia della previdenza sociale, segnala che il testo proposto, esplicitando l'attribuzione alla competenza esclusiva statale della competenza sulla previdenza complementare e integrativa non sembra incidere in maniera rilevante sull'attuale assetto, in quanto l'esigenza di una disciplina unitaria ed omogenea in materia, che ricomprenda anche la previdenza complementare ed integrativa è stata richiamata dalla stessa Corte costituzionale. Nella sentenza n. 26 del 2013, in particolare, la Corte ha evidenziato la stretta connessione tra la materia della previdenza sociale e quella della previdenza complementare e integrativa. Questa connessione fa sì che la materia della previdenza complementare e integrativa possa essere attratta anche a costituzione vigente in un ambito rientrante nella competenza esclusiva statale, nel caso di

specie individuato in un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Per quanto riguarda le materie attualmente di competenza concorrente per le quali la competenza esclusiva statale convive in diverso modo con competenze regionali, segnala in primo luogo la tutela e sicurezza del lavoro, che passa alla competenza esclusiva statale, limitatamente alle disposizioni generali e comuni. Trattandosi di materia riferibile alla competenza legislativa concorrente, la competenza legislativa statale è al momento limitata alla determinazione dei principi fondamentali della materia.

A questo proposito, occorre valutare le implicazioni del passaggio dalla fissazione dei principi fondamentale a quella delle disposizioni generali e comuni, verificando in particolare se tale ultima locuzione sia equivalente a quella previgente o abbia una portata diversa e più ampia. Occorre, infatti, considerare che l'utilizzo di una nuova locuzione potrebbe determinare incertezze in sede interpretativa suscettibili di tradursi anche in contenzioso costituzionale, così come accaduto dopo la riforma costituzionale del 2001. In ogni caso, dovrebbe altresì valutarsi se l'utilizzo di categorie analoghe a quelle attualmente previste per la legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni non rischi di riproporre gli elementi di criticità legati alla distinzione tra « principi fondamentali » e « norme di dettaglio », utilizzata dal vigente testo dell'articolo 117 in relazione alla potestà legislativa concorrente.

Quanto all'interpretazione del vigente assetto competenziale in materia di sicurezza del lavoro, si ricorda che, pur essendo la materia attualmente ascritta alla competenza concorrente, essa ha di fatto trovato una compiuta sistemazione in una legge statale, il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. Il contenzioso costituzionale è stato prevenuto grazie alla traduzione normativa del principio di « leale collaborazione » tra Stato e regioni affermatosi nel quadro della giurispru-

denza costituzionale formatasi a seguito della riforma del titolo V del 2001, che ha indotto il legislatore, consapevole dell'esistenza di un'interferenza di competenze tale da non poter consentire l'assegnazione della materia all'uno o all'altro titolo competenziale, a prevedere un ampio ricorso all'elaborazione dei contenuti normativi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento alla fase attuativa della delega legislativa. Per quanto riguarda la tutela del lavoro le sentenze n. 50 e n. 384 del 2005, intervenendo sulla riforma del mercato del lavoro operata dal decreto legislativo n. 276 del 2003, hanno sviluppato il quadro definitorio della materia, rilevando che la sua estensione viene limitata dal concorrere di altre disposizioni che definiscono le relazioni tra Stato e regioni, previste dal secondo comma dell'articolo 117 e, quindi, di competenza statale esclusiva. In particolare, nella sentenza n. 50 del 2005, la Corte ha chiarito, innanzitutto, che non si dubita che in detta materia rientri la disciplina dei servizi per l'impiego e, in particolare, quella del collocamento, aggiungendo però che, essendo i servizi per l'impiego predisposti alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro, possono verificarsi i presupposti per l'esercizio della potestà statale di « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » come pure che la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgere opera di intermediazione può esigere interventi normativi rientranti nei poteri dello Stato per la « tutela della concorrenza ».

Quanto alle scelte operate dal provvedimento in esame, ferma l'esigenza, già richiamata, di precisare la portata della formulazione della disposizione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), deve valutarsi se sia opportuno ipotizzare un ampliamento della sfera di intervento statale in materia di politiche attive per il lavoro, al fine di rafforzare la cornice unitaria degli interventi messi in campo

dalle diverse regioni. Si tratta di un'esigenza più volte rappresentata nel corso dell'indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati e della quale si fa carico, a costituzione vigente, anche il disegno di legge delega in materia di lavoro, in via di approvazione definitiva. In questa ottica, infatti, l'articolo 1, comma 4, lettera *c*), del provvedimento prevede l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI.

Sempre rimanendo nell'ambito dei profili di interesse della Commissione, fa inoltre notare che il nuovo testo dell'articolo 117 della Commissione, introdotto dal disegno di legge, ripartendo tra Stato e Regioni le materie attualmente rimesse alla competenza legislativa concorrente, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di disposizioni generali e comuni sull'istruzione e in materia di ordinamento scolastico e istruzione universitaria, mentre attribuisce alle regioni la competenza in materia di servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché in materia di promozione del diritto allo studio, anche universitario, istruzione e formazione professionale. Per quanto attiene alla formazione professionale, che costituisce l'ambito più direttamente riconducibile alle competenze della Commissione lavoro, si tratta, sostanzialmente, di una conferma di quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Un'ulteriore innovazione consiste nell'enucleazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale, di materie non nominate nel vigente testo dell'articolo 117 della Costituzione. Fra queste, segnala, in particolare, che, modificando la lettera *g*) del secondo comma del medesimo articolo 117, si prevede di inserire tra le materie rimesse alla competenza esclusiva del legislatore nazionale la disciplina giuridica

del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, limitatamente a quanto necessario ad assicurare l'uniformità delle norme sul territorio nazionale. La modifica, che mantiene quindi una concorrenza di competenze tra il legislatore nazionale e quello regionale, appare in linea con la giurisprudenza costituzionale che ascrive alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche regionali, in quanto rapporto di diritto privato. La Corte costituzionale riconduce invece alla competenza residuale regionale gli aspetti pubblicistici e organizzativi del rapporto di pubblico impiego presso le Regioni, con particolare riferimento al momento della costituzione del rapporto e alla disciplina dei concorsi.

Potrebbe, quindi, essere utile chiarire l'ampiezza della materia rimessa alla competenza legislativa statale, verificando se essa consolidi sostanzialmente i risultati raggiunti dalla giurisprudenza costituzionale o determini modifiche all'assetto delle competenze attualmente vigente.

Ricorda, infine, che tra le materie espressamente rimesse alla competenza legislativa regionale dal nuovo articolo 117, terzo comma, della Costituzione, viene menzionata la materia « programmazione e organizzazione dei servizi sociali », che appare corrispondere alla materia concernente i servizi e le politiche sociali, già ascritta alla competenza residuale regionale nell'assetto vigente.

Per quanto attiene all'articolo 27, non modificato nel corso dell'esame al Senato, ricorda che esso abroga l'articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al quale sono assegnate funzioni di consulenza delle Camere e del Governo, in particolare in materie di politica economica e sociale. In proposito, rileva che l'articolo 40 del disegno di legge dispone l'immediata applicazione della abrogazione dell'articolo

99, mentre le disposizioni finali e transitorie disciplinano i profili amministrativi della soppressione del CNEL. In particolare, si prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali da operarsi, come specificato nel corso dell'esame al Senato, presso la Corte dei conti nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. Si prevede, inoltre, che all'atto dell'insediamento del commissario straordinario, decadano dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

Segnala, inoltre, all'attenzione della Commissione le questioni connesse al superamento delle province come enti costituzionalmente necessari, disposto dall'articolo 28 del disegno di legge, soprattutto per quanto attiene al personale attualmente in servizio. Pur nella consapevolezza che si tratta di temi che non sono direttamente affrontati dal provvedimento in esame, anche in ragione del fatto che si tratta di un disegno di legge costituzionale, ritiene tuttavia opportuno che anche in questa sede si solleciti una riflessione sui percorsi da seguire nel processo di riallocazione di parte del personale delle Province nelle Regioni, nei Comuni e nelle amministrazioni centrali, in relazione alla devoluzione di funzioni prevista in attuazione della legge n. 56 del 2014.

In conclusione, considerato il particolare rilievo sistematico del provvedimento e attesa l'esigenza di acquisire ulteriori elementi di valutazione nell'ambito del dibattito da svolgere in Commissione, si riserva di presentare per la prossima settimana una proposta di parere.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.

Nuovo testo C. 1899 Pisano.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 26 novembre 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che prosegue oggi l'esame in sede consultiva del nuovo testo della proposta di legge atto Camera n. 1899, risultante dall'esame delle proposte emendative in sede referente, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione, che avrà luogo nella giornata odierna. Avverte che è in distribuzione la proposta di parere favorevole con un'osservazione, formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, intende sottoporre all'attenzione della Commissione il caso dei lavoratori della società Milano '90, che gestisce servizi di ristorazione e altri servizi nei cosiddetti Palazzi Marini, facendo notare che taluni deputati hanno già svolto degli incontri in via informale con le relative rappresentanze sindacali, al fine di favorire l'individuazione di risposte occupazionali concrete a una vertenza aziendale che rischia di la-

sciare senza lavoro e stipendio oltre quattrocento lavoratori. Nel sottolineare il rilievo della questione, considerato anche il numero di lavoratori coinvolti, auspica che si possa avviare una seria riflessione al riguardo, valutando da parte della Commissione l'assunzione di ogni iniziativa idonea al fine di contribuire al mantenimento dei livelli occupazionali dell'azienda in questione.

Soffermandosi su un'altra rilevante questione, intende quindi esprimere, anche a nome dell'intera Commissione, la piena solidarietà nei confronti del deputato Boccuzzi, ricordando come egli sia stato vittima, negli ultimi giorni, di violenti attacchi verbali, pubblicati sul suo profilo *facebook* da parte di sconosciuti, che sono sfociati addirittura in minacce di morte. Nel segnalare che di recente sono stati attaccati sui *social network* con toni incivili anche altri deputati, tra cui la collega Ciprini, alla quale esprime la massima solidarietà e vicinanza, fa notare che la situazione di grave crisi economica e sociale, suscettibile di dar luogo a tensioni e a forti contrapposizioni politiche, non può in nessun modo giustificare comportamenti ingiuriosi o violenti. Esprime, quindi, una ferma condanna di tutte quelle azioni che, piuttosto che manifestarsi nella forma di una critica costruttiva, tendano a configurarsi come veri e propri attacchi alle persone.

Marialuisa GNECCHI (PD) si associa alle parole di solidarietà testé pronunciate dal presidente, che devono senz'altro intendersi rivolte a tutti quei componenti della Commissione che sono stati vittime, ultimamente, di gravi offese o minacce sui *social network*. A suo avviso, tuttavia, il caso del deputato Boccuzzi assume una particolare gravità, essendo stato superato ogni limite della normale tolleranza civile. Nei suoi confronti, infatti, sono stati compiuti violenti atti di intimidazione verbale, che, anche traendo spunto dalla dolorosa esperienza personale del collega, sono sconfinati in vere e proprie minacce di morte.

Auspica che, in questo difficile contesto, anche le forze politiche rappresentate in Parlamento privilegino comportamenti che, ferme le posizioni espresse sul merito dei provvedimenti, valorizzino il confronto e il dialogo e possano così contribuire a stemperare i toni del confronto, non alimentando ulteriormente la tensione sociale.

Silvia CHIMIANTI (M5S) esprime la più sincera solidarietà nei confronti dei deputati rimasti coinvolti negli episodi testé citati, auspicando che anche nella dialettica politica possa esservi un ritorno alla moderazione e al confronto, al fine di non alimentare ulteriori tensioni sociali che rischiano di sfociare in azioni di violenza, rispetto alle quali esprime la più ferma condanna.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) manifesta un sentimento di forte vicinanza ai deputati rimasti coinvolti nelle vicende richiamate, esprimendo una severa condanna di qualsiasi azione violenta che prenda a pretesto la contrapposizione sociale e politica in atto nel Paese. Ritieni, infatti, che, a prescindere da ogni legittima battaglia politica sul merito delle questioni, le relazioni interpersonali debbano essere sempre improntate al rispetto reciproco. Ritieni che l'unica risposta possibile a tali incresciosi eventi per chi, come lui, appartiene a un gruppo di opposizione sia quella di continuare a approfondire il proprio impegno politico con serietà e dedizione, garantendo il rispetto reciproco e toni consoni a un dibattito parlamentare e mantenendo, tuttavia, un giudizio critico nei confronti delle iniziative della maggioranza. Osserva, infatti, che l'impegno primario di ogni forza politica deve essere quello di individuare risposte concrete alle necessità dei cittadini e che solo individuando soluzioni efficaci si potrà contribuire a stemperare le tensioni sociali. Si dichiara, pertanto, disponibile ad appoggiare qualsiasi iniziativa formale che la Commissione volesse intraprendere per stigmatizzare gli episodi segnalati dal presidente.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ritiene che, a prescindere dalle iniziative individuali che ciascun parlamentare vorrà intraprendere, la migliore risposta che ciascun gruppo possa offrire sia quella di favorire in ogni circostanza il confronto reciproco con lealtà e rispetto.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunica che è stata predisposta, a conclusione delle audizioni contemplate nel programma dell'indagine conoscitiva, una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 2*), che rimette alle valutazioni dei componenti della Commissione ai fini di una sua possibile approvazione nel corso della prossima settimana.

Luisella ALBANELLA (PD), esprimendo una valutazione complessivamente positiva sul contenuto della proposta di documento conclusivo, formula osservazioni sugli aspetti concernenti la disciplina degli incentivi e le delocalizzazioni. Con riferimento alla materia dei cambi di appalto, reputa che il mero inserimento di una clausola sociale nei contratti collettivi potrebbe rivelarsi insufficiente a tutelare i lavoratori coinvolti, auspicando che si possa individuare una soluzione di carattere legislativo. Esprime quindi l'auspicio di un rafforzamento di quanto già osser-

vato dalla proposta di documento conclusivo sugli aspetti segnalati.

Walter RIZZETTO, *presidente*, concorda sull'opportunità di una riflessione sul tema delle agevolazioni, osservando come si debba promuovere una riduzione del carico fiscale e contributivo anche per i rapporti di lavoro già esistenti e non solo per le nuove assunzioni. Associandosi alle considerazioni sulle delocalizzazioni, rispetto alle quali ricorda gli atti di indirizzo presentati da deputati del proprio

gruppo, ritiene che vi siano i margini per rendere più incisive le conclusioni presenti nella proposta di documento conclusivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. Nuovo testo C. 1899 Pisano.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo, risultante dall'esame delle proposte emendative presentate in sede referente, della proposta di legge n. 1899, recante modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale;

considerato che la proposta di legge intende consentire di beneficiare delle agevolazioni tributarie per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi non solo attraverso il vigente meccanismo della detrazione, ma anche mediante l'attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario, che il beneficiario trasferisce al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione;

ritenuto che l'introduzione di tale nuova modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici possa contribuire a favorire l'ulteriore sviluppo di tali interventi, con benefici effetti anche sui livelli occupazionali delle imprese operanti nei settori interessati;

osservato che il comma 6 dell'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge, prevede che il trasferimento dei certificati di credito fiscale in favore dell'impresa che esegue i lavori sia consentito, in relazione a ciascun soggetto esecutore e in relazione a ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore, con riferimento al precedente anno d'imposta, stabilendosi che per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si faccia riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale;

considerato che il provvedimento demanda a un decreto ministeriale la disciplina delle modalità e dei tempi per l'esercizio dell'opzione da parte del beneficiario della detrazione nonché per l'emissione del certificato di credito fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate, rimandando a tale provvedimento anche la regolamentazione della procedura telematica di cartolarizzazione, che include la verifica dei requisiti contributivi previsti per l'utilizzo dei certificati di credito fiscale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1, capoverso 16-ter, comma 6, al fine di introdurre disposizioni volte a indivi-

duare gli elementi essenziali delle procedure concernenti le verifiche relative alle dichiarazioni contributive delle imprese, non rinviandone integralmente la disciplina ad atti normativi di rango secondario.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO****Sommario**

1. Premessa
2. Il quadro normativo
3. I principali elementi emersi nel corso delle audizioni.
 - 3.1. *Assocontact.*
 - 3.2. *Almaviva Contact S.p.a. e Comdata S.p.a.*
 - 3.3. *ISFOL.*
 - 3.4. *INPS.*
 - 3.5. *Assotelecomunicazioni – Asstel.*
 - 3.6. *ISTAT.*
 - 3.7. *Esperti della materia.*
 - 3.8. *Federtelservizi.*
 - 3.9. *CGIL, CISL, UIL e UGL.*
 - 3.10. *Ministero dello sviluppo economico.*
 - 3.11. *Teleperformance Italia.*
 - 3.12. *Federutility.*
 - 3.13. *Comune di Milano.*
 - 3.14. *Garante per la protezione dei dati personali.*
 - 3.15. *Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*
4. Conclusioni e proposte.

1. Premessa.

La Commissione ha inteso promuovere lo svolgimento di una indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro nell'ambito delle aziende che gestiscono servizi di *call center* nel territorio italiano riprendendo il filo di un'analisi delle condizioni dei lavoratori e, più in generale, del settore produttivo di riferimento, avviatasi quasi un decennio or sono, con l'adozione dei primi provvedimenti di carattere amministrativo volti a disciplinare attività, che – sotto il profilo lavoristico – si erano evolute rapidamente in assenza di una precisa cornice di riferimento.

Al di là degli interventi normativi e amministrativi che si sono susseguiti nel tempo, a partire dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17/2006, che intese individuare i caratteri dei contratti di collaborazione autonoma ammissibili nell'ambito delle attività dei *call center*, spesso le caratteristiche proprie del lavoro nell'ambito di questo settore hanno sollecitato l'attenzione dei decisori politici.

Occorre, in proposito, considerare che si tratta di un ambito produttivo relativamente esteso, che – come confermato anche nel corso dell'indagine – nell'anno

2011 registra la presenza di oltre 1.400 operatori, con un fatturato annuo di circa 2,3 miliardi di euro e un valore aggiunto di circa 1,3 miliardi di euro. Nel complesso, pur in presenza di un contesto economico che soffre fortemente gli effetti della crisi economica sviluppatasi a partire dal 2008, il settore ha un andamento relativamente migliore rispetto a quello del comparto produttivo di riferimento: mentre a partire dal 2008 nel comparto dei servizi alle imprese – che comprende le attività di noleggio, le agenzie di viaggio e altri servizi di supporto alle imprese – si è registrato un calo del 3 per cento degli addetti, nel settore dei call center l'incremento occupazionale a partire dal 2008 è pari a circa il 12 per cento. Anche i dati forniti nel corso dell'indagine da Assocontact, associazione rappresentativa dei call center in outsourcing, evidenziano come le previsioni per il settore nel 2014 siano di un fatturato complessivo in crescita del 5,6 per cento rispetto al 2013. Come anticipato, anche sotto il profilo occupazionale il settore ha vissuto una crescita significativa negli ultimi anni, dovuta anche al processo di stabilizzazione avviato con i provvedimenti adottati tra il 2006 e il 2008: nel 2003 il comparto contava circa 12.800 addetti, mentre nel 2007 gli addetti erano già 32.000 e l'anno successivo, soprattutto per effetto dei processi di stabilizzazione del personale esterni, si arrivava a 51.000 unità di personale, dato sostanzialmente stabile anche negli anni successivi. Al di là di queste cifre, apparentemente confortanti, tuttavia tanto il settore produttivo nel suo complesso, quanto specificamente la condizione dei lavoratori addetti ai call center presentano rilevanti elementi di fragilità, che sono stati puntualmente indicati nel corso dell'indagine conoscitiva svolta.

Quanto al settore produttivo, può, infatti, osservarsi che il manifestarsi degli effetti della crisi economica non sembra aver ridotto la domanda dei servizi di marketing e di assistenza alla clientela acquirente di beni e servizi, ma ha inciso in modo significativo la remunerazione offerta per la prestazione di tali servizi,

con evidenti ricadute negative sui loro margini di redditività. Deve, infatti, essere tenuta in debita considerazione la circostanza che la gran parte dell'occupazione nel settore dei call center riguarda lavoratori di imprese che operano in outsourcing per conto di altre imprese o pubbliche amministrazioni beneficiarie dei servizi offerti e, pertanto, si tratta di lavoratori più facilmente esposti alle oscillazioni della domanda dei servizi medesimi e alla concorrenza di altri operatori rispetto a quanti sono impiegati in attività di call center internalizzate da imprese o pubbliche amministrazioni. Il fenomeno della contrazione dei volumi, ai quali hanno concorso, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, gli stringenti vincoli imposti dall'attuale condizione finanziaria e i doverosi processi di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, si è tradotto spesso nel ricorso, per l'aggiudicazione degli appalti, al criterio del massimo ribasso o, comunque, a principi di massimo contenimento delle spese, determinando in modo quasi immediato ricadute sulla condizione dei lavoratori da impiegare nello svolgimento del servizio. Una delle peculiarità del settore è, infatti, costituita dal fatto che la stragrande maggioranza dei costi di produzione (nelle audizioni si è fatto riferimento a quote comprese tra il 70 e l'85 per cento dei costi totali) sia riconducibile al costo dei lavoratori impiegati nel servizio. In considerazione della natura labour intensive dell'attività, le tensioni esistenti nel mercato di riferimento tendono, quindi, a trasferirsi in modo pressoché immediato sulla situazione dei lavoratori del settore, già di per sé caratterizzata da un'intrinseca fragilità. La presenza di significative spinte alla minimizzazione dei costi di produzione, anche in considerazione dell'elevato carico fiscale imposto sul lavoro, in particolare attraverso l'IRAP, costituisce uno dei motori dei processi di delocalizzazione delle attività in Paesi esteri caratterizzati da un costo del lavoro inferiore, collocati sia all'interno (Romania e Bulgaria) che all'esterno dell'Unione europea (Albania e Tunisia). Secondo stime di

fonte sindacale citate dall'ISFOL nella propria audizione il fenomeno interesserebbe circa il 10 per cento dei volumi di produzione e coinvolgerebbe circa 10.000 lavoratori. A fronte di tale situazione, già nel 2012 il legislatore intervenne con l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che reca disposizioni, sulla cui attuazione si è inteso indagare nel corso dell'indagine, volte a garantire la protezione dei dati personali in caso di contatti con call center collocati al di fuori dell'Unione europea e ad escludere il riconoscimento degli incentivi all'occupazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 407 ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri. In un contesto nel quale la competizione si sviluppa essenzialmente sul prezzo offerto dall'appaltatore e, quindi, sulla remunerazione dei lavoratori impiegati, anche il sistema degli incentivi rappresenta un elemento suscettibile di determinare distorsioni concorrenziali. Molte delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente sia a livello nazionale sia a livello regionale, a partire dalla già citata legge n. 407 del 1990, tendono, infatti, a promuovere con agevolazioni contributive le nuove assunzioni, con ciò favorendo un processo di continuo avvicendamento degli operatori, che riescono ad aggiudicarsi gare di appalto in virtù dei minori prezzi che possono praticare grazie alle agevolazioni, ma non sono in grado di assicurare tali condizioni nel medio-lungo periodo a causa della temporaneità delle agevolazioni stesse. Si determinano, in tal modo, frequenti crisi, di regola gestite con il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga, con ricadute negative anche per l'Erario. La possibilità di aggiudicarsi gare a prezzi stracciati grazie all'utilizzo degli incentivi alle assunzioni costituisce, altresì, una delle cause che concorrono a favorire frequenti cambi di appalto, che indeboliscono ulteriormente la condizione dei lavoratori. Mancano, infatti, nell'ordinamento forme di protezione di carattere generale per i lavoratori interessati da processi di successione negli appalti: se, infatti, l'articolo

29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tiene ben distinte le fattispecie di subentro di un nuovo appaltatore e di trasferimento di azienda o di parte di essa, mancano nella contrattazione collettiva disposizioni analoghe alle clausole sociali contenute in contratti di altri comparti, che prevedono il subentro del nuovo appaltatore nella gestione dei rapporti di lavoro in essere.

Accanto alle problematiche connesse alla gestione dei servizi in outsourcing, specialmente in un contesto di crisi economica, ulteriori elementi di fragilità sul piano occupazionale sono invece intrinseci alla natura stessa dei rapporti di lavoro costituiti all'interno dei call center. Come anticipato, infatti, storicamente i call center si sono, infatti, caratterizzati per la presenza di un elevato numero di lavoratori assunti con contratti di collaborazione, rispetto alla quale, sin dalla citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 17 del 2006, si è cercato di introdurre correttivi e regole certe. Si è quindi pervenuti alla distinzione, talvolta contestata, ma tuttora pienamente valida, tra operatori addetti ad attività inbound e addetti ad attività outbound. Sulla base di tale distinzione, che è alla base anche della disciplina di cui all'articolo 24-bis, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, per i lavoratori addetti ad attività inbound non si può configurare un rapporto di lavoro di collaborazione legato ad un progetto, in quanto le mansioni svolte non sono gestite dal lavoratore, che non può organizzare o gestire la propria attività, che consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza. Diversamente, nel caso delle attività outbound si ritiene senz'altro configurabile un rapporto di collaborazione basato sulla presenza di un reale progetto, programma di lavoro o fase di esso, nell'ambito del quale il collaboratore si rende attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio, essenzialmente nell'ambito di una attività di vendita diretta di beni e di servizi. La presenza di questo dualismo nell'occupazione dei call center

costituisce un dato caratterizzante del lavoro in questo settore sin dagli albori della sua regolamentazione. Allo stato attuale, secondo i dati forniti dall'ISTAT nel corso dell'indagine conoscitiva, nel 2011 la quota di lavoratori esterni sul totale delle persone occupate nei call center era prossimo al 40 per cento, mentre nel settore dei servizi alle imprese tale quota è pari ad appena il 5 per cento. Analogamente, il ricorso alla somministrazione nei call center riguarda circa il 6 per cento degli occupati, a fronte di un'incidenza inferiore al 2 per cento nel comparto di riferimento. Nel Mezzogiorno l'incidenza del lavoro temporaneo o interinale aumenta e la percentuale di lavoro dipendente interno alle imprese scende a circa il 48 per cento. Nel complesso, a fronte di circa 51 mila lavoratori interni e indipendenti, sono circa 31.000 i lavoratori « esterni » (circa 26.000 unità) o temporanei (circa 4.000). Si tratta di una situazione peculiare, che nel 2012 ha portato il legislatore a introdurre una specifica disposizione, poi attuata dalle parti sociali, volta a prevedere che il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto fosse consentito sulla base di un corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Per altro verso, anche i rapporti di lavoro dipendente nel settore presentano aspetti caratteristici: sono assai diffusi, in particolare, i rapporti a tempo parziale, che hanno una incidenza complessiva del 70 per cento sul totale e riguardano circa i tre quarti delle lavoratrici. Già nel programma dell'indagine conoscitiva si registrava un mutamento nelle caratteristiche dei lavoratori addetti ai call center, che — rispetto al passato — hanno un'età media più elevata, sono in possesso di titoli di studio superiori al passato e tendono a permanere impiegati più a lungo nel settore, contrastando l'immagine tradizionale di una occupazione provvisoria, un lavoro « di passaggio » per giovani generazioni che attendono la realizzazione di migliori prospettive professionali. L'assenza di diverse opportunità lavorative, anche in ragione del perdurare della crisi economica, ha quindi prodotto un muta-

mento nella composizione occupazionale del settore, che ora può giovare della presenza di lavoratori più qualificati, che, se da un lato può costituire un indice di arricchimento dei contenuti professionali dell'attività svolta, può anche costituire, specialmente se le competenze possedute non siano richieste per le attività svolte, una dispersione di capitale umano.

A fronte di questo articolato contesto, l'indagine deliberata dalla Commissione si è proposta di approfondire gli aspetti delle attività di call center che maggiormente incidono su materie di propria competenza, affrontando in particolare le tematiche concernenti: le tipologie contrattuali utilizzate nel settore; l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e l'eventuale correlazione tra gli incentivi erogati in relazione a nuove assunzioni e il ricorso agli ammortizzatori stessi; la garanzia, negli appalti aggiudicati sulla base del criterio del prezzo più basso, dell'esclusione da tale prezzo delle spese connesse al costo del personale e alla sicurezza sul lavoro; i processi di delocalizzazione verso Paesi non appartenenti all'Unione europea e il rispetto delle disposizioni dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che vietano la corresponsione di benefici alle imprese che delocalizzano le attività in Paesi esteri; la tutela dei lavoratori nei casi di cambi di appalto e di successione tra aziende; l'efficacia del sistema pubblico dei controlli. L'indagine ha, inoltre, consentito di mettere a fuoco ulteriori tematiche (prime fra tutte l'esigenza di una riflessione sul carico fiscale sul lavoro e sugli effetti, spesso distorsivi, degli incentivi all'occupazione previsti dalla legislazione vigente) e di meglio cogliere le interazioni tra molti degli aspetti considerati.

L'attualità delle questioni che interessano il settore sotto il profilo industriale e occupazionale è, del resto, testimoniata dalla decisione dell'Esecutivo di avviare, in una data di poco successiva all'avvio dell'indagine conoscitiva, un tavolo dedicato al settore dei call center, affiancando i tavoli già esistenti, riferiti alle numerose

vertenze aperte per le diverse imprese del settore. Alle riunioni del tavolo, costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, hanno preso parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le istituzioni territoriali, le associazioni rappresentative delle imprese, i sindacati di categoria, nonché le autorità indipendenti competenti in materie rilevanti per il settore (Garante per la protezione dei dati personali e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, deliberata nella seduta del 9 aprile 2014, si è voluta acquisire una panoramica il quanto più possibile completa ed aggiornata delle caratteristiche e delle problematiche di carattere lavoristico e occupazionale del settore dei call center. Nella seduta del 17 luglio 2014 la Commissione ha deliberato una integrazione del programma dell'indagine, al fine di acquisire anche il contributo del Garante per la protezione dei dati personali, tenuto conto del rilievo che assume, nell'ambito dei processi di delocalizzazione che interessano il settore, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, tese a garantire la protezione dei dati personali nel caso di chiamate con operatori collocati in Paesi esteri. Nella medesima sede, si è altresì convenuto sull'opportunità di procedere all'audizione di rappresentanti del Comune di Milano, al fine di approfondire le questioni connesse alle gare di appalto e alla garanzia della copertura dei costi del personale da utilizzare per lo svolgimento del servizio, anche in relazione all'esperienza relativa alla gara per il servizio di infoline del medesimo Comune, cui si era più volte fatto riferimento in precedenti audizioni. Nel complesso, la Commissione ha svolto quindici audizioni, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali competenti in materia, di rappresentanti delle associazioni e delle imprese più rilevanti per il settore, tanto sul versante dell'offerta dei

servizi di comunicazione, quanto su quello del loro utilizzo, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Grazie a queste audizioni e alla documentazione depositata dai soggetti ascoltati dalla Commissione, sono stati acquisiti importanti contributi per la messa a fuoco delle difficoltà che si riscontrano e per l'individuazione di possibili interventi di carattere amministrativo o legislativo volti a superare le criticità che interessano il settore.

2. *Il quadro normativo.*

Il fenomeno dei call center assume una dimensione economica significativa nei primi anni del nuovo millennio. In tale periodo il settore è caratterizzato dalla presenza di un'alta percentuale di lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (decollati a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 276 del 2003, che agli articoli 61 e seguenti introduce una prima disciplina organica del lavoro a progetto), privi delle tutele retributive previste dai contratti collettivi nazionali per i lavoratori dipendenti. Le proteste dei lavoratori del settore e, in particolare, dei lavoratori « precari », che lamentano stipendi bassi, limitazione dei diritti e pesanti turni di lavoro, conducono ai primi tentativi di una regolamentazione contrattuale di questa nuova categoria di lavoratori. Una ipotesi di protocollo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da call center in outsourcing, siglato il 18 luglio del 2003, non produce i risultati sperati a causa della mancata adesione di alcune importanti aziende.

Fin dai suoi esordi, il mercato dei call center si avvale ampiamente dell'agevolazione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, che riconosce a favore di determinate categorie di datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale per un analogo periodo identico), una

riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50 per cento (100 per cento per le aziende operanti nel Mezzogiorno), per un periodo di 36 mesi. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.

In tale contesto si registra il primo tentativo di introdurre regole specifiche per il settore attraverso la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 17 del 14 giugno 2006 (la cosiddetta « circolare Damiano »), che definisce i criteri di utilizzo legittimo del contratto di collaborazione nel settore dei call center, soprattutto ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza. La circolare ha operato una distinzione tra attività outbound (nell'ambito delle quali « il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente ») e attività inbound (in cui « l'operatore non gestisce la propria attività, né può in alcun modo pianificarla, giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo »), escludendo che, per le seconde (in quanto sostanzialmente riconducibili al lavoro dipendente, di cui presentano tutti i caratteri essenziali) fosse in linea di principio utilizzabile il contratto di lavoro a progetto. In sostanza, tale circolare, pur essendo specificamente indirizzata al fenomeno dei call center, ha fornito indicazioni operative per le ispezioni sui contratti di collaborazione, guidando la verifica della « genuinità » e della regolarità del lavoro a progetto secondo i parametri corretti, ed individuando altresì ipotesi di attività non riconducibili ad un progetto o programma di lavoro.

L'individuazione di fattispecie « non congrue » (non riconducibili, cioè, a un progetto che legittimi il ricorso a contratti

di collaborazione) prosegue con la circolare n. 4 del 29 gennaio 2008, che ha individuato una serie di categorie lavorative nelle quali sono presenti « attività che l'esperienza ispettiva, indipendentemente dai settori produttivi presi in considerazione, ha ritenuto difficilmente compatibili, nel concreto, con il regime di autonomia che deve necessariamente caratterizzare la prestazione lavorativa dei soggetti che operano nell'ambito del lavoro a progetto ».

Sul versante legislativo, i commi da 1202 a 1210 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), in linea con quanto poco prima previsto nella circolare n. 17 del 2006, promuove processi di stabilizzazione (attraverso specifici accordi sindacali) dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, utilizzati dal committente in contesti e con modalità difformi rispetto agli elementi propri della tipologia contrattuale.

Per effetto degli interventi normativi messi in campo nel 2006 le aziende del settore procedono alla « stabilizzazione » di circa 18.000 lavoratori.

Il processo di stabilizzazione dei « finti » lavoratori a progetto operanti nei call center, tuttavia, incontra all'interno di talune realtà imprenditoriali ostacoli che non vengono superati neanche attraverso gli accordi contrattuali sottoscritti tra le parti, in quanto molti collaboratori, non aderendo alle procedure sindacali di stabilizzazione, preferiscono ricorrere alla via giudiziaria con l'obiettivo di ottenere la conversione *ex tunc* (ossia con effetto retroattivo dalla data di assunzione) del contratto di lavoro subordinato. A fronte dell'ampio contenzioso giurisdizionale che ne deriva e dei primi significativi pronunciamenti a favore dei lavoratori, il legislatore, con l'articolo 50 della legge 4 novembre 2010, n. 183, decide di intervenire sul sistema sanzionatorio relativo alle collaborazioni coordinate e continuative, introducendo una deroga volta a sancire che, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di

lavoro, non operi la trasformazione del contratto di collaborazione in contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro abbia offerto (entro il 30 settembre 2008) la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato in base alle procedure di stabilizzazione della legge n. 296 del 2006 (per almeno ventiquattro mesi, anche part-time). L'esclusione opera anche nel caso in cui il datore di lavoro, dopo il 24 novembre 2010, abbia ulteriormente offerto la trasformazione a tempo indeterminato del contratto in corso, ovvero abbia offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere. In queste ipotesi, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore con una specifica indennità pari ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, secondo specifici criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti).

Il legislatore torna nuovamente a intervenire sulla materia dei call center con l'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, nel tentativo di affrontare i più urgenti problemi nel frattempo emersi nel settore (delocalizzazioni, uso distorto degli incentivi della legge n. 407 del 1990, tutela della privacy). Tale disposizione, applicabile esclusivamente nei confronti dei call center con almeno 20 dipendenti, ha disposto l'obbligo, per le aziende che spostano l'attività fuori del territorio nazionale, di comunicare tale spostamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al Garante per la protezione dei dati personali almeno 120 giorni prima del trasferimento stesso, individuando i lavoratori coinvolti. Inoltre, si dispone il divieto di erogare i già ricordati benefici di cui alla legge n. 407 del 1990 alle aziende che trasferiscano all'estero attività di call center. Intervenendo, inoltre, sulla disciplina del lavoro a progetto,

si dispone che le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro (relative ai parametri cui i datori di lavoro devono attenersi per poter ricorrere al lavoro a progetto) non trovino applicazione (oltre che per gli agenti e rappresentanti di commercio), per le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center outbound, per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Sostanzialmente, la norma, evidenziando la specificità delle richiamate attività, prevede una vera e propria esclusione dell'applicazione dei requisiti di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, normalmente richiesti ai fini di un ricorso legittimo del contratto a progetto. Ai fini dell'attuazione di tale disposizione, il 1° agosto 2013 è stato stipulato uno specifico accordo collettivo tra Assotelecomunicazioni – Asstel e Assocontact, da una parte, e SLC-CGIL, FISTel-CISL e UIL-COM UIL, dall'altra, per individuare il corrispettivo per i lavoratori adibiti ad attività outbound. Successivamente, l'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, ha inteso sciogliere taluni nodi interpretativi sorti successivamente alla riforma, disponendo, attraverso una norma di interpretazione autentica del medesimo articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, nelle attività dei call center outbound, il ricorso al lavoro a progetto è ammesso sia per le attività di vendita diretta di beni, sia per le attività di servizi. Già la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14 del 2 aprile 2013 aveva, del resto, chiarito che le disposizioni dell'articolo 24-*bis* trovano applicazione con riferimento sia alle attività di vendita di beni, sia alle attività di servizi, a prescindere dal requisito dimensionale dell'azienda. Per quanto attiene alle disposizioni concernenti le delocalizzazioni, la medesima circolare ha chiarito che l'attività si intende delocalizzata qualora le

commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite – prima della naturale scadenza del relativo contratto – a personale operante in Paesi non appartenenti all’Unione europea sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto. Giova, infine, ricordare le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 del richiamato articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, tese a garantire la protezione dei dati personali nei casi di contatto con operatori di call center collocati in Paesi esteri. I cittadini che effettuano una chiamata ad un call center hanno il diritto ad essere informati preliminarmente sul Paese estero in cui è collocato l’operatore contattato e hanno la facoltà di scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale. Specularmente, in caso di chiamata da parte di un call center, i cittadini devono essere preliminarmente informati sul Paese estero in cui è collocato l’operatore. In caso di mancato rispetto di tali previsioni, si stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione. In attuazione di tali disposizioni il Garante per la protezione dei dati personali ha, quindi, adottato il provvedimento 10 ottobre 2013, n. 444, recante « Prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali effettuato mediante l’utilizzo di call center siti in Paesi al di fuori dell’Unione europea ».

Da ultimo, l’articolo 1, comma 22, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), ha disposto la concessione di uno specifico beneficio per il 2014 (pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi) per le aziende operanti nel settore dei call center, a condizione che abbiano attuato le specifiche misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto previste dall’articolo 1, comma 1202, della legge finanziaria 2007, entro il 30 settembre 2008 e abbiano lavoratori ancora in forza al 31 dicembre

2013. Non è stato tuttavia ancora adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al quale è affidata la definizione delle modalità attuative della disposizione. Da ultimo, il disegno di legge di stabilità 2015, attualmente all’esame del Parlamento, ha previsto una riduzione per un importo di 2 milioni di euro delle risorse destinate ai benefici negli anni 2015 e 2016.

3. I principali elementi emersi nel corso delle audizioni.

In questa sede si intende fornire una sintesi dei numerosi contributi forniti alla Commissione sul tema oggetto dell’indagine, fermo restando che – data l’ampiezza e la complessità degli elementi conoscitivi emersi nell’ambito delle audizioni e della documentazione depositata agli atti in quella sede – per un esame più analitico dei singoli contributi e delle questioni affrontate potrà farsi riferimento ai resoconti stenografici delle audizioni svolte e alla documentazione ad essi allegata. Questa sezione reca quindi, senza pretesa di esaustività, una breve rassegna dei principali elementi emersi nel corso di ciascuna audizione, esposti – per ragioni di natura sistematica – nell’ordine cronologico di svolgimento delle audizioni stesse, anche al fine di rispecchiare il contesto di riferimento nelle diverse fasi in cui le audizioni stesse hanno avuto luogo.

3.1. Assocontact.

La prima audizione, svoltasi il 27 maggio 2014, ha visto la partecipazione di rappresentanti di Assocontact, associazione rappresentativa dei contact center in outsourcing, i quali hanno fornito indicazioni di contesto relative al proprio settore di riferimento, evidenziando come esso, pur muovendosi in un contesto di crescita, registri tuttavia una bassa redditività: la redditività media delle imprese si situa, infatti, al 5 per cento circa, come

marginale operativo lordo. L'altra caratteristica dell'attività di call center è l'alta intensità di lavoro, con un'incidenza del costo del personale che supera anche l'80 per cento. In questo contesto, per assicurare maggiore redditività, le imprese sono intervenute principalmente attraverso misure incidenti sui processi di lavoro e sullo sviluppo di nuove tecnologie. Con riferimento alle attività svolte, il settore è costituito per due terzi da attività cosiddette inbound, relative alla cioè gestione di customer care e di servizi per conto di grandi clienti, e per un terzo da attività cosiddette outbound, nelle quali rientrano le vendite telefoniche, le ricerche di mercato, i sondaggi, i recall, il recupero crediti.

Quanto alle tipologie contrattuali utilizzate per le assunzioni, i rappresentanti di Assocontact segnalano che circa il 60 per cento dei lavoratori è assunto con contratti a tempo indeterminato, mentre per il restante 40 per cento sono utilizzati contratti di lavoro a progetto. Con riferimento alla situazione lavorativa nei call center, nell'audizione si è evidenziato come il settore sia nel complesso sano, ricordando come l'associazione si sia dotata di un codice etico e di un codice autodisciplina che disciplina tutta l'attività nell'outbound e nell'inbound con i consumatori. Segnalano, comunque, l'esigenza che siano adeguatamente perseguiti e sanzionati i casi di illegalità che pure sono riscontrabili nell'esperienza concreta.

Quanto alle criticità del settore, si è in primo luogo osservato come, con il sopraggiungere della crisi, talune imprese abbiano cominciato a spostare parte delle proprie attività in offshoring, in aree nelle quali il costo del lavoro è molto più basso rispetto al nostro Paese. Un analogo processo di trasferimento delle attività si riscontra, peraltro, anche verso territori dell'Italia meridionale, in quanto le imprese mirano a sfruttare gli incentivi previsti in quei territori. Assocontact sottolinea che le attività delocalizzate risultano quantificabili in misura pari a circa il 10 per cento del mercato e che la quota trasferita in Paesi che non fanno parte dell'Unione

europea ammonta a circa la metà del volume di attività delocalizzate, evidenziando un trend di incremento del fenomeno, che viene giudicato criticamente dall'associazione, con particolare riferimento alle imprese che abbiano beneficiato di incentivi in Italia.

Con riferimento ai possibili interventi da realizzare, i rappresentanti di Assocontact hanno rilevato l'esigenza di affrontare le problematiche del settore in una logica di sistema, con misure di politica industriale e fiscale, anziché procedere di volta in volta alla gestione delle diverse crisi che si presentano a livello aziendale o territoriale. In questo quadro, quanto al monitoraggio del settore, si giudica con particolare favore la ricostituzione di un osservatorio nazionale che coinvolga parti sociali ed istituzioni. Quanto alle politiche fiscali, si reputano particolarmente utili interventi volti a contenere il costo del lavoro, che — come segnalato — incide sensibilmente sulla redditività del settore, potendosi in particolare ipotizzare al riguardo, nell'attesa di una riforma più complessiva, un'azione volta ad alleggerire il carico dell'IRAP. È stata poi evidenziata l'esigenza di monitorare con attenzione i casi di offerte al massimo ribasso, salvaguardando il mantenimento delle condizioni contrattuali in caso di cambio di fornitori in una gara d'appalto: si è, infatti, osservato come i soggetti subentranti possano applicare condizioni economicamente più convenienti di quelle esistenti, sfruttando la normativa che concede incentivi connessi alle nuove assunzioni o all'avvio di nuove attività imprenditoriali, con ciò alterando tuttavia l'andamento fisiologico del mercato. A tale proposito, è stato in particolare suggerito di equiparare, con opportuni correttivi ed adattamenti, la disciplina del cambio di appalto a quella della cessione del ramo d'azienda. Più in generale, Assocontact ha richiamato l'esigenza di un pieno rispetto della normativa vigente, assicurando anche che sta vigilando sul rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nei casi di delocalizzazione in altri Paesi, che non prevedono legislazioni di tutela in materia.

Su un piano più generale, l'associazione ha evidenziato come si rendano necessari interventi che premino la qualità e l'efficienza e non la semplice riduzione dei corrispettivi, privilegiando riforme di ampio respiro rispetto a interventi che si limitino a prevedere incentivi limitati territorialmente o temporalmente.

3.2. *Almaviva Contact S.p.a. e Comdata S.p.a.*

Le successive audizioni, svoltesi il 27 maggio 2014, hanno interessato rappresentanti di due importanti operatori del settore dei call center Almaviva Contact S.p.a. e di Comdata S.p.a..

I rappresentanti di Almaviva Contact S.p.a. hanno osservato che nel proprio gruppo, nel settore CRM (Customer Relationship Management), circa il 90 per cento del personale è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (il 70 per cento è collocato in regioni meridionali e il 68 per cento è composto da donne). Quanto alle caratteristiche dei lavoratori, si esclude che si possa configurare il rischio di un'occupazione di carattere precario: l'età media dei lavoratori è di 38 anni, mentre l'anzianità aziendale media è di oltre otto anni. Quanto alla situazione del settore, nel sottolineare l'incidenza della crisi degli ultimi anni, si è rilevato che tra il 2009 e il primo trimestre del 2014 un elevato numero di imprese italiane – almeno una su tre – ha cessato l'attività, non di rado a seguito di assoggettamento a procedure concorsuali. Si è segnalato, inoltre, che oltre il 90 per cento delle aziende del settore ha chiuso in perdita gli ultimi due bilanci, al netto dei risultati eventualmente prodotti all'estero e di contributi od operazioni straordinarie.

I motivi delle difficoltà incontrate dal settore dei call center nel nostro Paese sono riconducibili, a loro avviso, a una pluralità di fattori, tra i quali si indicano, in particolare, l'evoluzione tecnologica, gli effetti della situazione economica di crisi, il carico fiscale, l'utilizzo improprio degli

incentivi alla nuova occupazione, le distorsioni esistenti nel riconoscimento degli ammortizzatori sociali, l'atteggiamento della committenza pubblica e i fenomeni di delocalizzazione. Quanto all'utilizzo degli incentivi, i rappresentanti di Almaviva Contact S.p.a. lamentano la presenza di situazioni di concorrenza sleale legate alle distorsioni derivanti dalle agevolazioni previste a legislazione vigente, a partire da quelli di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, le quali non raggiungono l'obiettivo della creazione di posti di lavoro stabili, dal momento che vengono utilizzate in modo opportunistico dalle aziende che, decorso il termine di durata dell'incentivo, preferiscono chiudere, richiedere i trattamenti di integrazione salariale e poi delocalizzare. Anche sul versante degli ammortizzatori sociali, si rilevano rilevanti elementi di criticità, suscettibili di incidere negativamente sulla leale competizione aziendale, dal momento che mentre alcune aziende, come quelle del loro gruppo, essendo inquadrate dall'INPS nel settore industria, contribuiscono al finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito, la maggior parte degli operatori economici che vi accedono, essendo inquadrati nel terziario, fanno ricorso alla Cassa integrazione guadagni in deroga, non sostenendo alcun onere. Almaviva Contact S.p.a. stigmatizza poi la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni di bandi di gara che prevedono una base d'asta non in grado di coprire il puro e semplice costo del lavoro di un dipendente italiano, calcolato sulla base dei minimi contrattuali previsti dal contratto nazionale, nonché i fenomeni di delocalizzazione, rispetto ai quali, tuttavia, segnalano il divieto di delocalizzare contenuto nel loro statuto. Ritenuto, infatti, che la ricerca continua del minor costo del lavoro possibile non abbia alcun senso, se non quello di massimizzare i profitti nel breve periodo, giudicano necessaria una maggiore vigilanza sul rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. Si auspica, inoltre, l'attuazione

delle disposizioni dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013, recante incentivi in favore delle aziende del settore dei servizi di call center che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto, nonché si invita a considerare i possibili effetti positivi dell'incremento delle risorse destinate agli sgravi contributivi riferiti ai contratti di solidarietà, di cui alla legge n. 608 del 1996 relativa.

I rappresentanti di Comdata S.p.a. hanno in primo luogo fornito un'analisi delle caratteristiche dei rapporti di lavoro in essere sul territorio italiano presso la loro impresa, i dipendenti a tempo indeterminato sono 6.500 su un totale 7.000; ad essi vanno aggiunte mediamente 500-600 unità di personale somministrato, assunto per rispondere agli andamenti ciclici del mercato e per le fasi di start-up delle nuove commesse. Pur in un contesto caratterizzato da una grande variabilità dei volumi di attività ed elevata flessibilità, viene assicurare ai dipendenti una certa stabilità economica: in Italia circa il 50 per cento dei dipendenti della società ha contratti a 30 ore settimanali, il 12 per cento a 20 ore e il 38 per cento ha contratti full-time a 8 ore al giorno. Il ricorso al contratto a progetto è piuttosto ridotto e limitato alle attività outbound. Quanto ai caratteri dei rapporti di lavoro, i rappresentanti di Comdata S.p.a. hanno evidenziato come sempre meno l'attività lavorativa nei contact center abbia carattere di breve periodo, configurandosi sempre più come un percorso professionale: la percentuale di turnover è progressivamente decrescente e oggi si colloca circa all'1,5 per cento. La percentuale di laureati sulla forza lavoro è del 25 per cento, mentre gli altri lavoratori hanno come titolo di istruzione il diploma di scuola media superiore. L'alto livello di scolarità permette alle aziende di garantire un buon livello di servizio in una professione caratterizzata da complesse competenze professionali e, in questa ottica, grande attenzione viene dedicata alla formazione dei dipendenti.

Per quanto attiene all'andamento del settore, i rappresentanti di Comdata S.p.a.

riscontrano una crescente tendenza della clientela, e, in particolare, degli operatori delle telecomunicazioni, a ridurre, in modo anche considerevole, la propria spesa per questi servizi, con una conseguente riduzione del numero delle chiamate, l'internalizzazione di alcune attività e, quindi, un significativo abbassamento dei corrispettivi. Si riscontra, inoltre, una evoluzione del mercato in relazione all'ingresso di nuove tecnologie e all'utilizzo di nuovi canali di contatto, che determinerà sempre più la necessità di una nuova formazione dei lavoratori che operano nei servizi esistenti.

Con riferimento al tema delle delocalizzazioni, i rappresentanti di Comdata S.p.a. hanno segnalato di essere presenti in Romani, con circa 1.800 lavoratori, sottolineando come il collocamento di attività in Paesi dell'Unione europea non necessariamente provoca conseguenze occupazionali negative sul territorio nazionale, potendo anzi avere effetti positivi anche in Italia, in quanto consente di conseguire la flessibilità richiesta dalle attività svolte. Più critico è, invece, il giudizio sulle incentivazioni a sostegno dell'occupazione previsti sul territorio nazionale: ad avviso degli auditi, infatti, il sistema di incentivazione presenta elementi di inefficacia, in quanto spesso consente l'aggiudicazione di commesse a prezzi fortemente ribassati, non sostenibili nel lungo periodo per la stessa natura temporanea degli incentivi. A tale ultimo riguardo, rispetto a nuove forme di incentivi temporanei, localizzati su alcuni territori o finalizzati ad alcune tipologie di azienda, per i settori labour intensive si ritiene assolutamente preferibile una modifica strutturale della tassazione Oltre alla riduzione generalizzata dell'IRAP, già prevista dal decreto-legge n. 66 del 2014, si giudicano opportuni ulteriori interventi, che dovrebbero, in particolare, prevedere l'integrale deducibilità dalla base imponibile dell'IRAP delle spese per il personale e di quelle assimilate per tutte le imprese che sostengono questi costi in misura superiore al 60 per cento del complessivo ammontare dei costi di produzione.

3.3. ISFOL.

I rappresentanti dell'ISFOL, auditi nella seduta del 29 maggio 2014, hanno fornito un importante contributo all'analisi del settore delle attività di call center e alla ricostruzione delle caratteristiche dei rapporti di lavoro in essere. In primo luogo, quanto alla struttura delle imprese, si riscontra una significativa concentrazione delle attività, essendo il 70 per cento del fatturato riconducibile alle prime venti imprese del settore. Pur nel generale contesto di crisi, il fatturato nel 2012 presenta un leggero incremento, accompagnato anche da un lieve aumento dell'occupazione, e proiezioni di un andamento positivo si registrano anche per il 2014.

Quanto alle caratteristiche dell'occupazione, si è osservato che il settore dei call center, a seguito degli interventi normativi, amministrativi, giurisprudenziali e sindacali, che hanno ricondotto le prestazioni di lavoro in questo settore a un adeguato livello di tutele e di protezioni, avrebbe raggiunto una certa stabilità con riferimento alle attività gestite in house (il 58 per cento dei lavoratori ha contratti a tempo indeterminato) e a quelle in outsourcing di tipo inbound. Si riscontra, invece, una certa fragilità per i lavoratori occupati in attività outbound, laddove il turn over si mantiene alto (soprattutto in caso di cambio di appalto) e vi è una considerevole quota di collaboratori a progetto (nel complesso nel settore in outsourcing i rapporti di collaborazione pesano per circa il 31,8 per cento), che si caratterizza per la maggiore debolezza sotto il profilo della protezione sociale. Sulla base delle stime già prodotte da Assocontact, l'ISFOL stima che i lavoratori che svolgono attività inbound siano intorno ai 45.000, mentre quelli che svolgono attività outbound siano circa 35.000, per un totale di circa 80.000 addetti. Secondo stime di provenienza sindacale si tratterebbe, invece, di 50.000 lavoratori inbound e 30.000 operatori outbound. I lavoratori sotto i 34 anni sono il 60 per cento – anche se la fascia di età si sta elevando – e sono in gran parte donne; il

35 per cento ha un'età compresa tra 35 e 50 anni e in prevalenza si tratta di diplomati o laureati. Sempre con riferimento alla composizione della forza-lavoro, si è riscontrato come la mancanza di opportunità occupazionali alternative ha reso disponibile per le imprese del settore manodopera con livelli di istruzione medio-alti, incrementando la media di permanenza nell'attività, pari a 4,5 anni, un dato influenzato dalla presente congiuntura economica. In mancanza di altre opportunità, anche chi è in possesso di titoli di studio medio-alti accetta opportunità lavorative non del tutto adeguate rispetto ai propri titoli di studio. La lettura di questo dato, non necessariamente positiva, è ritenuta meritevole di ulteriori approfondimenti: il radicamento di soggetti con elevata qualificazione in mansioni che non sempre richiedono significative competenze può rappresentare una perdita di capitale umano per l'intera collettività.

Quanto al contesto economico del settore, si è notato come la crisi economica, pur in presenza di un fatturato complessivo del settore in moderata crescita e di un aumento, seppur contenuto, del numero degli addetti, abbia imposto una compressione dei costi che, in un settore labour intensive come quello dei call center, ha inciso sulla componente lavoro. In tale contesto, a fronte di appalti che puntano alla riduzione dei costi, anche attraverso assegnazioni al massimo ribasso, le misure volte al contenimento dei costi del personale, considerando i limiti legali esistenti per il ricorso al lavoro atipico e flessibile, si sono orientate nella direzione della delocalizzazione, fenomeno in aumento che si assesta intorno al 10 per cento dei volumi, di cui oltre la metà in Paesi fuori dall'Unione europea (in particolare, in Albania e Tunisia) e, secondo stime di fonte sindacale – interesserebbe circa 10.000 lavoratori.

Dopo aver rilevato la pesante incidenza dell'IRAP su un settore nel quale il costo del lavoro è pari a circa il 70 per cento del totale dei costi di produzione, i rappresentanti dell'ISFOL hanno segnalato l'esigenza di incanalare la realizzazione di un

sistema di sostegno al reddito in tale settore all'interno delle prospettive attualmente esistenti, ricorrendo agli strumenti previsti dall'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, considerato l'ampio utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga riscontrato finora e destinato ad essere definitivamente superato. Parimenti, si sono segnalate le criticità connesse alla tutela dei livelli occupazionali in presenza di discontinuità della committenza.

Conclusivamente, i rappresentanti dell'ISFOL, infine, si sono dichiarati disponibili a svolgere, in analogia con quanto avvenuto nel periodo 2006-2008, attività di ricerca e di approfondimento a supporto della possibile costituzione di un Osservatorio sulle problematiche del settore.

3.4. INPS.

L'audizione di rappresentanti dell'INPS, svoltasi il 4 giugno 2014, ha consentito di acquisire ulteriori elementi di conoscenza sulle caratteristiche del settore, permettendo altresì di valutare, attraverso l'esperienza relativa alla gestione del contact center dell'Istituto, le problematiche connesse alle gestioni delle gare di appalto da parte delle amministrazioni pubbliche e le loro implicazioni sotto il profilo lavorativo e occupazionale.

Per quanto attiene ai profili di carattere generale, richiamate le esperienze maturate in sede di applicazione della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 17 del 2006 e le conseguenti attività di vigilanza, il direttore generale dell'INPS si è soffermato sugli effetti del processo di stabilizzazione avviato ai sensi dell'articolo 1, comma 1202, della legge n. 296 del 2006, utilizzato principalmente dalle imprese operanti nel settore dei call center. A partire dal 2006 i lavoratori complessivamente stabilizzati per le disposizioni sono stati poco più di 18.000. Quanto alle recenti innovazioni normative, i rappresentanti dell'INPS hanno sottolineato la rilevanza delle disposizioni contenute nell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che disciplinano il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto, ricordando gli indirizzi interpretativi forniti al riguardo dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14 del 2013. Con riferimento alle problematiche relative al rispetto della normativa in materia di lavoro, si sono segnalate le difficoltà che si incontrano nello svolgimento delle ispezioni presso i call center – rispetto alle quali nell'ultimo periodo non sono pervenute specifiche indicazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – sia a causa delle caratteristiche organizzative dell'attività, che spesso non consentono una facile distinzione tra lavoro dipendente e autonomo, sia per la dislocazione all'estero della attività.

Quanto ai profili concernenti le gare di appalto, i rappresentanti dell'INPS hanno fornito elementi informativi circa il proprio contact center, che svolge servizi di carattere multicanale e multimediale anche per conto dell'INAIL e di Equitalia, impiegando 2.529 operatori, dei quali 1.938 assunti a tempo indeterminato e 591 a tempo determinato, con un prevalente ricorso al part-time. Per circa il 90 per cento degli operatori il contratto di riferimento è quello delle telecomunicazioni, mentre negli altri casi si fa riferimento ai contratti del settore del commercio e delle cooperative. Per l'assegnazione del servizio l'Istituto ha proceduto con una gara europea utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire la qualità dell'attività, attribuendo un punteggio di 60 all'offerta tecnica e di 40 al prezzo. Nella gara, in conformità a una previsione dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è prevista la localizzazione dei centri di servizio sul territorio italiano. Nel segnalare il rilievo della qualità del servizio offerto, specialmente tenendo conto dell'attività dei soggetti che si avvalgono del contact center (INPS, INAIL ed Equitalia), i rappresentanti dell'INPS hanno evidenziato come i cambi di appalto rappresentino senza dubbio un elemento di criticità,

stante l'assenza nei contratti collettivi di riferimento e nella normativa di rango legislativo dell'obbligo di assunzione degli operatori già impiegati. Vi sarebbero, in ogni caso, aperture da parte dell'autorità di vigilanza rispetto alla previsione della facoltà dell'operatore subentrante di utilizzare il personale utilizzato dal precedente appaltatore, per non disperdere la professionalità accumulata. Per quanto attiene alla problematica attinente alla copertura del costo del lavoro in presenza di gare al massimo ribasso, si è evidenziato come l'operazione di scomputo sia difficoltosa nei segmenti di mercato nei quali il produttore possa utilizzare un'ampia gamma di modalità organizzative, importi prodotti da Paesi terzi e non sia tenuto al rispetto di contratti collettivi, mentre nei servizi ad alta intensità di manodopera tale computo è più agevole. In ogni caso, potranno senz'altro essere di aiuto nell'individuazione del livello adeguato di costo la fissazione di prezzi di riferimento per i beni e servizi, in linea con il processo avviato con le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.

3.5. Assotelecomunicazioni – Asstel.

Assotelecomunicazioni – Asstel è un'associazione che rappresenta, nel sistema di Confindustria, le imprese della filiera delle telecomunicazioni, che impiegano, secondo i dati forniti dalla medesima associazione, circa 120.000 lavoratori dipendenti, con la presenza di circa 40.000 addetti ad attività di call center, dei quali attorno alla metà sono impiegati da aziende operanti in regime di outsourcing. Nell'audizione, svoltasi il 10 giugno 2014, i rappresentanti dell'associazione imprenditoriale si sono soffermati, in primo luogo, sulle previsioni del contratto collettivo delle telecomunicazioni, sottoscritto dall'associazione e dalle parti sindacali, rinnovato da ultimo il 1° febbraio 2013 e applicato dalla maggior parte dei call center in outsourcing. In primo luogo, si sono richiamate le disposizioni dell'articolo 53 del contratto collettivo, così come modificate nel 2013, che

– oltre a essere finalizzate a garantire il rispetto della normativa in materia previdenziale, assicurativa e di protezione contro gli infortuni, nonché a limitare il ricorso al subappalto – prevedono uno specifico monitoraggio delle ricadute occupazionali dei cambio di appalto, attraverso specifiche regole di confronto sindacale, nonché specifici principi volti ad escludere l'affidamento delle attività a soggetti scarsamente autonomi, finanziariamente instabili. In questo quadro, si richiedono altresì la presenza di un codice etico aziendale sia per l'appaltante sia per l'appaltatore, nonché l'applicazione del contratto collettivo delle telecomunicazioni o di un contratto ad esso equivalente.

A integrazione del contratto collettivo, il 1° agosto 2013 Assotelecomunicazioni-Asstel, e Assocontact, hanno firmato con le organizzazioni sindacali di categoria uno specifico accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni a progetto nelle attività di vendita di beni e di servizi, recupero crediti e ricerche di mercato, realizzati attraverso call center in outbound, in attuazione del comma 7 dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. Con l'accordo sono stati, per la prima volta, fissati minimi retributivi contrattuali per i lavoratori a progetto, attualmente pari a 4,78 euro all'ora, collegato ai minimi previsti dal contratto collettivo di categoria, suscettibile comunque di incremento in relazione al riconoscimento degli incentivi collegati ai risultati ottenuti.

Quanto all'andamento del settore, i rappresentanti dell'associazione hanno sottolineato le difficoltà incontrate dal settore delle telecomunicazioni, nei quali il prezzo finale ai consumatori ha subito a partire dall'anno 2005 un apprezzabile decremento, a fronte degli aumenti registrati dagli altri settori, con inevitabili ricadute sui ricavi conseguiti dagli operatori. Parimenti, per quanto attiene ai servizi di assistenza alla clientela, gli operatori sono stretti tra il rispetto del principio di gratuità per i consumatori e la garanzia del raggiungimento di obiettivi di qualità,

fissati dalle autorità di regolazione, sempre più elevati. In un'epoca di forte contrazione delle risorse – a loro avviso – si potrebbe ipotizzare un intervento volto a riconsiderare la gratuità dei servizi di assistenza ai clienti, al fine di consentire alle imprese di aumentare la loro competitività e ai clienti di beneficiare di un servizio di qualità.

Conclusivamente, al fine di promuovere una ripresa del settore, i rappresentanti di Assotelecomunicazioni – Asstel, nel segnalare che non si rendono necessari ulteriori interventi legislativi in materia, propongono l'attivazione di misure di defiscalizzazione degli investimenti, specialmente relativi alla banda larga, il completamento dell'Agenda digitale, la riduzione del carico dell'IRAP sul costo del lavoro, che ha un'altissima incidenza (pari a circa l'85 per cento dei costi) nelle attività di call center. Per quanto attiene alle aree più strettamente riferibili alla materia lavoristica, si è segnalata l'opportunità di rafforzare la relazione tra salari e produttività e di favorire lo sviluppo della formazione degli operatori, nonché lo svolgimento di controlli sui qualità del servizio.

3.6. ISTAT.

I rappresentanti dell'ISTAT, nell'audizione dell'11 giugno 2014, hanno fornito un quadro statistico completo e aggiornato riferito tanto all'offerta quanto alla domanda di lavoro nel settore dei call center. Sul versante delle imprese, nell'anno 2011 si riscontra la presenza di oltre 1.400 operatori, con un fatturato di circa 2,3 miliardi di euro e un valore aggiunto di circa 1,3 miliardi di euro. Il settore ha registrato, in passato, uno sviluppo molto forte, passando dalla presenza di 935 operatori nel 2003 a 1.500 imprese nel 2007, con un totale di circa 32.000 addetti, contro i 12.800 lavoratori presenti nel 2003. Anche la recente crisi economica non ha determinato un arresto del processo di crescita del settore, che – in controtendenza rispetto al comparto di riferimento – nel 2012 ha registrato un

incremento dell'occupazione del 12 per cento rispetto al 2008, con la presenza di circa 51.000 lavoratori all'interno delle imprese e circa 31.000 lavoratori esterni o temporanei.

Sempre sul versante delle imprese, si riscontra un alto livello di concentrazione, anche rispetto al comparto di riferimento, in quanto alle prime cinque imprese è riconducibile una quota pari al 29 per cento del mercato e per una impresa su due il cliente principale assorbe oltre la metà del fatturato, determinando una forte dipendenza dell'impresa dal committente. Si è rilevato, altresì, che la produttività del lavoro si attesta a circa 25 mila euro per addetto, valore relativamente ridotto se comparato a quello del comparto dei servizi alle imprese, che è di circa 31 mila euro. A questo, valore è associato un costo del lavoro per dipendente (calcolato sui lavoratori interni) di circa 24 mila euro. Le imprese di maggiori dimensioni hanno sede legale nel Nord Italia, mentre il maggior numero di operatori (circa il 40 per cento) si colloca nelle regioni del Mezzogiorno, con un peso crescente delle attività, specialmente in Calabria e Puglia. Sotto il profilo strategico, le imprese nel recente censimento hanno dichiarato di aver puntato, per fronteggiare le conseguenze della crisi, sull'ampliamento della gamma dei servizi offerti e sul miglioramento della loro qualità, mentre il fattore prezzo ha un'incidenza minore. I rappresentanti dell'ISTAT, inoltre, registrano, sul versante dell'internazionalizzazione attiva, un'elevata presenza di imprese italiane in Cina e in Brasile, ma anche in alcuni Paesi europei, in particolare la Romania, ma anche Polonia, Albania e Croazia, caratterizzati da un minore costo del lavoro.

Sul versante dell'occupazione, la ripartizione tra lavoratori interni all'impresa e lavoratori esterni ha caratteri peculiari, in quanto la quota di lavoratori interni, pari a circa il 60 per cento, è sensibilmente inferiore a quella del comparto di riferimento, pari a circa il 92 per cento, e cala al 48 per cento nelle regioni meridionali. Forte è anche l'incidenza dei rapporti a tempo parziale, che interessano circa i tre

quarti delle lavoratrici e la metà dei lavoratori, per un'incidenza complessiva pari al 70 per cento. L'inquadramento prevalente è nella qualifica di impiegato (92,7 per cento) e, in questo ambito, risulta prevalente la presenza di lavoratrici (72,2 per cento) e di lavoratori tra i 30 e i 49 anni (69 per cento). La presenza di donne è particolarmente elevata nel Mezzogiorno e tra i lavoratori esterni all'impresa. Anche la presenza di giovani ha un'incidenza superiore alla media del comparto: i lavoratori con meno di trent'anni rappresentano il 39 per cento del totale e la percentuale cresce tra i lavoratori esterni all'impresa (si tratta di 24.000 lavoratori, dei quali circa 10.000 lavoratori nel Mezzogiorno). Anche a causa della loro giovane età, gli occupati nei call center presentano un livello di istruzione molto più alto della media: oltre due terzi possiede un diploma e più di un quinto ha un titolo universitario, in confronto rispettivamente al 44 per cento e al 10 per cento degli occupati nel settore dei servizi. Nel Mezzogiorno la quota di diplomati sale al 70 per cento. Il tasso di concentrazione del settore si riflette sull'occupazione: il 75 per cento dell'occupazione è nelle grandi imprese e solo un occupato su 20 è collocato nelle imprese con meno di 10 addetti.

3.7. Esperti della materia.

Nell'ambito dell'audizione di esperti della materia, svoltasi il 17 giugno 2014, la Commissione ha raccolto una serie di analisi e di valutazioni sul settore dei call center e su possibili interventi correttivi da adottare in materia. L'avvocato Fulvio Castelli ha incentrato il proprio contributo sul tema della tassazione sui settori produttivi, come quello dei call center, caratterizzati da alta intensità di lavoro. In particolare, si sottolinea l'elevata incidenza dell'IRAP, parzialmente temperato – in modo assolutamente disomogeneo sul territorio nazionale – dalla presenza di incentivi contributivi per le nuove assunzioni (si cita, in particolare, la legge n. 407 del

1990), che non tutelano l'occupazione stabile, creando distorsioni nei meccanismi competitivi che rischiano di portare all'apertura di aziende destinate ad una rapida chiusura, una volta terminata l'erogazione dei benefici. In presenza di un contesto che non incentiva adeguati investimenti sulla professionalità dei lavoratori, si sono affermati processi di delocalizzazione verso Paesi di libero scambio, come l'Albania, o Stati dell'Unione europea, quali, in particolare, la Romania e la Bulgaria, caratterizzati da un minor costo del lavoro, minori garanzie per i lavoratori e un livello di tassazione inferiore. Rispetto alle delocalizzazioni in Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'avvocato Castelli paventa il rischio di una non completa efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. Per quanto attiene ai possibili interventi normativi, l'avvocato Castelli ha ribadito l'esigenza di una revisione della normativa sull'IRAP e di un ripensamento del sistema degli incentivi all'occupazione, tenendo conto anche dei costi sostenuti dalla fiscalità generale per gli ammortizzatori sociali in deroga, dei quali beneficiano gran parte degli operatori del settore. Si potrebbe, in particolare, valutare la possibilità di una sospensione di imposta per gli utili che l'impresa investa in innovazione tecnologica e nello sviluppo delle reti, nonché una sostituzione degli incentivi settoriali con una riduzione del carico fiscale. Nel segnalare l'opportunità di istituire un tavolo di confronto permanente tra istituzioni e parti sociali, si è osservato come le distorsioni scaturenti dalle gare al massimo ribasso sarebbero contrastabili con l'esclusione dalla base d'asta del costo del lavoro.

Nel suo intervento Vincenzo Fortunato ha illustrato dati utili ad una ricostruzione della situazione del lavoro nei call center, anche avvalendosi dei dati raccolti nel corso di una indagine condotta sui lavoratori di diciannove call center operanti in Calabria, Lazio, Lombardia e Sicilia attraverso la somministrazione di 1.715 questionari. Il quadro che ne è risultato è

piuttosto articolato, anche a livello territoriale, in considerazione delle diverse tipologie dei call center e dei lavoratori che vi sono impiegati e consente di verificare la fondatezza di alcune delle ricostruzioni più ricorrenti circa l'occupazione nel settore. In primo luogo, si è riscontrato che il lavoro nei call center non è più un impiego limitato alle fasce più giovani, ma i lavoratori con più di trent'anni rappresentano una percentuale significativa, specialmente nelle regioni del Centro-Nord, mentre in Calabria permangono prevalenti i lavoratori tra 25 e 30 anni di età. Analogamente, il livello di scolarizzazione è sensibilmente più elevato nelle regioni del Centro-Sud, a testimonianza del ruolo di ingresso al mondo del lavoro svolto dai call center, che – per le donne – costituiscono altresì un'opportunità di rientro nel mercato occupazionale. In questo senso, è significativo che in prevalenza la scelta di lavorare nei call center è imputabile ad assenza di alternative e a ragioni squisitamente economiche per i giovani del Sud, mentre per i lavoratori del Nord l'incidenza di queste variabili sarebbe più contenuta, assumendo maggior rilievo la possibilità di conciliare diverse attività. Quanto alle tutele, i lavoratori inbound beneficiano di maggiori tutele, con stipendi che variano – sulla base dell'orario di lavoro – tra i 550 e 1.000 euro, mentre la maggioranza dei lavoratori operanti esclusivamente in outbound percepisce un salario compreso tra 500 e 800 euro. Nel segnalare come in media i call center di maggiori dimensioni garantiscono condizioni di lavoro migliori, il dottor Fortunato ha evidenziato come il tasso di iscrizione ad organizzazioni sindacali sia piuttosto basso, in quanto circa il 75 per cento degli operatori non è iscritto a sindacati. Nel complesso, l'analisi condotta ha evidenziato come il lavoro nei call center, in presenza di un sistema di incentivi stabili, di investimenti duraturi e di forme non precarie di occupazione, possa costituire un'opportunità di sviluppo e non necessariamente un momento di passaggio, al momento dell'ingresso nel mercato del lavoro. In questi termini, mentre il lavoro

nel settore outbound mantiene caratteri propri del bad job, l'occupazione stabile nel settore inbound può costituire – specialmente nel Sud – uno sbocco professionale soddisfacente anche per lavoratori con più elevati titoli di studio.

La professoressa Carmen La Macchia, nel sottolineare come la questione del lavoro nei call center debba essere inquadrata nel più ampio contesto della disciplina dei servizi rivolti al consumatore e all'utente dei servizi pubblici essenziali, ha evidenziato come tale inquadramento porti con sé l'esigenza di garantire una elevata qualità dei servizi offerti e, conseguentemente, la continuità dell'occupazione nel settore e la promozione della professionalità degli operatori. In questo contesto, la sua analisi si è incentrata su una valutazione critica della normativa italiana relativa alla successione degli appalti: l'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, a suo avviso, non garantisce un corretto recepimento della direttiva n. 2001/23/CE, relativa ai diritti dei lavoratori nei trasferimenti di azienda. Sulla base della comparazione con altre legislazioni europee, tale direttiva, che garantisce la continuità dei rapporti di lavoro e dei diritti che ne derivano sarebbe, secondo la ricostruzione proposta, applicabile in presenza di qualsiasi tipo di mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata e quindi anche al cambio di appalto, per il quale, allo stato, è prevista solo l'obbligazione solidale tra committente e appaltatore. La professoressa La Macchia ha precisato che il decreto legislativo n. 76 del 2013 ha esteso la garanzia dell'obbligazione solidale anche in favore dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo, ma esentando da detta obbligazione le pubbliche amministrazioni: ciò ha determinato una grave disparità di trattamento tra lavoratori, dettata unicamente in ragione del tipo di committente. Si è quindi proposta l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile anche alle vicende circolatorie connesse alla successione degli appalti, affidando poi la regolamentazione dei diversi aspetti, dal mantenimento del-

l'occupazione ai livelli normativi e retributivi, alla contrattazione collettiva. Quanto al possibile ricorso a clausole sociali inserite nei contratti collettivi, la professoressa La Macchia ha sottolineato la debolezza di tale soluzione, in presenza di un sistema, come quello italiano, che non riconosce efficacia erga omnes ai contratti collettivi.

La dottoressa Lidia Undiemi ha ripercorso i tentativi normativi e amministrativi di regolamentazione e di regolarizzazione del lavoro nei call center rilevando come i processi avviati non abbiano, a suo avviso, portato i benefici attesi e si sia anzi avviato, con l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, un percorso in direzione contraria. Su un piano più generale, si è evidenziata l'estrema dipendenza delle imprese in outsourcing dalla committenza, dovuta alla limitatezza delle loro strutture, non rinvenendosi differenze sostanziali tra la condizione degli operatori inbound e outbound. La dottoressa Undiemi ha quindi segnalato come i processi di outsourcing abbiano portato all'affermazione di un modello in cui le grandi società di telecomunicazioni si trasformano in semplici committenti dei servizi, costituendo società di riferimento ad hoc con l'unico scopo di esternalizzare i servizi di call center e ridurre il costo del lavoro. Infatti, la maggior parte delle operazioni di outsourcing avviene con la costituzione delle cosiddette «Newco», aziende create ad hoc in occasione dell'operazione di cessione, nelle quali sono canalizzati i dipendenti. A fronte di tale situazione, la dottoressa Undiemi propone di individuare forme di tutela dei lavoratori nei gruppi di società, nonché di introdurre il diritto di opposizione dei lavoratori al trasferimento di ramo di azienda, mentre manifesta dubbi sulla possibilità di approntare efficaci strumenti di tutela del lavoro negli appalti, considerati i rischi di invadere la sfera dell'autonomia imprenditoriale.

3.8. Federtelservizi.

Nella seduta del 19 giugno 2014 si è svolta l'audizione di rappresentanti di Fe-

dertelservizi, associazione di operatori del settore delle telecomunicazioni, inquadrata nell'ambito di Confcommercio – Imprese per l'Italia, che, proprio in ragione di tale inquadramento, applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio, diversamente dalle imprese rappresentate da Assocontact e Assotelecomunicazioni – Asstel, che fanno invece riferimento al contratto delle telecomunicazioni, per effetto anche della storia del settore dei call center, che trae origine dall'esternalizzazione di attività prima svolte all'interno di società di telecomunicazioni. Al contrario, il contratto del commercio si presterebbe meglio ad inquadrare le attività di vendita che caratterizzano l'attività svolte nei call center, sia inbound che outbound. Il contratto del commercio prevede, in particolare, la presenza nella retribuzione del lavoratore di una componente variabile, legata al successo nella vendita, a differenza di quanto previsto nel contratto del settore delle telecomunicazioni. In questo senso, i rappresentanti dell'associazione hanno espresso una valutazione critica circa le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2012, volte a fissare minimi salariali per i contratti di collaborazione a progetto nel settore outbound sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, che – a loro avviso – determinano una forte assimilazione con i lavoratori subordinati. Mentre per i lavoratori inbound la previsione di un minimo contrattuale – con possibilità di incrementi connessi alla produttività – si sposa con la natura del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle attività outbound tale garanzia minima, senza la previsione di premi di risultato, può determinare distorsioni e costi troppo elevati. Nell'evidenziare come nell'ambito del settore del commercio non si sia pervenuti a una regolazione del contratto a progetto come quella individuata con l'accordo tra Assocontact, Assotelecomunicazioni – Asstel e sindacati il 1° agosto 2013, che determinerebbe, a loro avviso, preoccupanti incrementi del costo del lavoro, i rappresentanti di Federtel-

servizi hanno segnalato l'esigenza di individuare una struttura contrattuale che premi adeguatamente le attività di vendita che generano ricavi per le e consenta di gestire l'eventuale conclusione delle commesse. Quanto alla situazione del settore, si è richiamata l'esigenza di limitare la pratica delle delocalizzazioni, che mette a rischio i posti di lavoro presenti nel territorio nazionale e determina il pericolo di un'elusione delle regole vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.9. CGIL, CISL, UIL e UGL.

Nella seduta dell'8 luglio 2014 si è proceduto all'audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

I rappresentanti della CGIL – richiamate le peculiarità del settore dei call center – hanno in primo luogo evidenziato la presenza di fenomeni distorsivi del mercato del lavoro connesse al sistema degli incentivi, che determina l'attivazione di un meccanismo di vera e propria « migrazione » dell'occupazione, in relazione alla disponibilità di benefici tesi ad abbattere il costo del lavoro. Il sistema degli incentivi ha quindi portato al progressivo spostamento delle attività verso il Mezzogiorno, senza tuttavia produrre un reale incremento dell'occupazione, che si crea e si distrugge in relazione alla presenza o all'esaurimento delle agevolazioni per le nuove assunzioni, con significativi costi per la fiscalità generale dovuti al riconoscimento di ammortizzatori sociali in deroga. Questo processo, che sta da ultimo portando alla delocalizzazione delle attività verso Paesi con un costo del lavoro inferiore, è in parte dovuto – per i rappresentanti sindacali – alla mancata estensione ai cambi di appalto delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2001/23/CE, relativa ai trasferimenti di impresa o di stabilimento. Per effetto di tale mancata estensione si escluderebbe, quindi, la dinamica della contrattazione e una negoziazione preventiva che possa scongiurare il licenziamento dei lavoratori. Sul piano delle proposte, si ri-

tiene quindi prioritario intervenire sulle disposizioni di recepimento della direttiva 2001/23/CE, con una modifica dell'articolo 2112 del codice civile e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, osservandosi come la stabilizzazione dell'occupazione che ne conseguirebbe ridurrebbe i costi sostenuti dall'erario per incentivi e ammortizzatori sociali, promuoverebbe maggiori investimenti anche nella formazione e porrebbe un freno ai fenomeni di delocalizzazione. I contratti collettivi potrebbero avere una funzione integrativa delle disposizioni di legge, mentre la semplice previsione di una clausola sociale nei contratti collettivi viene ritenuta una soluzione inadeguata, che si presterebbe a comportamenti elusivi. Ribadita l'esigenza di un intervento sul sistema degli incentivi che eviti comportamenti opportunistici, i rappresentanti della CGIL ritengono condivisibile una riduzione dell'IRAP, osservando tuttavia che tale riduzione si dovrebbe realizzare solo in presenza di una revisione della normativa volta ad assicurare la continuità dell'occupazione, in quanto altrimenti essa si tradurrebbe in un trasferimento di risorse alle imprese.

I rappresentanti della CISL evidenziano l'esigenza di trovare una strada legislativa per mettere fine alla precarizzazione dei lavoratori dei call center, in vista di una loro definitiva stabilizzazione. In questa ottica, trattandosi di aziende labour intensive, con un costo del lavoro che supera l'80 per cento dei ricavi, si ritiene in primo luogo necessario un intervento normativo di riduzione dell'IRAP. Quanto al fenomeno delle delocalizzazioni, che interesserebbe circa 15.000 lavoratori, specialmente in Albania e Romania, si è segnalata l'esigenza di una puntuale applicazione delle disposizioni recata al riguardo dall'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012. Con riferimento alle problematiche connesse alla tutela delle condizioni dei lavoratori, si è inoltre segnalata l'esigenza di un intervento che garantisca, anche nelle gare al massimo ribasso, il riconoscimento di un corrispettivo tale da garantire almeno la copertura del costo del lavoro, nonché si è condivisa la pro-

posta di estendere l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile anche ai cambi di appalto.

I rappresentanti della UIL evidenziano l'esigenza di affrontare la questione della precarizzazione dei contratti nell'ambito delle attività outbound, osservando come, a dispetto della qualifica normativa, si sia in presenza di rapporti privi di reale autonomia. Si è rilevato, del resto, che non è ipotizzabile puntare solo sulla riduzione del costo del lavoro, non solo per la concorrenza derivante dalle imprese che ricorrono alle delocalizzazioni, ma anche per il crescente ricorso a servizi sostitutivi che si avvalgono delle nuove tecnologie. Nel segnalare quindi l'opportunità di una modifica della legge n. 92 del 2012, che ha reso strutturale il contratto a progetto nei servizi outbound e di una riforma in senso universalistico degli ammortizzatori sociali, si giudica inoltre necessario un intervento normativo sugli appalti teso ad estendere il principio di parità di trattamento nei casi di esternalizzazioni e terziarizzazione. Si è inoltre lamentata una non puntuale applicazione delle disposizioni dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 in materia di attività delocalizzate.

I rappresentanti dell'UGL si sono associati alla richiesta di una estensione delle tutele assicurate dall'articolo 2112 del codice civile anche ai cambi di appalto, considerando anche le professionalità presenti nei call center, nonché di garantire una puntuale applicazione dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, soprattutto con riferimento alla possibilità per gli utenti di chiedere, al momento della chiamata, di parlare con un operatore che risiede in Italia. Con riferimento al ricorso alle gare al massimo ribasso da parte delle pubbliche amministrazioni, si è auspicato il maggiore ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente di valorizzare, ai fini dell'aggiudicazione, la qualità del servizio offerto, la sicurezza e l'ambiente di lavoro, con ciò frenando anche i processi di delocalizzazione.

3.10. Ministero dello sviluppo economico.

L'audizione del Vice Ministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti, svoltasi il 15 luglio 2014, ha costituito l'occasione per acquisire un primo aggiornamento in ordine alle iniziative intraprese dal Governo nel settore e ai possibili futuri interventi in materia. Il Vice Ministro, nel ricordare preliminarmente le iniziative assunte nel recente passato per favorire l'evoluzione tecnologica del settore dei call center e a stabilizzarne gli occupati, avviata nel 2006 e ripresa, senza particolare fortuna nel 2010, ha sottolineato come il 27 maggio 2014 sia stato convocato un tavolo di settore presso il Ministero dello sviluppo economico, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati, al fine di riavviare un confronto sulle tematiche di interesse del settore. In quella sede sono stati segnalati molti dei temi considerati prioritari da organizzazioni datoriali e sindacali e già in larga parte emersi nel corso delle precedenti audizioni dell'indagine conoscitiva: il carico fiscale, in particolare dell'IRAP, sulle imprese; le turbative derivanti, nell'ambito delle gare di appalto, da incentivazioni improprie e da bandi caratterizzati dal massimo ribasso; la garanzia di continuità nei rapporti di lavoro, con particolare riferimento alla successione negli appalti; la garanzia della sicurezza del servizio nei casi di delocalizzazione degli apparati di comunicazione e di conservazione dei dati in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Quanto all'IRAP, il Vice Ministro ha evidenziato come un eventuale intervento di riduzione, che non potrà avere carattere settoriale, dovrà essere valutato nell'ambito della più ampia riforma prevista dalla delega in materia fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, considerando altresì che – in un contesto nel quale i margini sono fortemente contratti dai ribassi operati nelle gare d'appalto – il beneficio deri-

vante dalla riduzione del livello dell'imposta rischierebbe di essere traslato in favore del committente.

Per quanto riguarda le gare di appalto, si è prospettata l'esigenza, soprattutto nella fornitura di servizi, di un'attenta ricognizione della normativa che impedisca il verificarsi di fenomeni lesivi di un mercato corretto, che vanno a discapito della qualità del servizio e possono favorire infiltrazioni di organizzazioni criminali. In questo contesto, il Vice Ministro ha segnalato l'opportunità di promuovere il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzato correntemente dalla Consip per l'acquisto di beni intermedi, che – nello specifico settore dei call center – potrebbe altresì promuovere la crescita tecnologica del settore e la qualificazione dei lavoratori.

Quanto al tema dei cambi di appalto, al tavolo di confronto con le parti sociali è stata sollecitata una modifica legislativa che estenda i principi che regolano il trasferimento di azienda o di ramo di azienda – in particolare l'articolo 2112 del codice civile – alla fattispecie del subentro di un nuovo appaltatore nella prestazione del medesimo servizio. Al riguardo, il Vice Ministro, nel richiamare l'esigenza di valutare attentamente i potenziali rischi di limitazione all'autonomia gestionale derivanti da un intervento normativo, ha invitato a valutare se sia possibile individuare una regolamentazione in sede negoziale tra le parti interessate.

Per quanto attiene al tema delle delocalizzazioni di attività in Paesi non appartenenti all'Unione europea, fortemente segnalato da alcuni dei principali operatori del settore, si è segnalato come eventuali interventi debbano essere necessariamente essere decisi a livello europeo.

Il Vice Ministro si è quindi soffermato sugli effetti distorsivi degli incentivi previsti dalla legislazione vigente, che alimentano situazioni di concorrenza sleale da parte delle imprese beneficiarie e, stante la temporaneità degli incentivi, rischiano di determinare, nel lungo periodo, problemi occupazionali e crisi aziendali. Sul punto,

si è segnalato il tema dell'omogeneizzazione delle normative regionali di incentivazione, al fine di frenare fenomeni « migratori » dell'occupazione di carattere necessariamente temporaneo.

Sul piano istituzionale, il Vice Ministro ha assicurato l'impegno a ricostituire rapidamente l'Osservatorio nazionale sul settore, che potrà costituire una sede per mettere in comune le conoscenze e i dati in possesso di istituzioni e parti sociali e per elaborare le necessarie misure correttive.

3.11. Teleperformance Italia.

Il 22 luglio 2014 si è svolta l'audizione di rappresentanti di Teleperformance, gruppo operante nel settore dei call center a livello globale e presente sul territorio italiano, con circa 3.200 lavoratori, dei quali 2.290 lavoratori dipendenti e 950 lavoratori a progetto.

Sul piano generale, gli auditi hanno evidenziato come nel settore dei call center in outsourcing si sia sviluppata una tendenza a praticare prezzi bassissimi, spesso inferiori al costo del lavoro, anche a prescindere dall'aggiudicazione delle gare di appalto al massimo ribasso, a causa della presenza di forti esuberi di personale, legati in particolare ai processi di automazione e informatizzazione, nonché alla reinternalizzazione di alcuni servizi. In questo contesto, si registrano peraltro fenomeni distorsivi della competizione tra le imprese dovuti allo sfruttamento degli incentivi alle nuove assunzioni e, in particolare, di quelli di cui alla legge n. 407 del 1990, che consentono una concorrenza sui prezzi non altrimenti realizzabile. Per altro verso, la pratica di ricorrere a prezzi troppo bassi rischia di portare all'emersione di debiti fiscali e contributivi anche ingenti, nonché a un non corretto utilizzo dei contratti a progetto. Nel ritenere comunque positivo un intervento volto a rivedere la normativa codicistica in materia di gare al massimo ribasso, i rappresentanti di Teleperformance hanno comunque osservato come

gli eccessi di ribasso potrebbero essere contrastati fissando più elevati livelli di qualità dei servizi, in linea con le esperienze di altri Paesi.

In conformità a quanto rappresentato nelle precedenti audizioni, si è segnalata l'opportunità di un intervento di alleggerimento del carico derivante dall'IRAP, che incide fortemente sui settori labour intensive, prospettandosi altresì un migliore utilizzo dei fondi strutturali per il finanziamento delle spese per la formazione del personale. Si è altresì proposta una rimodulazione delle incentivazioni previste a legislazione vigente, a partire dalla legge n. 407 del 1990, ipotizzandosi la fissazione di un limite massimo anno ai benefici contributivi ovvero una loro diluizione su un arco temporale più ampio, al fine di ridurre l'impatto concorrenziale delle agevolazioni e promuovere una occupazione più duratura.

Sul versante della qualità dei servizi resi, si ritiene utile lo svolgimento di indagini sulla soddisfazione della clientela operata da soggetti terzi, come avviene nel settore dell'energia: se esistesse l'obbligo di raggiungere un determinato livello di soddisfazione dei consumatori, misurato da un'autorità di regolazione o da un ente super partes, si potrebbe innescare un processo virtuoso che accrescerebbe l'orientamento delle attività di call center verso il raggiungimento di livelli di servizi più elevati.

I rappresentanti di Teleperformance Italia hanno quindi valutato favorevolmente l'introduzione di clausole sociali volte a tutelare il personale al momento del cambio di appalto, evidenziando come tali clausole potrebbero contribuire a limitare l'aggiudicazione delle gare a prezzi inferiori a quelli del costo del lavoro, che, in questo caso, sarebbe noto a priori. Da ultimo, si è richiamata l'esigenza di una tempestiva adozione della normativa di rango secondario attuativa delle disposizioni dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013, recante incentivi per le imprese che abbiano proceduto a stabilizzazioni di lavoratori nel settore dei call center.

3.12. Federutility.

Federutility, audita nella seduta del 30 luglio 2014, è una federazione che riunisce le aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori della produzione e della distribuzione di energia elettrica, del gas e dell'acqua e che, proprio per la natura delle autorità svolte, si avvale in modo significativo di servizi di call center, affidati all'interno dell'azienda a lavoratori inquadrati in diversi contratti collettivi, a seconda dell'attività di riferimento (è largamente prevalente il ricorso al contratto collettivo del settore elettrico). Le tipologie contrattuali prevalenti sono contratti a termine, contratti di apprendistato e, in qualche caso, anche contratti a tempo indeterminato, mediante assunzioni in via diretta o trasformazioni di altre forme contrattuali alla fine di un apprendistato o di un contratto a termine. Il ricorso all'outsourcing per le imprese della federazione è piuttosto limitato, dovendosi assicurare, attraverso i call center, servizi complessi, ed è prevalentemente finalizzato alla gestione di picchi di contatti con la clientela, situazioni di emergenza o allo svolgimento di attività di tipo squisitamente commerciale. Si è, del resto, osservato come le imprese aderenti alla federazione abbiano precisi obblighi sul piano della qualità, della puntualità e della continuità dei servizi, derivanti dalla regolamentazione del settore di riferimento, che determinano una sostanziale stabilità nel tempo delle attività, che non hanno incontrato le difficoltà affrontate, nel corso di questi anni di crisi, dagli operatori in outsourcing, il cui mercato si caratterizza per un'estrema variabilità e frammentarietà. Conseguentemente, non sono state oggetto di segnalazione particolari emergenze sul piano occupazionale, anche in relazione alla marginalità degli affidamenti di servizi in appalto.

3.13. Comune di Milano.

Nell'audizione del direttore generale del Comune di Milano, svolta il 17 set-

tembre 2014, si è inteso approfondire la tematica delle gare di appalto relative all'affidamento dei servizi di call center, acquisendo elementi riferiti, in particolare, alla gara di appalto relativa al servizio di infoline del medesimo Comune, a cui diversi soggetti auditi hanno più volte fatto riferimento nel corso dell'indagine, segnalando possibili criticità concernenti la copertura dei costi del personale da utilizzare nel servizio.

Il direttore generale ha al riguardo precisato alcuni dei termini della gara in questione, fornendo indicazioni utili anche al fine di una ricostruzione più complessiva delle procedure nel settore. In particolare, si è sottolineato come il Comune abbia proceduto con una gara che utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo al punteggio tecnico un punteggio pari a 60 su 100, inserendo nel capitolato speciale d'appalto una specifica prescrizione volta a mantenere l'attività dell'aggiudicatario nel comune di Milano, anche al fine di contrastare possibili delocalizzazioni. Quanto ai profili attinenti al contenimento delle spese, si è osservato come si tratta di una scelta in qualche modo obbligata, nel quadro dei processi di revisione complessiva della spesa, alla quale si è fatto fronte anche con processi di parziale reinternalizzazione del servizio e con l'utilizzo di infrastrutture informatiche interne e non più messe a disposizione dall'appaltatore. Si è, inoltre, agito sul versante dei servizi offerti, riducendone la portata negli orari di minore utilizzo, con una rimodulazione tesa comunque ad assicurare la garanzia dei servizi essenziali. Per quanto concerne, invece, il tema controverso della tariffa prevista per la remunerazione dell'appaltatore si è rappresentato come il capitolato – diversamente dal precedente, che considerava la remunerazione unitaria, facendo riferimento all'equivalente a tempo pieno (FTE) – preveda un pagamento parametrato ai minuti di conversazione telefonica effettuata, utilizzando un criterio di recente adottato anche dall'accordo quadro della Consip. La disputa che si è sviluppata sull'adeguatezza delle remune-

razioni – e per la quale si è in attesa di un parere dell'ANAC – attiene essenzialmente alle modalità di computo del numero dei minuti lavorati, sussistendo non marginali differenze tra i risultati ottenuti nel calcolo effettuato dal Comune di Milano e quello degli operatori e dei sindacati. Sulla base dei propri calcoli, il direttore generale del Comune di Milano ha assicurato che nella fattispecie in discussione non si evidenziano criticità circa il rispetto dei minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva.

3.14. Garante per la protezione dei dati personali.

Al Garante per la protezione dei dati personali, audito nella seduta del 23 settembre 2014, a seguito dell'ampliamento del programma dell'indagine, si è richiesto, in particolare, di fornire elementi di informazione circa l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, tese a tutelare i dati personali in caso di contatti con call center posti al di fuori del territorio dell'Unione europea. Il Presidente del Garante ha, peraltro, segnalato come per una compiuta analisi del settore sotto il profilo della tutela della privacy si debba anzitutto considerare l'esigenza di tutelare i consumatori rispetto a campagne di marketing telefonico invadenti ed aggressive, ricordando il recente intervento regolatorio volto a contrastare le telefonate « mute », fenomeno che ha raggiunto negli anni dimensioni allarmanti.

Per quanto attiene specificamente al tema delle delocalizzazioni, si sono in particolare richiamati i contenuti del provvedimento prescrittivo in materia di trattamento dei dati personali effettuato mediante l'utilizzo di call center siti in Paesi al di fuori della Unione europea del 10 ottobre 2013, evidenziando come il suo ambito di applicazione sia più ampio rispetto a quello dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, come identificato dalla circolare del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali n. 14 del 2013, che fa riferimento alle aziende che svolgono in via assolutamente prevalente un'attività di call center e che restringe l'obbligo di comunicazione alle sole ipotesi di delocalizzazione che generano esuberi. Con il provvedimento si è prescritto, in particolare, di integrare l'informativa resa agli utenti precisando l'ubicazione dell'operatore e di adottare, nel caso in cui la chiamata venga effettuata dal cittadino, apposite procedure per consentire la scelta di un operatore italiano; di effettuare, nel caso di trasferimento o di affidamento del trasferimento di dati personali a un call center sito al di fuori dell'Unione europea, un'apposita comunicazione al Garante. In ottemperanza a dette prescrizioni, sono pervenute trentasei notificazioni da parte di società titolari di trattamento che utilizzano call center ubicati al di fuori dell'Unione europea e, principalmente, siti in Albania e Tunisia, mentre non sono oggetto di notifica le delocalizzazioni all'interno dell'Unione europea, quali, in particolare, quelle verso la Romania e la Bulgaria, in linea con i principi della libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi previsti dal diritto europeo. Nel complesso, dall'analisi del Garante emerge quindi come permanga prevalente lo svolgimento di attività sul territorio italiano, riscontrandosi come la responsabilità del trattamento – anche in caso di delocalizzazione – permanga in capo alla società committente italiana.

Dalle risultanze istruttorie di tipo documentale è in generale emerso che la parte più rilevante dell'attività svolta è effettuata sul territorio nazionale, mentre l'affidamento a partner esteri appare essere residuale, ancorché risulti in aumento. Rispetto alla rappresentazione che spesso si registra nell'opinione pubblica di una delocalizzazione selvaggia di attività di call center verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, che determinerebbe sotto il profilo della protezione dei dati fenomeni rilevanti di trattamenti illeciti, il Garante ritiene che dai riscontri effettuati – ad oggi principalmente di tipo documentale – non sembra giustificato un

diffuso allarme. Nel segnalare l'avvio di una attività di collaborazione con l'omologa autorità albanese anche al fine di procedere ad attività congiunte di accertamento, il Garante ha evidenziato come i maggiori rischi possano derivare dall'assenza di adeguate misure di protezione dei dati trattati, specialmente sotto il profilo della loro conservazione, osservando come appaiano più esposte a tali rischi le società di piccole dimensioni, che in molti casi delegano tutta l'attività connessa al marketing, compresa la raccolta dei dati, a società estere.

Al fine di non diminuire le garanzie riconosciute, il Garante segnala l'opportunità di introdurre nell'ordinamento una disposizione con la quale attribuire espressamente al soggetto per conto del quale si effettua il contatto promozionale la titolarità dei dati trattati e, conseguentemente, prevedere, in caso di illeciti, una responsabilità in solido con i soggetti terzi che hanno effettuato la chiamata. In questo modo, le società committenti sarebbero concretamente costrette a delegare l'attività promozionale soltanto a soggetti terzi affidabili e in grado di rispettare le disposizioni del Codice per la tutela dei dati personali.

3.15. Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A conclusione del ciclo di audizioni, è intervenuta, nella seduta del 30 settembre 2014, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova, che ha evidenziato l'attenzione dedicata al settore dei call center sin dall'inizio del suo incarico, osservando come giustamente si siano riaccesi i riflettori su un settore che presenta significative problematiche sul piano dell'occupazione e che, dopo gli interventi succedutisi a partire dalla circolare n. 17 del 2006, era collocato in posizione di secondo piano nell'agenda politica italiana. A testimonianza della rinnovata attenzione rivolta alla situazione dei call center, il Sottosegretario ha ricordato l'avvio

di un tavolo dedicato al settore presso il Ministero dello sviluppo economico, teso in primo luogo a promuovere la tutela dei lavoratori.

Quanto alle problematiche del comparto, si è in primo luogo richiamata la forte incidenza del fattore lavoro sui costi di produzione, quantificabile in circa il 70-80 per cento del totale, osservandosi come la concorrenza sui prezzi, specialmente nell'attuale contesto di crisi, può facilmente portare all'elusione o all'evasione rispetto agli obblighi contributivi e fiscali. Tale rischio risulta peraltro acuito dal fatto che la maggior parte delle società del settore operano in outsourcing, trovandosi così inevitabilmente a subire la riduzione dei prezzi operata dai committenti, con gravi conseguenze non solo per la condizione dei lavoratori, ma anche per la concorrenza e la vita delle imprese. Nel sottolineare le criticità derivanti dal ricorso a gare al massimo ribasso, il Sottosegretario ha segnalato come, specialmente per le pubbliche amministrazioni, dovrebbe essere incentivato in maniera significativa l'uso dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di selezione delle offerte. Sul punto, ritiene che possa accogliersi l'ipotesi di escludere il costo del lavoro dai fattori che concorrono a determinare l'offerta nelle procedure di gara, eventualmente attraverso l'elaborazione di un costo standard.

Quanto all'esigenza di salvaguardare i lavoratori del settore nelle ipotesi di cambio d'appalto, il sottosegretario evidenzia l'assenza di norme di tutela di rango primario in materia, auspicando il ricorso allo strumento della contrattazione collettiva, nella consapevolezza delle inevitabili difficoltà connesse all'esigenza di tutelare il diritto di iniziativa privata dell'imprenditore. A tal fine, sulla scorta di quanto avviene in altri settori labour intensive si è prospettata come prioritaria l'introduzione a livello contrattuale la clausola sociale, quale garanzia concreta di salvaguardia dei livelli occupazionali e di non dispersione delle professionalità acquisite,

evidenziandosi come il Governo abbia rivolto alle parti sociali un appello a procedere in tal senso.

Quanto al fenomeno delle delocalizzazioni, il sottosegretario, nel richiamare i potenziali rischi per la riservatezza delle persone, ritiene utile avviare una riflessione sull'introduzione di adeguati strumenti di tutela, come quelli indicati dal Garante per la protezione dei dati personali, che chiamino in causa anche le società committenti, in presenza di violazioni sulle norme a tutela della riservatezza. Quanto all'esigenza di garantire una effettiva tutela nei Paesi al di fuori dell'Unione europea, il sottosegretario suggerisce di valorizzare il ricorso ad intese bilaterali. In attesa di giungere a soluzioni di più complessa realizzazione, il Sottosegretario ritiene che ci si possa sin d'ora attivare per vigilare sulla concreta applicazione di norme già vigenti, quale, in particolare, l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, eventualmente ipotizzando di estenderne l'applicazione anche ai call center che abbiano meno di venti dipendenti.

Un ulteriore elemento di criticità per il settore è individuato nel sistema degli incentivi e, in particolare, nell'utilizzo delle agevolazioni di cui alla legge n. 407 del 1990 da parte di imprese che, al termine dell'erogazione dei benefici finiscono per porre in mobilità o in cassa integrazione i propri lavoratori.

Per quanto attiene alla prospettata ricostituzione di un Osservatorio sul settore, il Sottosegretario Bellanova ha evidenziato come allo stato si sia proceduto alla creazione di un tavolo dedicato al settore presso il Ministero dello sviluppo economico, che – in linea con l'esperienza del passato Osservatorio – prevede la partecipazione delle istituzioni interessate e delle parti sociali, segnalando come nelle prossime settimane verranno approfonditi i temi già emersi nelle precedenti riunioni.

4. Conclusioni e proposte.

Le audizioni svolte nel corso dell'indagine hanno consentito di mettere chiara-

mente a fuoco i temi che più direttamente si ricollegano alle problematiche del settore dei call center. Nel complesso, le valutazioni dei soggetti uditi, pur con dei distinguo su questioni anche rilevanti, tendono ad essere concordanti sugli interventi che sarebbe necessario mettere in atto.

Una prima fondamentale questione è quella degli effetti dell'intervento pubblico, realizzato attraverso le agevolazioni per le assunzioni, riconducibili essenzialmente alla legge n. 407 del 1990. Si tratta di uno strumento volto a incentivare le imprese che assumono disoccupati o cassintegrati da almeno 24 mesi (con una riduzione contributiva del 50 per cento, che arriva fino al 100 per cento nel Mezzogiorno, per un periodo di tre anni) che ha tuttavia finito per creare, quantomeno nel settore dei call center, gravi distorsioni nel corretto funzionamento del mercato. Lucrando in modo opportunistico lo sconto contributivo, infatti, molte aziende, spesso costituite ex novo con l'obiettivo di partecipare a determinate gare d'appalto (il cosiddetto «mordi e fuggi», riscontrabile soprattutto da parte di aziende localizzate nel Mezzogiorno), riescono ad aggiudicarsi importanti commesse grazie a offerte altrimenti fuori mercato traducendo, in certa misura, lo sconto contributivo in un risparmio per il committente. Si tratta, beninteso, di comportamenti del tutto legittimi, in quanto le imprese che beneficiano degli sgravi contributivi non fanno altro che avvalersi di una opportunità offerta loro dal legislatore. Come già evidenziato, in termini più generali, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul mercato del lavoro svolta dalla Commissione in apertura di legislatura (ove è stata rimarcata, all'interno di un più ampio discorso sull'analisi delle politiche pubbliche, l'importanza di una seria valutazione di impatto degli incentivi pubblici alle assunzioni, che già in altre occasioni hanno dato prova di scarsa efficacia), l'impatto sulla concreta realtà economica di un incentivo alle assunzioni, finalizzato dal legislatore a ridurre la disoccupazione e il costo degli ammortizzatori sociali (considerato che l'incentivo riguarda anche l'assunzione di

cassintegrati) risulta spesso assai diverso rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Una importante innovazione in questo quadro è senz'altro rappresentata dalle disposizioni della legge di stabilità 2015 che prevedono la soppressione dei benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, riproponendo, limitatamente alle assunzioni realizzate nel 2015, un analogo beneficio contributivo, limitato a 36 mesi, ma più ampio (sgravio contributivo totale sull'intero territorio nazionale) e generalizzato (in quanto riferito a tutte le assunzioni a tempo indeterminato).

Nel caso dei call center, si produce un effetto «spiazzamento» che assai spesso mette in difficoltà le aziende più solide e strutturate, a vantaggio di realtà imprenditoriali effimere e transitorie, con gravi ricadute occupazionali. Infatti, da un lato le aziende beneficiarie entrano in difficoltà una volta concluso il triennio dei benefici; dall'altro, cambi di appalto in precedenza assegnati ad aziende non beneficiarie (o beneficiarie in misura minore) degli incentivi, costringono non di rado le aziende medesime a riduzioni di personale. Il risultato di tutto ciò è, assai spesso, che il bilancio pubblico, attraverso gli ammortizzatori sociali in deroga, deve farsi carico delle ricadute occupazionali di tali fenomeni. Lo Stato, così, finisce per pagare due volte, oltretutto con un risultato occupazionale netto tutt'altro che soddisfacente: una prima volta per gli incentivi (in termini di minori entrate contributive) e una seconda volta per sostenere il reddito dei disoccupati che tali politiche finiscono per produrre. Se questi sono gli effetti concreti degli incentivi alle assunzioni, appare pertanto opportuno, quantomeno nel settore dei call center, ove l'altissima incidenza dei costi di personale tende ad amplificarne le dinamiche più deleterie, un loro complessivo ripensamento. In tale quadro, l'ipotesi di un loro totale superamento è certamente quella più idonea a scongiurare fenomeni distortivi del mercato e a ristabilire parità di trattamento tra le aziende. In alternativa, si potrebbe immaginare una riduzione dei

benefici o la loro diluizione in un periodo più lungo, al fine di ridurre la « convenienza », dal punto di vista economico, di comportamenti opportunistici. In questo senso, assume, in particolare, rilievo il principio di delega contenuto nel disegno di legge governativo relativo al cosiddetto « Jobs Act », riferito alla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, sulla base di un collegamento dei benefici alla minore probabilità di trovare occupazione, e di criteri di valutazione e di verifica della loro efficacia. In ogni caso, occorrerebbe evitare che gli incentivi siano diretti unicamente alle nuove assunzioni, indirizzandoli anche verso il mantenimento dell'occupazione esistente. Infine, occorre rafforzare gli strumenti già previsti dalla legislazione vigente volti a evitare che gli incentivi vadano a beneficio di aziende che delocalizzano in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Altro tema fondamentale è quello dell'eccessivo carico fiscale e contributivo che grava sul settore. Quello dei call center, infatti, è un settore labour intensive, ove il costo del personale raggiunge quote assai rilevanti del fatturato (in alcune audizioni si è parlato di una quota che può raggiungere l'85 per cento). La distorsione maggiore si ricollega, pertanto, all'IRAP, la cui struttura è tale da risultare più gravosa per le aziende ove il monte salari è proporzionalmente più alto, risolvendosi in un disincentivo alla creazione di nuova occupazione. Vari studi dimostrano che la pressione fiscale nel settore dei call center raggiunge livelli difficilmente sostenibili, anche superiori al 65 per cento sull'imponibile. Su questo versante il Governo in carica si sta muovendo nella giusta direzione: devono, infatti, essere considerate con particolare favore le disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità 2015, volte a prevedere la deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP. Si tratta, infatti, di norme che paiono destinate a produrre finalmente una effettiva e duratura riduzione del costo del lavoro sostenuto dalle imprese, specialmente nei settori caratterizzati da una più alta incidenza di costi di personale.

Altro tema diffusamente sollevato nel corso dell'indagine è quello dei cambi di appalto. Nel momento in cui un committente, alla scadenza contrattuale, intende procedere all'affidamento del servizio a un nuovo appaltatore, si assiste spesso alla entrata in crisi dell'azienda che fino a quel momento aveva avuto la gestione del servizio, con gravi ricadute occupazionali. Fermo restando quanto detto poc'anzi in merito al ruolo degli incentivi nella genesi di tali dinamiche, occorre chiarire che la questione non si presta ad essere affrontata con strumenti legislativi. In particolare, l'estensione delle procedure previste dall'articolo 2112 del codice civile ai trasferimenti d'azienda appare difficilmente praticabile, ove si considerino la diversità di situazioni che vengono in gioco e gli ostacoli di ordine prettamente giuridico che si frappongono a tale ipotesi. Posto che non sembra in discussione la corretta trasposizione della direttiva n. 2001/23/CE, la strada che appare più agevolmente praticabile è quella della definizione di precise regole procedurali di confronto sindacale per la gestione delle crisi conseguenti a cambi di appalto, che possa anche condurre a configurare clausole sociali volte ad assicurare tutela occupazionale per i lavoratori dell'impresa uscente. In questo senso si muove, ad esempio, il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del settore delle telecomunicazioni sottoscritto il 1° agosto 2013 (in particolare, l'articolo 53) che può divenire un utile modello di riferimento anche nei contesti ove non sia già applicabile. Ciò non toglie, tuttavia, che si possano valutare anche specifiche iniziative legislative volte a salvaguardare la posizione dei lavoratori della società appaltatrice uscente, attraverso la configurazione di obblighi in capo all'appaltatore subentrante. Per quanto riguarda, specificamente, la committenza pubblica, si potrebbe altresì valutare la praticabilità di soluzioni intese a promuovere l'inserimento nei bandi di gara di punteggi volti a premiare il mantenimento del personale dell'impresa uscente e delle relative condizioni economiche.

L'alta incidenza delle spese di personale, unitamente alla costante decrescita dei prezzi, implica che la concorrenza tra operatori si svolga, in misura preponderante, sul costo del lavoro, generando fenomeni di dumping sociale (alimentati, come detto, anche dall'uso opportunistico degli incentivi) che conducono, sempre più spesso, al trasferimento delle attività all'estero. Sebbene si tratti di una dinamica riconducibile, per taluni aspetti, alle più ampie dimensioni dei processi competitivi indotti dalla globalizzazione, non v'è dubbio che la pressione al ribasso delle retribuzioni generi preoccupazione, soprattutto laddove essa sia alimentata dal ricorso al criterio del massimo ribasso nelle procedure di aggiudicazione degli appalti. Ferma restando, anche in questo caso, la legittimità di procedure di assegnazione che avvengono comunque nel rispetto dell'ordinamento (le quali, peraltro, nell'attuale contesto di crisi economica, rispondono alla crescente esigenza di contenimento dei costi da parte dei committenti) appare tuttavia opportuno introdurre incentivi volti ad incoraggiare l'uso dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di scelta nelle gare di appalto. Si tratta, com'è noto, di una modalità di selezione che non prende in considerazione solo il prezzo del servizio, in quanto la valutazione si estende ad altri fattori che caratterizzano lo svolgimento della prestazione lavorativa e concorrono a determinare la qualità complessiva del servizio offerto. L'utilizzo di tale criterio di assegnazione, infatti, se da un lato appare suscettibile di determinare nell'immediato costi più alti per l'appaltatore, dall'altro può rappresentare un investimento per il futuro in quanto (imponendo di tenere conto del livello professionale degli operatori e, quindi, incentivando la formazione del personale) finirebbe per accrescere la qualità dei servizi offerti, con un importante ritorno in termini di produttività e competitività per le aziende, nonché di efficienza e qualità del servizio per l'utenza. Per quanto riguarda, in particolare, gli appalti assegnati dalle pubbliche amministrazioni, occorre inoltre te-

nere conto del fatto che per esse non vale il principio della responsabilità solidale del committente per gli oneri previdenziali a carico dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori, codificato dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003. La scelta di un appaltatore che presenti adeguati requisiti di affidabilità e di solidità economica – che solo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente di selezionare – appare, quindi, tanto più importante nel caso degli appalti pubblici, posto che eventuali inadempienze dell'appaltatore, a differenza del settore privato, non potrebbero trovare rimedio, con grave danno per i lavoratori. Un più ampio ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inoltre, potrebbe contribuire ad arginare i problemi che si originano a seguito di cambi di appalto, in quanto la professionalità acquisita dai lavoratori della società già titolare dell'appalto costituirebbe un importante valore aggiunto e si tradurrebbe automaticamente in un significativo elemento di valutazione dell'offerta. Infine, un più ampio utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa renderebbe verosimilmente meno competitiva l'offerta di operatori localizzati in paesi non appartenenti all'Unione europea, dirottando la domanda sulle aziende ove gli incrementi della produttività sono perseguiti non solo mediante il contenimento delle spese di personale, ma anche attraverso l'investimento tecnologico e la formazione professionale dei lavoratori.

Per quanto concerne, specificamente, la questione delle delocalizzazioni all'estero, gli unici profili sui quali appare ipotizzabile un intervento del legislatore sono quelli già individuati dall'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, rispetto ai quali è necessario rafforzare i controlli sulla corretta applicazione della normativa, che finora risulta largamente disattesa. In primo luogo, si potrebbe meglio specificare il divieto di erogare incentivi ad aziende che delocalizzano le attività in paesi esteri, mettendo a punto strumenti volti a sanzionare (ma-

gari prevedendo la restituzione, in tutto o in parte, degli incentivi percepiti) il trasferimento all'estero delle attività anche quando questo avvenga dopo (e per un certo numero di anni) che l'erogazione sia avvenuta. Si potrebbe, inoltre, estendere il divieto a tutte le tipologie di incentivi alle assunzioni, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge di stabilità per il 2015 all'esame del Parlamento prevede l'abrogazione degli incentivi previsti dalla legge n. 407 del 1990, che sono gli unici ai quali fa riferimento il divieto previsto dal suddetto articolo 24-*bis*.

Quanto alla delicata questione della tutela dei dati personali da parte di aziende collocate in Paesi ove il livello di protezione legale sia inferiore a quello previsto dalla normativa italiana, si potrebbe ipotizzare, al fine di promuovere comportamenti economici responsabili, l'introduzione di una disposizione con la quale attribuire espressamente al soggetto per conto del quale si effettua il contatto promozionale la titolarità dei dati trattati e, conseguentemente, prevedere, in caso di illeciti, una responsabilità in solido con i soggetti terzi che hanno effettuato la chiamata; in questo modo le società committenti sarebbero concretamente costrette a delegare l'attività promozionale soltanto soggetti terzi affidabili ed in grado di rispettare la normativa nazionale.

La promozione di comportamenti virtuosi e un atteggiamento responsabile da parte degli operatori economici, secondo quanto fin qui auspicato, appare tuttavia possibile solo attraverso un dialogo sociale continuo che coinvolga tutti i soggetti presenti sul mercato. I problemi che affliggono il settore possono trovare soluzioni solo con il contributo fattivo e responsabile delle imprese, delle associazioni che le rappresentano, dei sindacati, della grande committenza e delle istituzioni chiamate a garantire l'applicazione delle norme.

Quanto detto a proposito delle problematiche generate dai cambi di appalto vale, in termini di metodo, anche per affrontare le altre questioni sul tappeto. A tal fine appare quindi prioritario con-

solidare le sedi di confronto già operanti a livello governativo (un tavolo risulta aperto presso il Ministero dello sviluppo economico), valutando anche l'opportunità di riattivare uno strumento analogo all'osservatorio di settore operante negli anni passati.

In tale sede sarebbe opportuno, in primo luogo, al fine di garantire uniformità di trattamento e superare le problematiche esistenti, verificare la possibilità di pervenire ad un unico contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei call center. Attualmente, infatti, nel settore coesistono due contratti nazionali, quello delle telecomunicazioni (leggermente più « oneroso ») e quello del terziario.

Nell'ambito di una nuova disciplina contrattuale unitaria, poi, sarebbe più agevole affrontare il delicato tema dell'applicazione a tutti i lavoratori dei minimi retributivi, attualmente previsti dall'accordo del 1° agosto 2013 per i soli lavoratori inquadrati nel settore delle telecomunicazioni, e, specularmente, quello dei riconoscimenti economici (adeguatamente « incentivanti ») per le attività di vendita, nonché individuare gli strumenti per limitare efficacemente il ricorso a gare al massimo ribasso.

Sul piano della disciplina dei contratti di lavoro nel settore, si segnala, inoltre, l'esigenza che il processo di revisione delle tipologie contrattuali previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera *a*), del disegno di legge delega in materia di lavoro, in via di approvazione, tenga conto delle peculiarità delle attività outbound, per le quali la legislazione vigente regola, con specifiche disposizioni, il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, anche attraverso un puntuale rinvio, per quanto attiene alla definizione del corrispettivo dovuto, alla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. In sede di definizione dei contenuti dei decreti legislativi attuativi della delega, dovranno pertanto individuarsi opportune soluzioni normative che tengano conto delle specificità delle attività outbound riscontrate già dalla circolare n. 17 del 2006.

Devono altresì valutarsi, nell'ambito di una riflessione che coinvolga necessariamente l'INPS, in relazione al diverso inquadramento delle aziende, le differenze esistenti tra i diversi operatori del settore in relazione al versamento dell'aliquota di contribuzione alla cassa integrazione guadagni, dal momento che per gran parte degli operatori i trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori ricadono sulla fiscalità generale, mentre altri versano i relativi contributi, con conseguenti effetti distortivi della concorrenza. Sembra quindi necessario porre rimedio a tale disparità di

trattamento nel quadro del più generale processo di revisione della disciplina della normativa in materia di ammortizzatori sociali previsto dalla legge delega in materia di lavoro, in via di approvazione.

Infine, sempre su base pattizia, le parti sociali potrebbero attivarsi per garantire l'accesso all'interno dei call center di lavoratori non vedenti, tenendo conto che l'avanzamento tecnologico mette oggi a disposizione di tali soggetti (adeguatamente formati e addestrati) strumenti idonei a garantire un livello di prestazioni del tutto in linea con gli standard richiesti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	132
Sui lavori della Commissione	132
7-00166 D'Incecco: Iniziative per tutelare la salute delle persone affette da diabete e garantire cure appropriate (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>)	132

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Nuovo testo C. 1803 Beni (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	133
Revisione della Parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini	141
AVVERTENZA	141

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che i deputati Andrea Cecconi e Giovanni Monchiero cessano di far parte della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda ai colleghi che nella mattinata del 9 di-

cembre prossimo si terrà a Palazzo Montecitorio un incontro, organizzato dalla Presidente della Camera, per illustrare l'azione degli operatori umanitari italiani in Africa per curare le persone affette dal virus Ebola. Invita i colleghi a parteciparvi, anche come manifestazione di solidarietà a chi si trova in prima linea per contrastare questa grave patologia.

7-00166 D'Incecco: Iniziative per tutelare la salute delle persone affette da diabete e garantire cure appropriate.

(Rinvio del seguito della discussione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che, a causa di un impedimento

sopraggiunto, la collega D'Incecco, presentatrice della risoluzione, non potrà partecipare alla seduta odierna per cui non appare opportuno proseguire nella discussione della risoluzione in titolo.

Rinvia, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.

Nuovo testo C. 1803 Beni.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per il parere alla I Commissione (Affari costituzionali), sul nuovo testo della proposta di legge C. 1803 Beni, recante « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione ».

Dà, quindi, la parola, al relatore, on. Beni, per lo svolgimento della relazione.

Paolo BENI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla I Commissione (Affari costituzionali) sul disegno di legge 1803 « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione ».

Fa presente che l'iniziativa prende spunto dalla tragedia che si consumò il 3 ottobre 2013 al largo delle coste di Lampedusa, quando 368 migranti morirono nel naufragio dell'imbarcazione con la quale cercavano di approdare in Italia. Quello fu l'episodio più grave ma purtroppo non l'unico. Si stima infatti che negli ultimi 10 anni oltre 20.000 persone abbiano perso la vita nel Canale di Sicilia, nel tentativo di raggiungere l'Europa fuggendo da guerre e persecuzioni su mezzi di fortuna, spesso in balia di trafficanti senza scrupoli.

Un fenomeno aggravato dall'intensificarsi dei flussi migratori dal continente africano in seguito agli eventi politici che hanno interessato quei territori dopo il 2011. Solo nel 2014 hanno raggiunto le nostre coste già 160.000 persone, in gran parte profughi in cerca di protezione internazionale in Italia o in altri Paesi europei. Ma anche quest'anno, nonostante il salvataggio di migliaia di vite umane grazie all'operazione *Mare Nostrum*, si contano più di 2.000 migranti dispersi in mare.

Sottolinea che per fermare la strage non bastano certo l'indignazione e l'emozione che questi episodi suscitano, servono scelte che attengono alle responsabilità degli stati e dei governi in materia di immigrazione e protezione internazionale. Ma è importante anche che nell'opinione pubblica si diffonda una maggiore consapevolezza del bene della vita e del rispetto della dignità umana, dei valori dell'accoglienza e della solidarietà troppo spesso offuscati dai pregiudizi e dall'egoismo sociale.

È questo lo scopo con cui il progetto di legge 1803 istituisce una Giornata nazionale in ricordo della tragedia di Lampedusa. Una iniziativa dal forte valore simbolico, per coltivare la memoria, ma anche per promuovere occasioni di informazione, riflessione, discussione pubblica, creare nuova consapevolezza su questo tema fra i cittadini e in particolare fra le nuove generazioni.

Ricorda che la proposta di legge è composta da 3 articoli. L'articolo 1 istituisce la Giornata nazionale in memoria

delle vittime dell'immigrazione individuandola nel 3 ottobre di ogni anno. Precisa altresì che tale ricorrenza non determina gli effetti della legge n. 260 del 1949, configurandosi come solennità civile che non comporta riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi della legge n. 54 del 1977.

Fa presente che l'articolo 2 prevede lo svolgimento nella giornata del 3 ottobre di cerimonie, iniziative e incontri volti a sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado.

Infine, l'articolo 3 precisa che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla base di queste considerazioni preannuncia una proposta di parere favorevole, riservandosi comunque di valutare eventuali osservazioni che emergessero dal dibattito della Commissione prima di formulare la proposta di parere da trasmettere alla I Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Revisione della Parte seconda della Costituzione.

C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per il parere alla I Commissione (Affari costituzionali) sul disegno di legge costituzionale C. 2613, approvato dal Senato, sulla revisione della Parte seconda della Costituzione.

Dà, quindi, la parola, al relatore, on. Gelli, per lo svolgimento della relazione.

Federico GELLI (PD), *relatore*, procedendo nell'illustrazione del disegno di legge costituzionale in esame, ricorda che le principali disposizioni che incidono su materie di competenza della XII Commissione (Affari sociali) sono contenute nell'articolo 30, che riscrive ampiamente l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni, e in particolare alla lettera *m*) del comma secondo.

Per quanto riguarda in generale il nuovo articolo 117, fa presente che l'elenco delle materie risulta ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale sono enucleati casi che potrebbero definirsi di competenza esclusiva « limitata », in quanto l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali « disposizioni generali e comuni » o « disposizioni di principio »).

Nell'ambito della competenza regionale, una novità appare l'individuazione di specifiche materie attribuite a tale competenza, che attualmente è individuata solo in via residuale.

Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione di una sorta di « clausola di supremazia », che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari.

Per quanto attiene al nuovo riparto di competenze per materie, segnala che fin dall'approvazione nel 2001 della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, il problema principale è stato quello di una chiara individuazione del contenuto delle materie, al fine di determinare una netta linea di demarcazione tra competenza statale e competenza regionale.

Nonostante siano oramai trascorsi tredici anni dalla riforma, l'attribuzione di una determinata disciplina normativa alla sfera di competenze dello Stato o delle regioni non sempre si fonda su criteri definiti, in quanto la ripartizione di competenze delineata dall'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, Cost., pur in apparenza piuttosto rigida, dà luogo ad una serie di interferenze e sovrapposizioni fra i diversi ambiti materiali tali da rendere incerta l'attività dell'interprete. Ne deriva che, come dimostrato dall'enorme contenzioso costituzionale sul punto, per determinare i confini tra attribuzioni statali e regionali, bisogna spesso attendere l'intervento della Corte costituzionale, le cui decisioni, per loro stessa natura, soffrono del forte limite della riferibilità a singole e specifiche disposizioni e pertanto non risultano idonee alla costruzione di un *corpus* unitario e definito di principi-guida.

Fa presente, quindi, che le modifiche apportate dall'articolo in esame all'elenco di materie dell'articolo 117 intervengono dunque su un assetto ancora caratterizzato da forti incertezze interpretative ed applicative.

Ciò premesso, intende in primo luogo procedere ad una sintetica esposizione delle modifiche apportate alle elencazioni delle materie dell'articolo 117, per soffermarsi successivamente sulle modifiche relative alla materia salute e politiche sociali, di competenza della XII Commissione.

Per quanto attiene alla soppressione della competenza concorrente, evidenzia che nel nuovo articolo 117, secondo comma, le materie attualmente di competenza concorrente sono in massima parte attribuite alla competenza esclusiva statale. Nell'ambito di quest'ultima peraltro alcune materie di competenza concorrente transitano *sic et simpliciter*, per altre invece la competenza esclusiva statale è riconosciuta ma limitata a determinati ambiti (ad esempio, alle « disposizioni generali e comuni ») e generalmente concorre con una competenza regionale che viene per la prima volta esplicitata.

Sottolinea, quindi, che nell'ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato, può così delinarsi una distinzione tra materie di competenza esclusiva integralmente attribuite a tale competenza e materie di competenza esclusiva in cui la competenza statale convive in diverso modo con competenze regionali. A quest'ultimo proposito ricorda che nella materie di propria competenza legislativa esclusiva, lo Stato è titolare anche del potere regolamentare.

Nello specifico, tra le materie attualmente di competenza concorrente, sono integralmente attribuite alle competenza esclusiva statale le seguenti: coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; previdenza complementare e integrativa; commercio con l'estero; ordinamento sportivo; ordinamento delle professioni; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.

Fa presente, poi, che per altre materie attualmente di competenza concorrente, tra cui fondamentalmente la tutela della salute, la competenza esclusiva statale convive in diverso modo con competenze regionali. Infatti, le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute spettano alla competenza esclusiva statale mentre la programmazione e organizzazione dei servizi sanitari è ascritta alla competenza regionale. Per quanto riguarda la materia « alimentazione », soppressa nell'ambito della competenza concorrente, è ascritta alla competenza esclusiva statale in riferimento alle disposizioni generali e comuni per la sicurezza alimentare; la tutela e sicurezza del lavoro passa alla competenza esclusiva statale, limitatamente alle disposizioni generali e comuni.

Ricorda quindi che per altre materie, per le quali già nell'attuale sistema vi è una coesistenza tra profili di competenza statale e profili di competenza regionale, vi è una riscrittura delle relative denominazioni, spesso con un'enunciazione più ampia dei contenuti, che sono poi redistribuiti tra competenza esclusiva statale e

competenza regionale. Ciò vale, in particolare, per le competenze in materia di istruzione e di beni culturali.

Infine, le seguenti materie di competenza concorrente non sono più nominate nel nuovo testo dell'articolo 117: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Fa presente che altra novità di rilievo nell'ambito del nuovo testo costituzionale è l'individuazione esplicita di specifiche materie nell'ambito di competenza regionale (nuovo articolo 117, terzo comma), pur mantenendosi la clausola residuale generale in base alla quale « spetta alle regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla competenza (*rectius*: legislazione) esclusiva statale ».

Per quanto riguarda le materie individuate, la maggior parte di esse deriva da una sorta di « ritaglio » di materie in precedenza di competenza concorrente e coesiste con competenze del legislatore statale nel medesimo settore materiale. Tra esse segnala, per quanto di competenza della Commissione, la già richiamata materia della programmazione e organizzazione dei servizi sanitari.

Fa presente che viene, inoltre, riconosciuta esplicitamente, nell'ambito delle competenze regionali, la materia programmazione e organizzazione dei servizi sociali, che appare corrispondere alla materia servizi sociali (o anche politiche sociali) già ascritta alla competenza residuale regionale nell'assetto vigente.

La definizione del riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ed in particolare, la delimitazione di alcune materie afferenti alla potestà esclusiva dello Stato, pongono nuovi problemi di tipo definitorio in relazione all'individuazione del significato delle categorie utilizzate, quali: « disposizioni generali e comuni », « disposizioni di principio », « norme ... tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale », « profili ordinamentali generali ».

In proposito, ritiene che occorrerebbe verificare se tali categorie non possano riproporre gli elementi di criticità legati alla distinzione tra « principi fondamentali » e « norme di dettaglio », utilizzata dal vigente testo dell'articolo 117 in relazione alla potestà legislativa concorrente, qui soppressa.

Inoltre, la mancata coincidenza tra le nuove categorie e quelle utilizzate nel vigente articolo 117 non consente, a fini interpretativi, di potersi avvalere della giurisprudenza costituzionale che si è consolidata in proposito (si pensi, ad esempio, agli orientamenti della Corte sulle « norme generali sull'istruzione »).

Occorre altresì verificare le conseguenze, sul piano dei rapporti tra competenze statali e competenze regionali, dell'individuazione di specifiche materie ascritte alla competenza regionale.

Andrebbero altresì valutati i riflessi del nuovo sistema di bicameralismo differenziato, delineato dal progetto di riforma, sul « sistema delle conferenze », che finora ha svolto un ruolo significativo ai fini dell'applicazione dei criteri di riparto di competenza legislativa previsti dal vigente Titolo V.

Per quanto riguarda la già ricordata clausola di supremazia, introdotta con il nuovo quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, essa consente alla legge statale, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, e quindi in ambiti di competenza regionale, quando lo richieda la « tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica » ovvero la « tutela dell'interesse nazionale ». Rileva che dalla lettura della norma non si evince la differenza in concreto tra i concetti di tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica e di tutela dell'interesse nazionale.

La nozione di « tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica » è già prevista nell'attuale testo costituzionale dall'articolo 120, secondo comma, tra i presupposti che giustificano l'esercizio in via straordinaria del potere sostitutivo del Governo nei confronti degli organi delle

regioni e degli enti locali – insieme al mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria ed il pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Secondo la formulazione dell'articolo 120, secondo comma, rientra nell'alveo della tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Ricorda che in tale ambito materiale l'intervento del legislatore statale è del resto già pacificamente ammesso per ciò che attiene alla « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni », essendo tale ambito ascritto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma.

Per quanto riguarda l'interesse nazionale quale limite alle potestà regionali, osserva che tale riferimento è scomparso dal testo della Costituzione con la riforma del 2001 e la Corte costituzionale è stata netta, in più di un'occasione, nell'affermare che la nozione non è più invocabile, non costituendo più un limite generale all'esercizio delle competenze legislative regionali.

Peraltro, vigente il principio per cui la Repubblica è una e indivisibile (articolo 5 Cost.), all'interno di un sistema di rigida ripartizione delle competenze legislative, il recupero del concetto di interesse nazionale, sia pur sotto diverse spoglie, è stato di fatto effettuato dalla stessa Corte costituzionale: è accaduto dunque che gli interessi nazionali si sono fatti strada attraverso la trasformazione delle materie di competenza esclusiva dello Stato o di competenza concorrente in quelle che sono state definite « materie-funzioni » o « materie-compito » o finanche « materie non materie », in grado di tagliare trasversalmente le competenze regionali. Così è stato attraverso le clausole generali individuate dallo stesso articolo 117, secondo comma, quali la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-

nenti i diritti civili e sociali, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

In altre sentenze la Corte si è spinta oltre, fino ad arrivare ad affermare, nella nota sentenza n. 303 del 2003, che « limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principî nelle materie di potestà concorrente [...] vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze ». Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica.

Su queste basi, la Corte costituzionale ha dunque elaborato il principio della cd. « attrazione in sussidiarietà », che consente alla Stato di intervenire, in presenza di determinati presupposti e con alcune limitazioni, con una disciplina di dettaglio anche in materie non riservate alla sua competenza esclusiva.

Segnala, che nell'ambito dei limiti che circoscrivono l'intervento statale, pregnante rilievo ha assunto il principio di leale collaborazione. La deroga all'ordinario assetto delle competenze impone infatti di assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni, generalmente richiesto nella forme dell'intesa nell'ambito del sistema delle Conferenze o con la regione interessata.

La reintroduzione del limite esplicito dell'interesse nazionale sembrerebbe pertanto di avere l'effetto non solo e non tanto di consentire l'intervento del legislatore statale in ambiti ordinariamente rimessi alla competenza regionale – intervento già ampiamente ammesso dalla giu-

risprudenza costituzionale – quanto quello di rimuovere alcuni limiti che la Corte costituzionale ha individuato per circoscrivere tale intervento. Soprattutto il mancato richiamo al principio di leale collaborazione sembra infatti consentire un intervento statale anche in assenza di un coinvolgimento delle regioni, elemento invece costantemente richiesto dalla giurisprudenza costituzionale in caso di sconfinamento delle legge statale in ambiti di pertinenza regionale.

Fa presente che il nuovo quarto comma dell'articolo 117 introduce peraltro un importante limite procedurale per l'attivazione della « clausola di supremazia », consistente nella proposta del Governo. Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge governativo originario, la clausola di supremazia statale è infatti « vincolata ad una precisa assunzione di responsabilità da parte del Governo per evitarne un uso non giustificato ».

Fa presente, altresì, che la disciplina transitoria in materia è dettata dall'articolo 38, comma 10, secondo il quale le leggi regionali adottate sul base dell'assetto di competenze vigente fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi del nuovo assetto di competenze.

A differenza della riforma del titolo V del 2001, il disegno di legge in esame reca dunque una disciplina transitoria volta a regolare in passaggio al nuovo sistema di riparto delle competenze.

Passando, poi, ad una analisi più approfondita della materia « salute », osserva che dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione introdotta con la legge cost. n. 3 del 2001, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che la materia « tutela della salute » è « assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera ». In essa rientra anche l'organizzazione sanitaria, considerata « parte integrante » della tutela della salute: pertanto le Regioni possono legiferare in tema

di organizzazione dei servizi sanitari, ma sempre nel rispetto dei « principi fondamentali » stabiliti dallo Stato.

Ribadisce che nel nuovo articolo 117, l'ambito materiale concernente la salute è articolato nel modo seguente: le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute spettano alla competenza esclusiva statale; la programmazione e organizzazione dei servizi sanitari è ascritta alla competenza regionale (enumerata nel quarto comma dell'articolo 117).

Quindi il riferimento alle « disposizioni generali e comuni » in luogo dei « principi fondamentali » per la tutela della salute lascerebbe supporre che il senso sia quello di dare alla legislazione statale la disciplina comune, uniforme sul territorio, anche se di dettaglio (analogamente, ad esempio, a quanto ricavabile dalla giurisprudenza costituzionale sulle norme generali in materia di istruzione di cui al vigente articolo 117, comma 2). Se si esclude, infatti, un riparto verticale di tipo principio/dettaglio, ne deriva quindi per lo Stato la possibilità di espansione della competenza in ordine a cosa sia da intendere per disposizioni generali e comuni.

Osserva, pertanto, che resta inoltre da capire se le Regioni possano legiferare in materia di tutela della salute (per tutto ciò che non sia programmazione e organizzazione di cui al quarto comma) attraverso disposizioni particolari/non generali, in via residuale ma come ambito « innominato ».

Ritiene che vada considerato, altresì, che il sesto comma del nuovo articolo 117 attribuisce nuovamente allo Stato la facoltà di adottare regolamenti anche in materia di tutela della salute sebbene limitatamente alle disposizioni generali e comuni. Questo significa che potranno nuovamente essere utilizzati, ad esempio, strumenti quali gli atti di indirizzo e coordinamento in materia sanitaria che erano stati eliminati con la riforma del titolo V.

È da considerare, infine, il ruolo che sarà attribuito nella nuova articolazione

delle competenze alla Conferenza Stato-Regioni – che nel sistema vigente ha un ruolo rilevante nel raccordo delle competenze tra Stato e regione in materia sanitaria – soprattutto negli ambiti di tutela della salute che non ricadono nella programmazione e organizzazione dei servizi sanitari.

Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, a fronte della soppressione della competenza concorrente in materia « alimentazione » il nuovo articolo 117, ascrive alla competenza esclusiva statale le disposizioni generali e comuni per la sicurezza alimentare.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, nell'attuale vigente quadro costituzionale, la materia sicurezza alimentare è ascrivibile alla tutela della salute (sentenza n. 104 del 2014).

Rilevando che la tutela e sicurezza del lavoro passa dalla competenza concorrente alla competenza esclusiva statale, limitatamente alle disposizioni generali e comuni, ricorda che attualmente la materia ha di fatto trovato una compiuta sistemazione in una legge statale, il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008). Il contenzioso costituzionale è stato efficacemente prevenuto grazie alla traduzione normativa del principio di « leale collaborazione » tra Stato e regioni (nel frattempo affermatosi nel quadro della complessiva giurisprudenza formatasi a seguito della Legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del titolo V), che ha indotto il legislatore, consapevole dell'esistenza di un'interferenza di competenze tale da non poter consentire l'assegnazione della materia all'uno o all'altro titolo competenziale, a prevedere un ampio ricorso alla contrattazione dei contenuti normativi in sede di Conferenza Stato-regioni, con particolare riferimento alla fase attuativa della delega legislativa.

Ricorda che tra le materie di competenza regionale, il nuovo articolo 117 individua espressamente la materia programmazione ed organizzazione dei servizi

sociali. Nell'attuale sistema di riparto delle competenze, la materia servizi sociali (talora definita anche come politiche sociali), in quanto non nominata né tra gli ambiti di competenza esclusiva statale né tra quelli di competenza concorrente, è pacificamente attribuita dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale.

Osserva che tale competenza residuale regionale è peraltro destinata ad intrecciarsi con la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

I rapporti tra i due ambiti materiali sono messi a fuoco nella sentenza della Corte costituzionale n. 297 del 2012. Secondo la Corte, l'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., che sancisce la competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, pone, in tema di livelli essenziali di assistenza socio-assistenziale (LIVEAS), una riserva di legge che deve ritenersi rinforzata (in quanto vincola il legislatore ad apprestare una garanzia uniforme sul territorio nazionale) e relativa (in quanto, considerata la complessità tecnica della determinazione dei livelli delle prestazioni, essi possono essere stabiliti anche in via amministrativa, purché in base alla legge). La determinazione dei LIVEAS non esclude peraltro che le Regioni e gli enti locali possano garantire, nell'ambito delle proprie competenze, livelli ulteriori di tutela.

La specifica procedura per la determinazione dei LIVEAS introdotta dal legislatore statale dopo la riforma del titolo V del 2001 (articolo 46, comma 3, legge n. 289 del 2002) non ha peraltro mai trovato applicazione.

Fa presente, poi, che in base alla giurisprudenza costituzionale, dunque, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento

di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto; dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione. Siffatto parametro costituzionale consente, infatti, una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, esso, da un lato, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005). Dall'altro, può, invece, essere invocato anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli artt. 2 e 3, comma secondo, Cost., che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenze n. 62 del 2013 e n. 10 del 2010).

Come ha ricordato, nella già citata sentenza n. 297 del 2012, la forte incidenza della competenza in materia di determinazione dei livelli essenziali sull'esercizio delle competenze legislative ed amministrative delle regioni è stata talora ritenuta tale da esigere che il suo esercizio si svolga attraverso moduli di leale collaborazione tra Stato e Regione, salvo che ricorrano ipotesi eccezionali in cui la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni « non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità [...] di protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana », tanto da legittimare lo Stato a disporre in via diretta le prestazioni assistenziali, senza adottare forme di leale collaborazione con le Regioni (sentenza n. 10 del 2010, a proposito della *social card*, ricondotta ai LEP e messa in connessione con gli artt. 2

e 3, secondo comma, Cost.). Proprio in ragione di tale impatto sulle competenze regionali, lo stesso legislatore statale, nel determinare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie o di assistenza sociale, ha spesso predisposto strumenti di coinvolgimento delle Regioni (nella forma dell'« intesa ») a salvaguardia delle competenze di queste.

Per quanto di competenza della XII Commissione ritiene necessario segnalare, inoltre, un aspetto dell'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, che modifica l'articolo 55 Cost., in materia di « funzioni delle Camere », inserendo nuovi commi, che rivisitano profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento, disponendo la fine del bicameralismo paritario e perfetto nel nostro ordinamento per passare ad un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

Il nuovo quinto comma dell'articolo 55 prevede che la Camera dei deputati « esercita la funzione legislativa » mentre il Senato « concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ». Il Senato concorre altresì, paritariamente, alla funzione legislativa nelle materie relative alla famiglia e al matrimonio (articolo 29 Cost.) nonché alla sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori (articolo 32, secondo comma, Cost.), in base ad una modifica approvata dal Senato.

Segnala al riguardo che il successivo articolo 70, comma primo, Cost. definisce gli altri provvedimenti per i quali è prevista l'approvazione « paritaria » da parte dei due rami del Parlamento, tra i quali non figurano le ricordate materie, da intendersi invece ricomprese nella norma di chiusura che aggiunge « e gli altri casi previsti dalla Costituzione ».

Ritiene, pertanto che apparirebbe opportuno coordinare la disposizione di cui all'articolo 70, primo comma, con l'articolo 55, quinto comma.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli interventi che emergeranno nel corso del dibattito, nonché alla luce delle audizioni informali che si svolgeranno nella seduta di domani.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nel ricordare nuovamente che nella seduta di domani si svolgeranno alcune audizioni informali che permetteranno di approfondire l'impatto delle prospettate riforme costituzionali sulle materie di competenza della Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 3 dicembre 2014.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	142
Sulla pubblicità dei lavori	142
5-03471 L'Abbate: Sulle metodologie di contrasto della <i>Xylella fastidiosa</i> degli ulivi in Puglia ..	143
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	145
5-04098 Zaccagnini: Sulle misure per fronteggiare la diffusione del parassita delle api <i>Aethina tumida</i> .	
5-04187 Parentela: Sulle misure per fronteggiare la diffusione del parassita delle api <i>Aethina tumida</i> .	
5-04188 Parentela: Sulle misure per fronteggiare la diffusione del parassita delle api <i>Aethina tumida</i>	143
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	148
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final).	
Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio/conclusione – Approvazione del documento finale</i>) ..	144
ALLEGATO 3 (Nuova proposta di documento finale del relatore)	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

INTERROGAZIONI

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il deputato Fabio Lavagno, del gruppo Par-

tito Democratico, e il deputato Gessica Rostellato, del gruppo Movimento cinque stelle, entrano a far parte della Commissione. Da quindi il benvenuto ai colleghi, augurando loro buon lavoro.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03471 L'Abbate: Sulle metodologie di contrasto della *Xylella fastidiosa* degli ulivi in Puglia.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto, in particolare per la mancata messa a disposizione dei dati scientifici riguardanti il fenomeno. Si tratta infatti non solo di stabilire con certezza se l'agente patogeno del disseccamento degli ulivi sia da rinvenire effettivamente nella *Xylella fastidiosa*, ma anche di comprendere i motivi per cui il comitato tecnico-scientifico non abbia ancora preso iniziative. Si chiede poi la nomina di un Commissario, senza che se ne ravvisi la ragione. Infine osserva che nulla è stato deciso in merito a provvedimenti di natura economica, che sarebbero i più urgenti da mettere in atto, specialmente nei riguardi dei vivaisti e degli olivicoltori, che si trovano di fronte ad una grande confusione e hanno la netta impressione che si stia perdendo tempo. Nel frattempo si corre il rischio che la patologia giunga nella grande zona olivicola di Bari senza ancora aver trovato le strategie necessarie ad affrontare il fenomeno.

5-04098 Zaccagnini: Sulle misure per fronteggiare la diffusione del parassita delle api *Aethina tumida*.**5-04187 Parentela: Sulle misure per fronteggiare la diffusione del parassita delle api *Aethina tumida*.****5-04188 Parentela: Sulle misure per fronteggiare la diffusione del parassita delle api *Aethina tumida*.**

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Adriano ZACCAGNINI (SEL) replicando, si ritiene parzialmente soddisfatto della risposta, in quanto la strategia è quella di rincorrere l'emergenza. Riconosce che l'impegno è palese, vista la criticità

della situazione, ma osserva che non c'è chiarezza circa il metodo migliore per affrontarla.

Ritiene che si tratti di un problema derivante dalle distorsioni della globalizzazione e pertanto occorrerebbe decidere se chiudere o meno all'importazione dalle zone esterne all'Unione europea di prodotti potenzialmente portatori di patologie. Su questo punto in particolare non ritiene la risposta del Governo soddisfacente.

Ritiene infine necessaria una chiara presa di posizione in materia di agrofarmaci, con particolare riferimento all'uso dei neonicotinoidi. Deve purtroppo rilevare l'astensione dell'Italia sul tema in sede europea.

Paolo PARENTELA (M5S), nel ritenersi parzialmente soddisfatto, evidenzia come non sia stata rispettata la normativa vigente da parte della regione Calabria. Per questo motivo, a distanza di pochi mesi dalla distruzione delle arnie contaminate, sono stati rinvenuti nuovamente coleotteri nella zona precedentemente infestata.

Altro elemento critico riguarderà la questione degli indennizzi. Ritiene comunque che la regione Calabria dovrà sicuramente intervenire per quel che riguarda il piano di sviluppo rurale, ma paventa la tardività dell'azione pubblica.

Infine, anche se manifesta apprezzamento per l'interlocuzione in corso tra il Governo e gli apicoltori invita lo stesso Governo a mobilitarsi, con la collaborazione della regione, per trovare il giusto ristoro dei danni subiti dagli operatori, che ammontano ad oggi a un milione e mezzo di euro, e rilanciare il settore, evitando ritardi e lungaggini.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final).

Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio/ conclusione – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame dei documenti all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 novembre.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandra TERROSI (PD), *relatore*, comunica che sono pervenute osservazioni da parte di soggetti esterni che erano stati ascoltati in audizione, mentre non ne sono giunte da parte di altri gruppi, peraltro preannunciate, che saranno invece proposte nella seduta odierna.

Ricorda che è in distribuzione una proposta di documento nel quale sono già state apportate alcune modifiche rispetto alla precedente versione (*vedi allegato 3*). In particolare, sono state accolte alcune proposte di modifica con riferimento alle definizioni, alle certificazioni di gruppo, alla ristorazione scolastica, ai controlli

annuali, alle deroghe e all'etichettatura dei prodotti confezionati in regime di conversione biologica.

Fa presente che a tali modifiche potranno seguire altre concordate con i gruppi, purché non si dilati ancora di più l'*iter* del provvedimento, già ampiamente svolto.

Chiede pertanto di rinviare la conclusione dell'esame per poter predisporre un'ulteriore bozza di parere.

Silvia BENEDETTI (M5S), pur rilevando talune divergenze, concorda sostanzialmente sulla proposta di parere.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) preannuncia alcune osservazioni e integrazioni del proprio gruppo. Quanto alla certificazione di alcuni prodotti di agricoltura in conversione biologica, ritiene che debba esserci un obbligo di trasparenza. Ulteriore questione che ritiene utile sottoporre a confronto con il relatore è quello relativo alla etichettatura con riferimento all'assenza di organismi geneticamente modificati e agli atti delegati da adottare successivamente all'entrata in vigore della normativa.

Alessandra TERROSI (PD) ritiene utile, una volta ricevute materialmente le proposte di modifica richieste, un approfondimento per le vie brevi per giungere ad una proposta di documento finale condizionale.

Luca SANI, *presidente*, rinvia pertanto il seguito dell'esame, così da concluderlo in una prossima seduta, non appena la relatrice darà indicazione di aver esaurito il confronto con i gruppi. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-03471 L'Abbate: Sulle metodologie di contrasto della *Xylella fastidiosa* degli ulivi in Puglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La *Xylella fastidiosa* è un batterio fitopatogeno riscontrato di recente in Europa e, a causa dell'elevata nocività che lo contraddistingue, è stato inserito nella lista degli organismi da quarantena per l'Unione europea (Direttiva 2000/29 del Consiglio dell'8 maggio 2000). Invero in America, areale di origine del batterio, e nei Paesi ove è stato introdotto, è causa di numerose patologie per molteplici colture vegetali, con conseguenti ripercussioni anche di tipo economico.

Esaminando i flussi commerciali con i Paesi terzi, l'introduzione del batterio nella provincia di Lecce sarebbe avvenuta, verosimilmente, attraverso l'importazione di materiale vegetale infetto, mentre la successiva diffusione è stata agevolata dalla presenza di piante ospiti, vettori e condizioni ambientali favorevoli. Specifici studi condotti al riguardo hanno infatti evidenziato come il Salento rientri tra le aree che presentano condizioni climatiche particolarmente propizie allo sviluppo del batterio.

In tale territorio, l'infezione da *Xylella fastidiosa* (che comporta gravi sintomi di disseccamento fino a causare la morte della pianta) è stata riscontrata su ulivi ed altre piante fruttifere, ornamentali e spontanee. Gli enti ricerca presenti nella regione (l'Università di Bari, il CNR – Istituto di virologia vegetale di Bari, l'Istituto internazionale agronomico mediterraneo di Bari, il Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura di Locorotondo), in collaborazione con quelli europei e internazionali di maggior rilievo, sono pervenuti, in tempi celeri, alla completa caratterizzazione del ceppo batterico

nonché alla definizione di efficaci procedure diagnostiche, sierologiche e molecolari, convalidate attraverso adeguate prove di laboratorio.

Le più recenti evidenze scientifiche sono state presentate nel corso del Simposio internazionale su *Xylella fastidiosa* «*International Symposium on the European outbreak of Xylella fastidiosa in Olive*» organizzato dal CNR a Gallipoli il 21 e 22 ottobre scorsi.

Mi preme inoltre evidenziare l'intervento del Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, preso atto del grave rischio per le coltivazioni tradizionali del comparto agricolo centro-meridionale, ha intrapreso le opportune iniziative volte ad individuare le più idonee strategie di difesa dalla batteriosi in parola e a circoscrivere la diffusione.

Per comprendere l'estensione del fenomeno sul territorio, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha quindi stanziato 200.000 euro per le necessarie attività di monitoraggio da condurre nella provincia di Lecce (ove il focolaio è stato rinvenuto) e in quelle limitrofe.

La problematica, comunque, è stata esaminata sia in ambito europeo che in sede di Comitato fitosanitario nazionale ove, tenendo conto dei costanti aggiornamenti sulla situazione in Puglia, sono state definite le misure fitosanitarie da adottare in via prioritaria al fine di contrastare il diffondersi della malattia sul territorio.

Ciò ha portato all'emanazione della Decisione di esecuzione della Commis-

sione 2014/497/UE del 23 luglio 2014 (relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*), nonché di specifici provvedimenti da parte del Servizio fitosanitario della regione Puglia per definire, sulla base di quanto deciso dal Comitato suddetto, le aree contaminate e regolamentare lo spostamento di vegetali sensibili da tali zone.

Lo scorso luglio, tuttavia, a seguito di una recrudescenza nella diffusione di *Xylella* nella provincia di Lecce, si è reso necessario un ulteriore confronto tra le istituzioni coinvolte nella gestione di questa emergenza fitosanitaria, al fine di definire adeguate strategie di intervento.

Pertanto, con il decreto ministeriale 12 settembre 2014, è stato istituito uno specifico Comitato tecnico-scientifico (composto dai rappresentanti delle principali Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali) per approfondire gli aspetti connessi alla gestione della emergenza fitosanitaria causata dalla *Xylella fastidiosa* e supportare il Comitato fitosanitario nazionale nella scelta delle misure più idonee.

È stato quindi elaborato un nuovo piano d'intervento che prevede azioni specifiche per la provincia di Lecce. In particolare, la creazione di una « zona cuscinetto » e di un ulteriore « cordone fitosanitario » tra la costa ionica e quella adriatica, con la funzione di area di sicurezza ove attuare azioni più incisive di lotta al batterio e ai suoi vettori, a tutela delle restanti aree indenni del territorio regionale e nazionale.

Detti interventi sono inclusi nel decreto ministeriale 26 settembre 2014 recante « Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana » che, oltre ad istituire un monitoraggio permanente per l'organismo nocivo su tutto il territorio nazionale, dispone espressamente, all'articolo 6, che l'attività di ricerca su *Xylella fastidiosa* sia subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale del Ministero, ai sensi del Titolo

X del decreto legislativo n. 214 del 2005. Peraltro, le istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare attività di indagini e sperimentazione sull'organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente cui, tra l'altro, devono essere comunicati tempestivamente i risultati prima di darne diffusione pubblica.

In relazione alle prove sperimentali condotte dall'Istituto internazionale agronomico mediterraneo di Bari nell'ambito del *workshop* del 2010 rassicuro gli interroganti che, sulla base delle verifiche effettuate dal Servizio fitosanitario della regione Puglia, tutto il materiale impiegato è stato distrutto in condizioni di sicurezza.

Per quanto concerne, poi, lo stanziamento di fondi per le emergenze fitosanitarie, preciso che la Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), all'articolo 1, comma 297, ha autorizzato una spesa di 5 milioni di euro per il potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale (con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa*) e dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati.

Di tale importo (ridotto ad euro 4.130.430 a seguito di accantonamenti per variazioni di bilancio), 1 milione è stato assegnato (con decreto del Ministro del 13 giugno 2014, n. 6351) al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati; con successivo decreto del Ministro del 28 luglio 2014, n. 8248 sono stati destinati 500.000 euro al finanziamento degli interventi necessari al potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale (ivi comprese la formazione e l'aggiornamento degli ispettori e degli agenti fitosanitari operanti presso i Servizi fitosanitari regionali). Il rimanente importo, pari ad euro 2.630.430, è stato destinato all'attuazione delle misure urgenti per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*.

Preciso inoltre che, a supporto del potenziamento dei Servizi fitosanitari regionali per le varie emergenze fitosanitarie in atto, alle regioni sono stati altresì assegnati euro 4.165.599,50 (con il decreto ministeriale 17 febbraio 2014, n. 3728) ed euro 3.529.473,50 (con il decreto ministeriale 22 luglio 2014, n. 15188), ripartiti tra i Servizi fitosanitari regionali sulla base dei parametri stabiliti nell'Intesa sancita tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010 (decreto ministeriale 7 agosto 2014, allegato 16859).

Ovviamente, anche alla luce delle domande poste dall'interrogante, ribadisco che l'attenzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulle varie problematiche determinate dalla diffusione del batterio *Xylella*, rimarrà alta e costante anche con l'obiettivo di aggiornare, qualora se ne dovesse riscontrare la necessità, gli interventi da mettere in campo per contrastare e debellare quella che a tutti gli effetti rappresenta oggi una grave minaccia per la produzione olivicola del Paese.

ALLEGATO 2

Interrogazioni 5-04098 Zaccagnini, 5-04187 Parentela e 5-04188 Parentela: Sulle misure per fronteggiare la diffusione del parassita delle api *Aethina tumida*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che rispondo congiuntamente alle interrogazioni in oggetto che riguardano tutte il recente rinvenimento di focolai di *Aethina tumida*, un coleottero parassita delle api, che è stato rinvenuto nella zona di Gioia Tauro e successivamente anche in Sicilia.

La competenza specifica sugli interventi per lottare contro questo parassita è del Ministero della salute, e mi sono pertanto immediatamente attivato presso tale Ministero per conoscere quali iniziative fossero state assunte e con quali ricadute sul comparto dell'apicoltura.

Lo scorso settembre, non appena avuto conferma della presenza di *Aethina tumida* nella provincia di Reggio Calabria, in vicinanza del porto di Gioia Tauro (primo ingresso sul territorio europeo), tenendo altresì presenti gli ingenti danni da essa causati all'apicoltura negli Stati Uniti, Australia e Africa sub-sahariana, il Ministero della salute ha subito attivato le necessarie procedure per fronteggiare l'emergenza, secondo la normativa europea che impone, all'inizio di questi fenomeni, e fintantoché essi non diventino endemici, una strategia molto drastica, volta all'eradicazione.

Infatti, oltre ad inviare immediatamente sul posto il responsabile del centro di riferimento nazionale dell'apicoltura dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie, è stato disposto il controllo su tutti gli apiari presenti nel raggio di 20 km dal focolaio iniziale e la distruzione di quelli infestati. Contestualmente, per rintracciare gli apiari che avevano effettuato attività di nomadismo nella regione Calabria nel

2014, e distruggere le arnie infestate del parassita, sono state interessate le rimanenti regioni.

Sempre secondo le risultanze comunicate dal Ministero della salute, tutti gli alveari colpiti si trovano solo nell'area di 10 chilometri intorno al focolaio iniziale e le pertinenti disposizioni europee prevedono, in tale contesto, la chiusura di un territorio di 100 chilometri di raggio dal luogo di rinvenimento. È stato quindi deciso di portare avanti l'obiettivo dell'eradicazione dell'infestazione con la distruzione degli apiari colpiti.

La regione Calabria, direttamente responsabile come è noto dell'attuazione delle misure sul territorio, individuate le zone di restrizione, ha disposto i controlli obbligatori, per la ricerca del parassita, negli apiari ivi ricadenti e vietato la movimentazione al di fuori dal territorio calabrese.

Alla data del 2 dicembre, sono stati accertati 59 focolai in Calabria ed uno in Sicilia, in provincia di Siracusa (fonte: Centro di riferimento nazionale per l'apicoltura – Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie), presumibilmente per un contatto con l'area calabrese che non si era fatto in tempo a bloccare.

Premesso che sin dal primo momento erano state consultate le categorie economiche interessate, l'evoluzione del fenomeno, con la persistenza dell'infestazione, ha giustificato la convocazione di una riunione per approfondire il confronto con dette associazioni, lo scorso 1° dicembre presso il Ministero della salute. All'incontro hanno partecipato, oltre al Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali che ha coinvolto anche i responsabili scientifici del CRA che si occupano della materia, gli assessorati agricoli delle regioni Calabria e Sicilia.

Nel corso della riunione sono stati esaminati i dati più recenti sulla diffusione dell'*Aethina tumida* e si è prospettata la necessità di studiare eventuali linee di intervento non più volte alla eradicazione, bensì solo al contenimento. A tal riguardo il Ministero della salute si è dichiarato disponibile ad esaminare le condizioni normative europee per un adattamento della strategia, ferme restando le garanzie sul controllo della movimentazione da assicurare all'Unione europea.

È stato pertanto deciso di convocare una specifica riunione dell'Unità di Crisi l'11 dicembre prossimo, allargata ai Ministeri interessati, oltre alla salute, le politiche agricole e l'ambiente, gli esperti scientifici e tutte le associazioni di categoria agricole interessate.

Tra le azioni degli esperti convocati sin dall'11 dicembre, dovrà poi rientrare l'analisi sull'origine dell'emergenza che si è verificata.

Ricordo, che le « leggi di quarantena » che regolamentano l'introduzione sul territorio dell'Unione europea di vegetali e prodotti vegetali da Paesi terzi sono definite dalla Direttiva del Consiglio 2000/29/CE, recepita nell'Ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 214 del 2005. Tuttavia, sulla base della valutazione effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il rischio di introduzione di *Aethina tumida* con vegetali e prodotti vegetali è ritenuto inferiore a quello rappresentato dallo spostamento di colonie e prodotti dell'apicoltura che rappresentano la principale via di ingresso dell'organismo nocivo.

Da ultimo, proprio per contrastare l'insorgenza di nuove problematiche e prevenire i rischi, ritengo utile avviare un'indagine per comprendere la provenienza dell'*Aethina tumida* e sono convinto che il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato possa dare una risposta valida.

Siamo consapevoli, come Governo, che le misure di eradicazione, con la distru-

zione totale degli alveari, hanno comportato danni rilevanti agli operatori economici. Pertanto, per la corresponsione degli indennizzi, ai sensi della legge n. 218 del 1988, agli apicoltori che hanno avuto gli apiari distrutti in conseguenza dell'infestazione, è stato predisposto il pertinente provvedimento del Ministero della salute, attualmente in fase di registrazione della Corte dei conti.

Se tale decreto in qualche misura ritorsisce la distruzione, vanno comunque calcolati i danni da mancato reddito, nonché i possibili effetti derivanti dalla mancata impollinazione.

Su questo fronte, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è impegnato per definire l'attivabilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004. Come è noto, al riguardo, i danni da mancato reddito e l'abbattimento forzoso degli alveari a seguito di attacco delle infestazioni parassitarie segnalate sono assicurabili con polizze agevolate e pertanto gli apicoltori potrebbero sottoscrivere polizze assicurative.

Pertanto, per poter attivare un regime di aiuto a favore degli apicoltori danneggiati da infestazioni di *Aethina tumida* e vespa velutina è necessaria una nuova base giuridica, possibilmente con adeguate dotazioni finanziarie (tenuto conto della scarsità di risorse a disposizione per gli interventi compensativi del Fondo) che dovrà preventivamente essere notificata alla Commissione come aiuto di Stato.

Infine qualora fosse ritenuto idoneo, le regioni potrebbero attivare, nell'ambito dei propri piani di sviluppo rurale, la misura per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato, ovvero misure nell'ambito del regime del *de minimis*.

Vorrei infine cogliere questa occasione per informarvi su quanto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si sta impegnando a fare per riconoscere il ruolo fondamentale dell'apicoltura e del benessere delle api, che svolgono non solo una funzione produttiva, ma anche una funzione di indicatori del benessere ambientale, oltre che di impollinazione.

Il Ministero, intende confermare per il futuro il progetto denominato BEENET, nell'ambito del quale è stata definita una rete di monitoraggio nazionale sullo stato di salute degli alveari, anche al fine di approfondirne le cause di moria delle api e di spopolamento.

Si tratta di un progetto che coinvolge 3.000 alveari situati in ogni regione e provincia autonoma, attraverso periodici controlli e successive analisi di laboratorio sulle diverse matrici raccolte (api morte, api vive, covata, cera, polline).

A supporto del monitoraggio ci sono poi le « segnalazioni » che permettono di rilevare eventi anomali in alveari che non fanno parte della rete. Il sistema delle segnalazioni prevede che l'apicoltore segnali al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio l'episodio di mortalità e che lo stesso proceda al necessario sopralluogo con raccolta di campioni e al loro invio all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per le analisi del caso, in collaborazione anche con la rete BEENET.

Il progetto BEENET, è coordinato dal CRA-API in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, con il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari dell'Università di Bologna.

Ritengo inoltre indispensabile lanciare un piano di tutela dell'apicoltura a più lungo termine, anche mediante il rafforzamento degli strumenti già in atto in base alla legge n. 313 del 2004. In particolare sul tavolo di lavoro ci sono diverse azioni concrete:

la messa a punto dell'anagrafe apistica in collaborazione con il Ministero

della salute, che attraverso la conoscenza della realtà produttiva, consenta di prevenire e intervenire tempestivamente con strumenti idonei alle emergenze, come quello dell'*Aethina tumida*;

la realizzazione di un'attività di ricerca, informazione e formazione, attraverso la sperimentazione di strumenti di diagnosi e di lotta;

la tutela delle api regine di origine autoctona (l'ape ligustica e l'ape sicula);

la promozione del miele di produzione nazionale.

Il programma del Ministero non potrà inoltre prescindere da una attenta analisi dei rischi per le api provenienti dall'uso improprio degli agro-farmaci.

Riguardo alle Linee guida redatte dall'EFSA per la valutazione del rischio di tutti i prodotti fitosanitari nei confronti delle api, ritengo utile – a tale proposito – far presente che l'11 e il 12 dicembre prossimi, si terrà a Bruxelles una riunione della *Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed* in cui, tra gli argomenti in discussione, è stata inserita la tematica relativa ai neonicotinoidi.

In particolare, in tale contesto, dovrebbe essere definito il documento di implementazione delle Linee guida che risultano essere di maggior garanzia per la salvaguardia dell'ambiente e, una volta approvate, introdurranno nuovi aspetti nella valutazione del rischio finora non presi in considerazione.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final).**Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).****NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE**

La Commissione XIII,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio sui controlli ufficiali e che abroga il regolamento/CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 (COM(2014)180) e il Piano di azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014)179);

premesso che:

l'Italia, che si colloca tra i primi dieci produttori mondiali di biologico con una superficie di 1,2 milioni di ettari e 40.000 aziende dedicate in via esclusiva al biologico e in Europa, dopo la Spagna, al secondo posto, considera di primario interesse il settore biologico;

nel perseguire l'obiettivo condivisibile della Commissione di migliorare la normativa sulla base di principi e disposizioni di base trasversali, chiare e semplificate che dovrebbero rendere il settore più attraente, considerate le prospettive di mercato positive, occorre tenere conto delle specificità dell'agricoltura biologica italiana e mediterranea nel suo complesso, che presenta caratteristiche diverse rispetto a quella dei Paesi del nord Europa;

l'impianto della proposta appare complesso e l'articolato tocca numerosi

aspetti, in taluni casi rinviando a disposizioni contenute in altre proposte legislative tuttora in corso di esame – quale ad esempio il tema dei controlli ufficiali – ciò comportando un dibattito presso le sedi europee che registra da un lato una sostanziale convergenza su taluni punti e, dall'altro, posizioni contrastanti tra gli Stati membri;

tenuto conto:

della relazione del Governo trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo cui le disposizioni recate dal progetto normativo appaiono complessivamente conformi all'interesse nazionale;

dell'audizione del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina davanti a questa Commissione e delle priorità del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea per il settore, nonché degli ulteriori sviluppi dell'iter dell'atto richiamato presso le istituzioni europee;

della risoluzione n. 1 approvata dalla V Commissione del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il 14 maggio 2014, ai sensi degli articoli. 25 e 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e del Protocollo n. 2 allegato al TFUE;

degli elementi di conoscenza e dei rilievi emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta da questa Commissione;

del parere della XIV Commissione politiche dell'Unione europea sulla Comunicazione approvato il 3 dicembre 2014 e che sarà trasmesso, unitamente a questo documento finale, alle istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

esprime una valutazione complessivamente positiva ed impegna il Governo a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle seguenti osservazioni:

Definizioni

a) in generale occorre specificare che nella definizione di *materiale riproduttivo vegetale* rientrano anche le sementi, considerato che la proposta di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale (COM(2013)262), che faceva parte del cosiddetto pacchetto sicurezza agroalimentare, è stata ritirata dalla Commissione europea (vedi lettera i));

b) è opportuno riflettere sulla definizione di *materia prima agricola* (articolo 3, punto 3);

c) è auspicabile un'ulteriore riflessione sulla *superficie massima indicata di 5 ha* per la definizione «gruppo di operatori», nell'ambito della certificazione di gruppo, che appare troppo generica e rischia di risultare penalizzante per talune tipologie. Culturali e di allevamento non tenendo in alcun conto il valore che le produzioni hanno rispetto alle zone di produzione) Nel caso di aziende zootecniche – ad esempio – il riferimento potrebbe essere il numero dei capi (articolo 3, punto 7).

Norme generali di produzione

d) si sollecita una riflessione sull'esclusione dal campo di applicazione del regolamento delle operazioni di ristorazione collettiva, considerato il rilievo che essa riveste in molti ambiti, quali la refezione scolastica, nonché il significativo sbocco di mercato ad essa connesso;

e) appare opportuna altresì una riflessione sull'esclusione delle *microimprese* dall'obbligo di conformarsi alle norme generali di produzione (articolo 7d), tenuto conto della definizione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della raccomandazione del 2003/361/CE: «un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi i 2 milioni di euro».

Deroghe

f) in generale, tenendo conto del dibattito in sede europea e delle istanze degli operatori del settore biologico, pur giudicando condivisibile l'obiettivo di pervenire ad una progressiva eliminazione delle stesse, è necessario garantire la giusta gradualità con tempi congrui e misure di accompagnamento idonei a consentire all'intero sistema di adeguarsi al cambiamento e che tengano conto della necessità di rispettare le caratteristiche territoriali, delle specificità regionali e sempre assicurando la massima trasparenza delle regole;

g) occorre valutare, comunque, l'opportunità di inserire una lista positiva di ingredienti non biologici (mangimi e sementi) laddove quelli biologici siano insufficienti, garantendo tempi congrui per l'adeguamento del settore allo sviluppo del mercato.

Conversione

h) occorre maggiore flessibilità ed una riflessione prioritaria sull'obbligo di conversione completa delle «aziende miste» che, in molti casi, potrebbe comportare una contrazione della produzione e scoraggiarne la conversione stessa; si potrebbe valutare, comunque, l'opportunità di prevedere per la fase di transizione lo sviluppo di mezzi tecnici e individuare adeguate misure di accompagnamento al fine di valutare la sostenibilità tecnica e economica della conversione e dei prodotti da essa derivanti, da parte degli agricoltori;

i) comunque, in caso di conversione parziale, i siti dovrebbero essere meglio

distinti e separati sotto il profilo logistico operativo e funzionale (articolo 8, comma 5);

j) per quanto riguarda l'acquacoltura, in particolare, sarebbe necessario operare un'adeguata distinzione e consentire comunque la presenza nella stessa azienda delle medesime specie in regime di conversione e convenzionale;

OGM

k) sebbene il servizio giuridico della Commissione europea abbia specificato che la definizione di « materiale riproduttivo vegetale » include anche *le sementi*, al fine di una maggiore chiarezza e di un'interpretazione inequivoca, appare opportuno specificarlo all'articolo 9 della proposta, laddove è disciplinato il divieto di impiego di OGM, come previsto dal regolamento CE 834/2007. Si sottolinea, peraltro, che attualmente in Italia i prodotti che indicano in etichetta la presenza di OGM non possono essere commercializzati come biologici;

l) appare opportuna altresì una riflessione sull'ipotesi di eliminare l'obbligo per gli operatori che usano prodotti non biologici acquistati da terzi di chiedere ai venditori di confermare che essi non siano ottenuti o derivati da OGM;

Certificazione

m) non appare opportuno che un operatore possa essere certificato da organismi differenti per diversi gruppi di prodotto. Ogni operatore dovrebbe essere certificato da un unico organismo di controllo (articolo 25, comma 3);

Controlli e gruppo di operatori

n) premesso che la mancanza di regole specifiche all'interno della proposta in esame ed il rinvio alla definizione di un sistema unico dei controlli nell'ambito della proposta della Commissione europea (COM(2013)265) sui controlli ufficiali – il cui iter piuttosto controverso è ancora in corso presso le istituzioni europee – desta forti perplessità sotto il profilo della trasparenza sia per gli operatori sia per i

consumatori, appare condivisibile la definizione di un sistema basato sull'analisi del rischio;

o) in assenza di un testo definito, peraltro, appare prematuro qualsivoglia giudizio sul funzionamento e l'organizzazione dei controlli, ma appare comunque inopportuna l'ipotesi di adeguare la frequenza dei controlli tramite atti delegati;

p) si ritiene inoltre utile il mantenimento della cadenza annuale, così come l'esclusione dai controlli per i dettaglianti che vendono prodotti confezionati poiché in contrasto con l'obiettivo e l'esigenza di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri burocratici;

q) occorre tenere nella giusta considerazione le realtà distributive del settore dei vari Paesi che, come nel caso dell'Italia, vede un articolato tessuto di piccoli e medi operatori che svolgono anche funzioni logistiche e di mercato;

r) quanto alla fissazione di una soglia minima di residui di antiparassitari, oltre la quale il prodotto non può essere venduto come biologico, con possibilità di indennizzo per gli operatori soggetti a contaminazioni accidentali oltre tali limiti, nel condividere il principio generale, non vi sono elementi sufficienti per una valutazione sulle modalità di applicazione;

s) in linea generale, occorre valutare le possibili conseguenze in termini di chiarezza e trasparenza delle regole per il settore dell'agricoltura biologica dell'ipotesi di far confluire in un'unica disciplina organica sui controlli (regolamento (COM(2013)265) sui controlli ufficiali) quelli del biologico, che devono riguardare tutte le fasi del processo produttivo e di filiera e non solo il prodotto;

Importazioni da Paesi terzi

t) premesso che anche in questo caso il rinvio ad atti delegati e di esecuzione della Commissione europea per quanto attiene la libera circolazione dei prodotti, la banca delle sementi e materiale riproduttivo, autorizzazione o revoca di so-

stanze ammesse, etichettatura e notifiche degli operatori rappresenta un elemento di incertezza, si condivide l'obiettivo di rafforzare le disposizioni relative all'accredimento e vigilanza della Commissione nei paesi terzi; si segnala altresì l'opportunità di verificare quanto già previsto dalla normativa europea per la importazione di prodotti biologici da Paesi terzi attualmente in vigore (regolamento n.1235 del 2008), ma in fase di revisione, al fine di stabilire un efficace raccordo e garantire una coerenza complessiva;

Distretti biologici

u) Si ravvisa, infine, che molte delle indicazioni contenute nella proposta in esame, nonché nel Piano di azione (COM(2014)179) vanno nella direzione dello sviluppo dei distretti biologici (performances ambientali, certificazione di gruppo per i piccoli produttori, foraggi di provenienza locale) presenti in Italia in numero sempre più crescente nonché in taluni Paesi europei (Francia, Austria); essi rappresentano l'esempio concreto di come sia possibile conciliare la promozione dei

prodotti biologici con quella del territorio e delle sue peculiarità al fine di pervenire ad uno sviluppo delle potenzialità economiche, sociali e culturali. Nell'ottica di una integrazione tra i biodistretti presenti in tutti i Paesi europei che in parte già lavorano in rete, appare opportuno il riferimento esplicito nella proposta in esame;

Atti delegati

v) In diversi punti della proposta si fa riferimento ad atti delegati da adottare successivamente all'entrata in vigore della proposta; in generale, e tenendo conto delle diffuse preoccupazioni emerse nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta, si segnala l'opportunità di limitare il ricorso ai suddetti atti laddove le disposizioni riguardino aspetti tecnici e norme specifiche di produzione di singoli settori, che potrebbero incidere in maniera significativa e negativa su sistemi agricoli, agroalimentari e distributivi dei singoli Paesi, con caratteristiche peculiari e articolazioni complesse.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.

Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Enrico Zanetti (*Svolgimento e conclusione*) 155

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. Nuovo testo C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 156

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 156

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo. Atto n. 117 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 156

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2014)507 final (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 157

Relazione annuale 2013 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità. COM(2014)506 final (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 157

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 157

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.25.

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.

Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Enrico Zanetti.

(Svolgimento e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Rocco BUTTIGLIONE (PI), Florian KRONBICH-

LER (SEL), Adriana GALGANO (SCpI), Tea ALBINI (PD) e Paola CARINELLI (M5S).

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Zanetti per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.

Nuovo testo C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2014.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, preso atto del nuovo testo del decreto-legge, a seguito degli emendamenti approvati dalla I Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Revisione della parte seconda della Costituzione.

Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2014.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, richiama le considerazioni svolte in sede di illustrazione del disegno di legge, con particolare riferimento alle disposizioni aventi ad oggetto la partecipazione del Parlamento alla formazione della normativa e delle politiche europee.

Invita quindi i colleghi ad intervenire sul provvedimento in titolo, preannunciando che – ai fini dell'espressione del parere, la prossima settimana – trasmetterà quanto prima a tutti i componenti della Commissione una proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo.

Atto n. 117.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2014.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.45.

Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2014)507 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, intervenendo anche a nome della collega Iacono, relatrice sulla Relazione annuale 2013 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità, rileva l'opportunità – ai fini dell'espressione del parere sui documenti finali sugli atti in esame – di acquisire i contributi dei colleghi. Occorre inoltre tenere conto della riforma costituzionale in discussione, che incide significativamente sul ruolo del Parlamento nazionale rispetto ai processi di decisione europei. Ricorda infine che gli

scorsi 1 e 2 dicembre si è svolta presso il Senato la LII COSAC (Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'Unione europea), che ha dedicato una sessione dei propri lavori al ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo decisionale dell'Unione europea. Gli esiti di tale approfondimento potranno utilmente arricchire la riflessione della Commissione ai fini dell'espressione dei documenti finali.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione annuale 2013 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità. COM(2014)506 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

Michele BORDO, *presidente*, rinvia alle considerazioni testé svolte dall'onorevole Tancredi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 158

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo C. 2613 cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, recante « Revisione della parte seconda della Costituzione » 162

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI. — Intervengono il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Luciano Pizzetti.

La seduta comincia alle 8.

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2014.

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, ringrazia il ministro Boschi e il

sottosegretario Pizzetti per la loro presenza.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) chiede al ministro di chiarire se la volontà del Governo sia quella di ridimensionare il ruolo delle regioni nel nuovo assetto di poteri perseguito con la riforma costituzionale in esame, come potrebbe sembrare da alcune dichiarazioni rese agli organi di informazione dal presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) dichiara che, sebbene l'articolo 38, comma 1, del disegno di legge approvato dal Senato chiarisca che la riforma del titolo V non si applica alle autonomie speciali fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, da realizzare sulla base di intese tra lo Stato e le stesse autonomie, nondimeno anche le autonomie speciali condividono la preoccupazione da più parti manifestata per il futuro del ruolo delle regioni in Italia. Nel sottolineare come sia ingiusto considerare l'autonomia regionale

come causa di certi sprechi di danaro pubblico, esprime l'auspicio che la riforma in discussione non segni un passo indietro o un'inversione di marcia nel cammino verso il federalismo.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD) esprime l'auspicio che le riforme costituzionali in esame, che condivide e per le quali ha votato favorevolmente al Senato, siano l'occasione per realizzare un riequilibrio di poteri e di opportunità tra le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario. Ricorda che queste ultime, soprattutto quando – come la sua regione, il Veneto – sono al confine di regioni a statuto speciale, patiscono fortemente la disparità di trattamento e sottolinea che le tensioni che si generano sono a volte tali da mettere a rischio la tenuta sociale sui territori.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) sottolinea che le autonomie speciali non beneficiano di nessuna condizione di privilegio o trattamento normativo di favore, come emerso anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul regionalismo ad autonomia differenziata, e anzi dal 2009 contribuiscono attivamente in termini finanziari alla perequazione. Ritene quindi che l'obiettivo non debba essere quello di ridimensionare le autonomie speciali, quanto piuttosto di rafforzare le autonomie ordinarie. Si dice pertanto deluso dal fatto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'audizione svolta davanti alla Commissione affari costituzionali della Camera, non abbia affrontato il tema delle competenze delle regioni, bensì solo quello delle risorse finanziarie.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) richiama le proposte di modifica del testo legislativo in esame formulate dall'ANCI. In particolare, ritiene meritevole di approfondimento la proposta di includere di diritto tra i senatori i sindaci delle città metropolitane. A suo avviso, tale previsione andrebbe abbinata alla espressa at-

tribuzione alle città metropolitane delle funzioni che sui territori metropolitani devono essere esercitate in modo unitario, a cominciare da quella della raccolta di rifiuti. Meno convincente, a suo avviso, è la proposta di includere di diritto tra i senatori anche i sindaci dei comuni capoluogo di regione, quando questi non siano città metropolitane.

Parimenti meritevole di attenzione, a suo giudizio, è la proposta dell'ANCI di includere tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato anche la determinazione dei principi fondamentali dell'ordinamento delle funzioni e delle forme associative dei comuni anche di area vasta. È infatti giusto che le regioni dettino proprie norme in questo ambito, ma ciò dovrebbe avvenire in un quadro di principi unitario stabilito dalla legge dello Stato.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), premesso di condividere l'impianto complessivo della riforma, esprime perplessità su alcuni punti specifici. In primo luogo, rileva che non è chiaro quale sia il mandato dei senatori appartenenti al nuovo Senato delle regioni, né quindi davanti a chi i senatori siano responsabili per le loro scelte. C'è infatti un sistema di elezione indiretta, che fa venire meno la responsabilità diretta di fronte al corpo elettorale, ma non c'è un mandato dei senatori a rappresentare la posizione della regione di elezione, come in altri sistemi federali. In secondo luogo, ritiene necessario chiarire il ruolo della Conferenza Stato-regioni, contemporaneamente assicurando agli esecutivi regionali di avere voce nel nuovo Senato; diversamente il rischio è che la Conferenza Stato-regioni entri in conflitto con il Senato, con conseguente rischio di paralisi del sistema. A suo avviso, la soluzione da perseguire è quella di prevedere che del Senato facciano parte di diritto i presidenti delle regioni, contemporaneamente ridimensionando il ruolo della Conferenza Stato-regioni, per evitare che si configuri come terza camera.

La deputata Elisa SIMONI (PD), premesso di concordare con il deputato Gigli

quanto all'opportunità di rivedere il ruolo della Conferenza Stato-regioni per evitare che interferisca con il nuovo Senato delle regioni, richiama l'attenzione sul fatto che si dovrebbe riportare alla competenza legislativa esclusiva dello Stato anche le politiche attive in materia di lavoro, onde evitare l'attuale frammentazione di competenze tra i diversi livelli di governo in materia di lavoro.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI) condivide la proposta di modifica del testo legislativo in esame formulata dall'ANCI con riferimento all'articolo 119 della Costituzione, con la quale si chiede di sopprimere la previsione in base alla quale gli enti locali di ciascuna regione possono ricorrere all'indebitamento solo « a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio ». Si tratta di un inciso già contenuto nel testo vigente della Costituzione, a seguito della revisione disposta nel 2012, ma che a suo avviso è privo di senso, dal momento che ciascuno degli enti di una regione dovrebbe valutato per sé e che si dovrebbe quindi considerare se il singolo ente è o meno virtuoso in termini di bilancio.

Il senatore Roberto RUTA (PD), premesso che la discussione al Senato è stata, a suo parere, animata, ma anche costruttiva, si chiede se non sia a questo punto il caso di essere più determinati e conseguenti e di sopprimere il Senato, passando al monocameralismo. È vero infatti che la doppia lettura delle leggi è stata pensata dai costituenti come momento di riflessione, ma è anche vero che oggi è diventata un ostacolo e un motivo di difficoltà per più ragioni. Si potrebbe quindi mantenerla solo per le leggi di riforma costituzionale, per esempio prevedendo che queste debbano essere approvate dalla Camera dei deputati in interlocuzione con un numero qualificato di consigli regionali. Si tratterebbe di un'innovazione in grado di razionalizzare e semplificare significativamente il sistema.

La senatrice Manuela SERRA (M5S) esprime preoccupazione per la mancanza di chiarezza in merito alla titolarità delle competenze legislative e amministrative concernenti servizi della massima rilevanza per i cittadini, quali la sanità e l'istruzione, nei quali si registrano crescenti riduzioni dei livelli di prestazione del soggetto pubblico.

Il ministro Maria Elena BOSCHI, nel ringraziare la Commissione per gli spunti di riflessione, rileva che la discussione svolta al Senato ha già dato risposta ad alcune delle questioni sollevate.

Quanto alla possibilità che i presidenti delle regioni siano membri di diritto del Senato delle regioni, è noto che la proposta iniziale del Governo, contenuta nel testo del disegno di legge costituzionale depositato al Senato (S. 1429), era che i presidenti di regione e i sindaci dei comuni capoluogo di regione fossero senatori di diritto, in modo da assicurare il coinvolgimento degli esecutivi regionali nelle decisioni del nuovo Senato, e che la rappresentanza delle regioni fosse paritaria. Al Senato questa scelta del Governo è stata rivista alla luce dell'esigenza di rendere omogenea la legittimazione dei diversi senatori e si è quindi previsto che – a parte i senatori di nomina del Presidente della Repubblica – tutti i senatori siano eletti dai consigli regionali. Ritornare ora sulla scelta compiuta dal Senato è in astratto possibile, ma oggettivamente difficile, anche perché tale scelta si lega a quella, pure effettuata dal Senato, di determinare il numero dei senatori spettanti a ciascuna regione sulla base del parametro della proporzionalità della popolazione residente.

Quanto al rapporto tra Senato delle regioni e Conferenza Stato-regioni, si tratta di un nodo che certamente va sciolto, anche se non nell'ambito delle riforme costituzionali, atteso che oggi la Conferenza Stato-regioni non è prevista direttamente dalla Costituzione e non c'è ragione per cambiare. Si potrà quindi provvedere con legge ordinaria, nella fase di attuazione della riforma costituzionale,

una volta che questa sia approvata, soprattutto per ripensare il ruolo consultivo della Conferenza Stato-regioni sui progetti di legge, onde evitare che il dibattito in quella sede si sovrapponga a quello che avverrà nel nuovo Senato delle regioni.

Quanto alla sorte del sistema regionale e al ruolo delle regioni, sottolinea che, se è vero che il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni è stato rivisto nel senso di riportare alla competenza dello Stato tutta una serie di materie e di superare la legislazione concorrente, è anche vero però che l'apporto delle regioni al procedimento legislativo viene recuperato immettendo le regioni direttamente in Parlamento, mediante l'elezione dei senatori. D'altronde, sempre nell'ottica di un regionalismo cooperativo, riportare alla competenza dello Stato una serie di materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente o residuale delle regioni si rende necessario per fare chiarezza quanto alla titolarità delle competenze e delle funzioni nelle diverse materie, e quindi anche per ridurre l'alto contenzioso tra Stato e regioni davanti alla Corte costituzionale.

Quanto al rischio che i senatori eletti dalle regioni non si coordinino con queste ultime, si tratta senza dubbio di una incognita e di una scommessa. Non si è voluto seguire l'esempio del sistema federale tedesco, nel quale i rappresentanti del *Bundesrat* sono vincolati dal mandato dei *Länder* di riferimento, ma certamente molto dipenderà da come si delinea il rapporto tra senatori e regioni di elezione. Personalmente, ritiene difficile che al Senato si creino raggruppamenti su base partitica o comunque di indirizzo politico nazionale, anziché su base territoriale. In ogni caso, il superamento del bicameralismo paritario dovrebbe impedire che si arrivi a una contrapposizione tra Camera e Senato tale da bloccare l'iter dei provvedimenti.

Quanto al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, rileva che gli emendamenti all'articolo 117 non sono stati ancora esaminati dalla Commissione affari costituzionali della Camera. Pre-

messo che personalmente concorda sul fatto che le politiche attive del lavoro dovrebbero essere riportate alla competenza legislativa dello Stato, ricorda che sono stati presentati emendamenti su questo punto e suggerisce di attendere la discussione che avrà luogo sul tema nella Commissione di merito.

Quanto all'opzione monocamerale, osserva che essa era in teoria perseguibile, ma il Governo e la maggioranza hanno scelto un'opzione diversa, che mantiene il bicameralismo, anche se non più su un piano di parità tra le due Camere, di modo che rimettere in discussione questa scelta non è ora possibile, anche perché senza il Senato verrebbe meno la sede di partecipazione delle regioni al procedimento legislativo nazionale.

Quanto alle materie dell'istruzione e della sanità, la scelta del Senato, condivisa dal Governo, è stata quella di mantenerle attribuite in larga misura alla competenza delle regioni. Fermo restando che deve spettare allo Stato determinare i principi fondamentali per assicurare l'uniformità dei servizi sul territorio nazionale, si è lasciato alle regioni il potere di adottare proprie normative di dettaglio, per assicurare soluzioni differenziate e adeguate di volta in volta ai diversi contesti territoriali di riferimento.

Sul rapporto tra autonomie speciali e autonomie regionali, sottolinea come la posizione del Governo e della maggioranza sia chiara. Non si intende mettere in discussione il regime di autonomia regionale, ma ci si aspetta che le regioni a statuto speciale e le province autonome facciano la loro parte collaborando ad adeguare i propri statuti alla riforma costituzionale, nello spirito della leale collaborazione tra i livelli di governo; e proprio in questo spirito il Governo non ha ritenuto opportuno accogliere la proposta contenuta nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali al Senato l'11 giugno scorso, nella parte in cui chiedeva di stabilire un termine per l'adeguamento delle regioni a statuto speciale alle disposizioni del nuovo titolo V.

In relazione all'articolo 119 della Costituzione, sottolinea che, a prescindere dalle diverse questioni che si possono porre, l'intendimento del Governo è che lo Stato abbia gli strumenti per assicurare il rispetto dei risultati dei quali lo Stato stesso è responsabile in sede internazionale, e precisamente di fronte alle istituzioni europee. Con il meccanismo dell'autonomia differenziata previsto dall'articolo 116, si intende valorizzare l'autonomia delle regioni, ma si chiede in cambio che queste dimostrino, anche assicurando l'equilibrio di bilancio, di poter essere autonome. Nello stesso senso va la previsione di cui al nuovo articolo 120, in cui si prevede che la legge stabilisca i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente. Si tratta di una previsione volta a responsabilizzare gli amministratori regionali e locali, a fronte dei poteri loro attribuiti, come quello di imporre tributi ai sensi dell'articolo 119.

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che alle ore 14 di oggi si terrà l'audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La seduta termina alle 8.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 dicembre 2014.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo C. 2613 cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, recante « Revisione della parte seconda della Costituzione ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	163
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido. Atto n. 120.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio. Atto n. 121 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	163

AUDIZIONI:

Audizione del professor Gilberto Turati nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido (atto n. 120); note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio (atto n. 121) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	165
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 7.50.

Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna il rappresentante del Governo dovrebbe svolgere un intervento con riguardo a entrambi gli

schemi di decreto concernenti i fabbisogni *standard* di comuni e province. Propone pertanto che, nella seduta, odierna l'esame dei due schemi sia svolto congiuntamente.

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido. Atto n. 120.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni *standard* per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio.

Atto n. 121.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli schemi di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2014.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI sottolinea che, con riguardo ai fabbisogni standard delle province e ai riflessi sulle loro funzioni determinati dai mutamenti della cornice istituzionale, la stessa relazione illustrativa allo schema di decreto in materia ricorda che, se è pur ragionevole immaginare che dall'attuazione delle disposizioni di cui alla legge del 7 aprile 2014, n. 56, potrebbero derivare mutamenti nell'attribuzione delle funzioni fondamentali, con particolare riferimento a quelle provinciali, lo stesso decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, prevede, accanto alla fase di determinazione dei fabbisogni standard, una successiva fase di monitoraggio della fase applicativa e di aggiornamento delle elaborazioni. Pertanto, in sede di monitoraggio della fase applicativa e di aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard, si potrà tenere conto delle eventuali modifiche sopravvenute per effetto degli interventi attinenti all'assetto istituzionale e alle funzioni fondamentali degli enti territoriali interessati dalla determinazione dei fabbisogni standard. Rappresenta che, proprio in ragione del concomitante avvio della fase di elaborazione dei dati 2012 delle province per il monitoraggio e l'aggiornamento dei fabbisogni, si potrebbe valutare di operare un intervento normativo che preveda che simili elaborazioni tengano conto delle funzioni fondamentali delle province, come risultanti dal processo di riordino.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede al sottosegretario Zanetti se intenda svolgere rilievi anche con riguardo ai fabbisogni standard dei comuni.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI osserva che, su tale tema, non ha aggiornamenti specifici da comunicare alla Commissione.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, sottolinea che il monitoraggio concernente i fabbisogni standard delle province rischia risultare errato dal momento che è stato effettuato a legislazione invariata, senza tenere conto del mutamento istituzionale intervenuto. Occorre quindi riorientare l'intervento e considerare quali siano le funzioni provinciali trasferite e quali siano gli enti che acquisiscano tali funzioni. Chiede in particolare quali siano le soluzioni che si intendano seguire nella fase transitoria e rammenta che proprio nell'ultimo disegno di legge di stabilità viene portata al 20 per cento la quota del fondo di solidarietà comunale da attribuire in base ai fabbisogni standard.

Occorre in sintesi valutare se debbano essere prese in considerazione solo le funzioni che costituiscono il nocciolo dell'attività degli enti.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD) chiede come si possa conciliare il meccanismo relativo ai fabbisogni standard con quanto previsto dal disegno di legge di stabilità in corso di esame parlamentare. Paveva infatti il rischio che, con i tagli previsti, venga assestato un colpo micidiale alle province, anche a quelle virtuose: la situazione è ormai ingestibile. Ad esempio, la provincia di Torino dovrebbe mandare a casa non meno di quattrocento persone e si chiede se si tratti di misure coerenti con le finalità di sviluppo promosse, ad esempio, attraverso il *Jobs Act*.

Il deputato Giovanni PAGLIA (SEL) dubita della razionalità complessiva di quanto sta accadendo; con riguardo alle

province, si avranno funzioni proprie di tali enti e funzioni trasferite ad altri enti. Il meccanismo rischia di rendere inconfondibili le diverse situazioni e allora c'è da chiedersi come possa funzionare il meccanismo dei fabbisogni standard.

Bachisio Silvio LAI (PD) si ricollega all'esempio fatto dalla senatrice Zanoni, per richiamare l'attenzione sulla provincia di Sassari, che rischia di dovere mandare a casa addirittura 450 persone. È necessario considerare il processo di revisione che interessa le province e appare utile adottare l'esempio virtuoso seguito per la determinazione della rete ospedaliera, effettuata in base alle esigenze effettive e alle patologie. Nel caso dei fabbisogni standard in esame, il processo risulta invertito perché si decide prima quanto spendere. Inoltre bisogna valutare se i trasferimenti di funzioni dalle province possano causare un incremento delle spese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche alla luce della complessità delle questioni in esame, ha convenuto di chiedere al Governo di attendere l'espressione dei pareri da parte della Commissione medesima sui due schemi di decreto relativi ai fabbisogni standard, anche qualora tali pareri dovessero essere espressi dopo il termine prescritto del 4 dicembre 2014. La Commissione potrà, infatti, esprimere tale parere al più tardi entro le due settimane successive. L'orientamento del Governo risulta essere positivo: ne chiede conferma al sottosegretario Zanetti.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI conferma l'assenso del Governo ad attendere comunque l'espressione del parere della Commissione, nei termini indicati dal Presidente Giorgetti. Sottolinea poi che la determinazione dei fabbisogni standard è stata costruita attorno alle singole funzioni fondamentali. Se da un lato è evidente che il mutamento della cornice istituzionale

incide sui fabbisogni standard, tuttavia il lavoro già svolto continua a costituire un'utile base di riferimento. Alcune variabili dovranno essere modificate in ragione della diversa cornice istituzionale e potrà essere considerata l'ipotesi di un ulteriore intervento normativo per favorire la razionalizzazione del processo. Allo stato, le note metodologiche possono considerarsi ancora utili.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD) reitera la richiesta che il Governo renda noti i costi sostenuti per tutto il processo di determinazione dei fabbisogni standard.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.15.

AUDIZIONI

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del professor Gilberto Turati nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: note metodologiche e fabbisogni *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido (atto n. 120); note metodologiche e fabbisogni *standard* per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio (atto n. 121).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi

sivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il professor Gilberto TURATI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Magda Angela ZANONI (PD) Stefano COLLINA (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD) e Francesco MOLINARI (M5S), nonché i deputati Giovanni PAGLIA (SEL) e Federico D'INCÀ (M5S).

Il professor Gilberto TURATI fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Turati per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	167
Audizione del direttore di Rai 1, Giancarlo Leone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene il direttore di Rai 1, Giancarlo Leone.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del direttore di Rai 1, Giancarlo Leone.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giancarlo LEONE, *direttore di Rai 1*, svolge una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Alberto AIROLA (M5S), il deputato Nicola FRA-

TOIANNI (SEL), il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Giorgio LAINATI (FI-PdL), il senatore Raffaele RANUCCI (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Giancarlo LEONE, *direttore di Rai 1*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Leone e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.35 alle 16.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dello sviluppo economico	168
Seguito dell'esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124	168

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.15.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico.

Il Comitato procede all'audizione del ministro dello Sviluppo Economico, dot.ssa Federica GUIDI, che svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (NCD) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 11.40.

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.35.

Seguito dell'esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il Comitato procede al seguito dell'esame della proposta di relazione di cui all'ordine del giorno. Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut), il senatore CASSON (PD) e i deputati VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 17.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	169
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi; del Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco; del Comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo; del presidente e amministratore delegato di SOGEI SpA, Cristiano Cannarsa; del presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Gerardo Longobardi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 dicembre 2014. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono, per l'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia, e Giuseppe Telesca, direttore centrale amministrazione; per la Ragioneria generale dello Stato, Daniele Franco, Ragioniere generale dello Stato, Maria Laura Prislei, ispettore generale capo IGICS, e Salvatore Bilardo, ispettore generale capo IGEPA; per la Guardia di finanza, Saverio Capolupo, Comandante generale, e Stefano Screpanti, capo del III reparto-operazioni; per la SOGEI SpA, Cristiano Cannarsa, presidente e amministratore delegato, e Anna Scafuri, responsabile relazioni esterne; per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Gerardo Longobardi, presidente, Davide Di Russo, vice presidente, Luigi Mandolesi, consigliere nazionale delegato all'area fiscalità, e Roberto Cunsolo, consigliere nazionale-tesoriere.

La seduta comincia alle 20.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi; del Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco; del Comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo; del presidente e amministratore delegato di SOGEI SpA, Cristiano Cannarsa; del presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Gerardo Longobardi.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Michele PELILLO (PD), Alessandro PAGANO (NCD), Carla RUOCCO (M5S) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Gerardo LONGOBARDI, *presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, Stefano SCREPANTI, *capo del III reparto-operazioni della Guardia di finanza*, Daniele FRANCO, *Ragioniere generale dello Stato*, Cristiano

CANNARSA, *presidente e amministratore delegato di SOGEI SpA*, e Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 22.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione del Ministro della difesa, sen. Roberta Pinotti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	171
Comunicazioni del Presidente	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del Ministro della difesa, sen. Roberta Pinotti.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro della difesa, sen. Roberta Pinotti.

Roberta PINOTTI, *Ministro della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, il senatore Enrico BUEMI (Aut-PSI-MAIE) e il deputato Gero GRASSI (PD), ai quali rispondono a più riprese Roberta PINOTTI, *Ministro della difesa* e il generale di divisione Paolo ROMANO, *capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il Ministro Pinotti e il generale Romano, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che in relazione all'audizione del senatore Flamigni svoltasi ieri, i componenti della Commissione che, secondo quanto concordato nel corso della seduta, intendono fargli pervenire quesiti, sono pregati di trasmetterli alla Segreteria della Commissione, che provvederà ad inoltrarli al senatore Flamigni.

Comunica inoltre che, in relazione ai loro impegni istituzionali, il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e il Ministro degli affari esteri, Paolo Gentiloni, hanno chiesto di poter intervenire in Commissione nel mese di gennaio 2015.

Comunica infine che nel corso del mese di dicembre potranno avere luogo ulteriori audizioni tra quelle già deliberate dall'ufficio di presidenza. Non appena si sarà concordata la data con gli interessati, si provvederà a darne notizia alla Commissione.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
<i>ALLEGATO (Testo integrale della proposta del Relatore)</i>	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 Governo	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti <i>CashlessWay</i> , nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti, n. 7-00433 Causi e n. 7-00465 Capezzone, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico	10
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da <i>handicap</i> in situazione di gravità. Emendamenti C. 631-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. Emendamenti C. 2577 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	17
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, adottata a New York il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	14
Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
II Giustizia	
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità. Esame emendamenti C. 631-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato	19
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in relazione all'esame della proposta di legge C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.	
Audizione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	20
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi, C. 2140 Cirielli e C. 2738, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 990 Gozi, C. 2140 Cirielli e C. 2738, approvata dal Senato</i>)	20
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi, C. 2140 Cirielli e C. 2738, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1609 Dambruoso, recante l'istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo.	
Audizione di Lamberto Giannini, Direttore del Servizio centrale antiterrorismo presso il Ministero dell'interno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	26
AVVERTENZA	27
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di François Crepeau, Relatore Speciale dell'ONU sui diritti dei migranti	28
SEDE CONSULTIVA:	
DL 168/2014 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	29
RISOLUZIONI:	
7-00538 Cicchitto: Sulle iniziative della comunità internazionale in merito alla crisi in Siria.	
7-00540 Scagliusi: Sulle iniziative della comunità internazionale in merito alla crisi in Siria (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00089 e 8-00090</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	39
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 2676 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	34
Sui lavori della Commissione	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
COMITATO PERMANENTE ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Comitato di presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero	36
ERRATA CORRIGE	36
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Su una variazione nella composizione della Commissione	41
Sui lavori della Commissione	41
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 116 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Frusone</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. C. 2679- <i>quater</i> Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	54
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da <i>handicap</i> in situazione di gravità, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni. C. 631-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	54
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	54
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. Nuovo testo C. 2515 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	60
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 116 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

VI Finanze

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	64
7-00424 Lodolini: Interventi sul regime tributario delle aziende di autotrasporto e cabotaggio estere operanti in Italia (<i>Discussione e rinvio</i>)	64
7-00422 Pesco: Eliminazione dell'aumento dell'accisa sulla birra previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015.	

7-00525 Pagano: Eliminazione dell'aumento dell'accisa sull'alcol etilico e sui prodotti alcolici intermedi previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015 (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) ...	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

7-00448 Manzi: Sulla realizzazione di iniziative, anche didattiche, relative alla memoria della prima guerra mondiale (<i>Discussione e rinvio</i>)	68
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa	70
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani	70
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione del dottor Marco Travaglio	70
---	----

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	70
------------------------------	----

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. C. 1949 Molea (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
--	----

<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	74
---	----

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. C. 705 Argentin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 1560 Terzoni sui limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche, di rappresentanti della Lipu	75
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	76
---	----

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di WRA – Web Radio Associate (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76
---	----

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di REA (Radiotelevisioni Europee Associate) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	77
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 77

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb. (*Seguito dell'esame e rinvio*) 81

ALLEGATO (*Proposte emendative del Relatore*) 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 82

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di KiteGen, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00281 Della Valle, riguardante le iniziative a favore del riconoscimento del vento troposferico quale fonte di energia rinnovabile 86

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. C. 1899 Pisano (Parere alla VI Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) .. 86

DL 168/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 88

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 89

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 89

Modifica all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. Nuovo testo C. 1899 Pisano (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 97

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 100

Sull'ordine dei lavori 97

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano (*Esame del documento conclusivo e rinvio*) 98

ALLEGATO 2 (*Proposta di documento conclusivo*) 102

XII Affari sociali

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione 132

Sui lavori della Commissione 132

7-00166 D'Incecco: Iniziative per tutelare la salute delle persone affette da diabete e garantire cure appropriate (*Rinvio del seguito della discussione*) 132

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Nuovo testo C. 1803 Beni (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 133

Revisione della Parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini	141
AVVERTENZA	141
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI:	
Variatione nella composizione della Commissione	142
Sulla pubblicità dei lavori	142
5-03471 L'Abbate: Sulle metodologie di contrasto della <i>Xylella fastidiosa</i> degli ulivi in Puglia ..	143
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	145
5-04098 Zaccagnini: Sulle misure per fronteggiare la diffusione del parassita delle api <i>Aethina tumida</i> .	
5-04187 Parentela: Sulle misure per fronteggiare la diffusione del parassita delle api <i>Aethina tumida</i> .	
5-04188 Parentela: Sulle misure per fronteggiare la diffusione del parassita delle api <i>Aethina tumida</i>	143
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	148
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final).	
Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio/conclusione – Approvazione del documento finale</i>) ..	144
ALLEGATO 3 (<i>Nuova proposta di documento finale del relatore</i>)	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
XIV Politiche dell'Unione europea	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.	
Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Enrico Zanetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	155
SEDE CONSULTIVA:	
DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. Nuovo testo C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo. Atto n. 117 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	156

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2014)507 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	157
Relazione annuale 2013 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità. COM(2014)506 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	158
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo C. 2613 cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, recante « Revisione della parte seconda della Costituzione »	162
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	163
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido. Atto n. 120.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio. Atto n. 121 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	163

AUDIZIONI:

Audizione del professor Gilberto Turati nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido (atto n. 120); note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio (atto n. 121) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	165
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	167
Audizione del direttore di Rai 1, Giancarlo Leone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Ministro dello sviluppo economico	168
Seguito dell'esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124	168

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 169

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi; del Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco; del Comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo; del presidente e amministratore delegato di SOGEI SpA, Cristiano Cannarsa; del presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Gerardo Longobardi (*Svolgimento e conclusione*) 169**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 171

Audizione del Ministro della difesa, sen. Roberta Pinotti (*Svolgimento e conclusione*) 171

Comunicazioni del Presidente 171

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 172

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,00



17SMC0003530